

141.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARNABOLDI: Sui motivi del ritardo con il quale gli organi sanitari procedono all'esame dei padiglioni scolastici per accertare la presenza di amianto, con particolare riferimento alla scuola 2 ottobre di via delle Fornaci a Roma (4-20262) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10720	BELLOCCHIO: Sul mancato rilascio al consigliere comunale Bruno Gagliardi, membro del collegio dei revisori dei conti presso il comune di Calvi Risorta (Caserta), della copia del bilancio di previsione 1989 di detto comune (4-17006) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10724
ARNABOLDI: Per il riconoscimento ai Cobas-scuola del diritto di usufruire dei distacchi sindacali e conseguentemente di quello di partecipare alle trattative contrattuali (4-20398) (risponde Gaspari, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>)	10721	BENEVELLI: Sulle convenzioni in corso tra il Ministero di grazia e giustizia e le regioni per la gestione di trattamenti alternativi al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (4-21234) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10724
ARNABOLDI: Per la revoca del provvedimento di soppressione dell'autonomia del liceo classico G. Pascoli di Viggiano (Potenza) (4-21282) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10723	BERNASCONI: Sui criteri di composizione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, prevista dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 (4-20869) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	10725
BELLOCCHIO: Sul giudizio del Governo in relazione alla conduzione del procedimento penale a carico di Mario Iovine e Francesco Schiavone presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-16097) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10723	BERSELLI: Per un intervento volto a riconoscere alla società sportiva del Bologna lo scudetto del 1927 non assegnato a seguito di un episodio di corruzione a carico della squadra del Torino, classificatasi al primo posto (4-04210) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	10726

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

	PAG.		PAG.
CAMBER: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il buon funzionamento della giustizia (4-19457) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10727	CEROFOLINI: Per l'assunzione di iniziative volte a predisporre accertamenti in merito alle irregolarità che si verificarono in occasione dei campionati di calcio del 1925 e del 1927 (4-04767) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	10738
CANNELONGA: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del carcere di San Severo (Foggia) (4-10027) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10728	CIMA: Sul rinvio a giudizio, da parte del pretore di Augusta (Siracusa), del sacerdote Palmiro Prisutto per aver distribuito volantini a difesa della salute e dell'ambiente in occasione dell'arrivo nella rada di Augusta della motonave <i>Deep Sea Carrier</i> carica di rifiuti tossici (4-17689) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10739
CAPANNA: Per l'immediato accertamento degli illeciti edilizi posti in essere dal circolo canottieri di Napoli (4-14853) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10731	COSTA RAFFAELE: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla diminuzione della popolazione scolastica di lingua italiana in Alto Adige (Bolzano) (4-21622) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10740
CAPPIELLO: Sulla decisione del provveditore agli studi di Milano di sopprimere 300 classi di scuole elementari dove era già attivato il tempo pieno (4-21357) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10732	CRESCO: Sugli esposti presentati dal signor Bruno Velo di Schio (Vicenza) contro la ditta Costruzione veneta estintori (CVE) per frode in commercio (4-17884) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	10741
CARELLI: Per un intervento volto a bandire un concorso riservato ai docenti delle scuole carcerarie (4-17834) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	10735	D'ANGELO: Sul giudizio del Governo in relazione al clima di avversione alimentato nei confronti della città di Napoli, del Mezzogiorno e dell'Argentina a seguito delle dichiarazioni rilasciate da esponenti del mondo dello sport dopo la sconfitta della squadra italiana (4-20657) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	10743
CARIA: Sul rispetto delle norme sul collocamento da parte della sovrintendenza al teatro San Carlo di Napoli (4-20754) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)	10736		
CAVAGNA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Carmela Gravina, residente a Milano (4-19473) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	10737		

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
<p>DEL DONNO: Per l'accoglimento della richiesta di trasferimento presentata da Carmela Calabrese di Foggia, in servizio presso la pretura unificata di Torino (4-11971) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10744</p> <p>DONATI: Per la sospensione dei lavori di costruzione di un elettrodotto Fano (Pesaro e Urbino)-Forlì (4-21221) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10745</p> <p>FERRARI BRUNO: Per un intervento volto ad attivare, per l'anno scolastico in corso, il soppresso complesso elementare di Gombio (Brescia) (4-21968) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10746</p> <p>FILIPPINI: Sui danni ambientali causati dalla realizzazione abusiva di una strada in località Pietre Rosse-Capo Milazzo (Messina) (4-22194) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10747</p> <p>GELLI: Sui criteri adottati per le iscrizioni all'albo professionale degli psicologi istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56 (4-19778) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10748</p> <p>GUIDETTI SERRA: Per un'inchiesta volta ad accertare le responsabilità in merito alle irregolarità compiute nei lavori di costruzione del carcere Vallette di Torino, a seguito delle anomalie riscontrate nel funzionamento delle strutture (4-11523) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10751</p> <p>GUIDETTI SERRA: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito ai metodi utilizzati durante la perquisizione effettuata il 6 gennaio 1990 nella sezione femminile del carcere del Buon Cammino a Cagliari (4-17988) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10752</p>	<p>LEONE: Sulla mancata assegnazione delle presidenze disponibili ai presidi idonei inclusi nelle graduatorie, a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (4-21641) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10752</p> <p>LEONI: Sulle irregolarità emerse nell'espletamento della prova scritta degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A-362 (lingua e letteratura inglese), svoltasi presso il liceo scientifico Donatelli di Milano (4-19531) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10753</p> <p>LUCCHESI: Sull'opportunità della creazione di un'oasi naturale nell'area dell'ex alveo del lago di Bientina (Pisa) (4-05323) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10754</p> <p>MASSANO: Sui motivi del ritardo nel deposito delle sentenze presso il tribunale di Alessandria (4-20830) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10755</p> <p>MATTEOLI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione all'uso speculativo della legge per i campionati mondiali di calcio fatta dalla giunta municipale di Casale Marittimo (Pisa) (4-15288) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10755</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
MATTEOLI: Sulla stampa presso la tipografia Boccia di Salerno dei ricettari regionali della Toscana (4-21638) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10757	rettore del conservatorio di musica di Cosenza nei confronti del collaboratore amministrativo, signor Antonio Reda (4-21900) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10762
MATTEOLI: Sui lettori ottici acquistati dal servizio farmaceutico della regione Toscana per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche (4-22070) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10758	NAPPI: Sulle iniziative da assumere al fine di garantire la ripresa delle attività del centro di riabilitazione per handicappati Bianchi, nel territorio di Castelvoturno (Caserta) (4-20542) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10763
MATTIOLI: Per un intervento volto ad evitare deroghe ai piani regolatori, in relazione a quanto previsto per l'isola di Capri (Napoli) in occasione dei mondiali del 1990 (4-19095) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10760	NICOTRA: Per un intervento volto ad ovviare alle carenze di organico della pretura di Siracusa (4-19966) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10765
MINOZZI: Per l'assunzione di tutte le iniziative necessarie a garantire l'efficienza del tribunale di Prato (Firenze) (4-20349) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10760	NOVELLI: Sulla mancata nomina del sovrintendente all'ente autonomo Teatro Regio di Torino (4-21430) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10766
MUNDO: Per un intervento volto a garantire l'applicazione della sentenza della Corte di cassazione del 17 novembre 1989 che consente l'esercizio dell'attività professionale ai geometri che svolgono attività di docente presso scuole statali secondarie (4-20333) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10761	PALMIERI: Sui danni causati alla scuola dall'uso della nomina di supplenti temporanei (4-21603) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10766
MUNDO: Sulla legittimità dei criteri seguiti dal direttore del conservatorio di musica di Cosenza nella promozione degli studenti (4-21899) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10762	PARLATO: Sulla stampa da parte del FORMEZ di un volume di 352 pagine dal titolo <i>Rapporto sull'informatica nelle regioni italiane</i> (4-13699) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10768
MUNDO: Sulle iniziative da assumere in ordine alla illegittimità dell'azione disciplinare promossa dal di-	PARLATO: Sull'impresa costruttrice e sull'importo dell'appalto per la costruzione dell'impianto sportivo polifunzionale nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli (4-15330) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10769

	PAG.		PAG.
<p>PARLATO: Per un intervento volto a fornire notizie in merito all'incriminazione di gestori ed imprenditori di varie attività del litorale domiziano presumibilmente collegati con il riciclaggio di capitali provenienti da azioni criminali (4-15909) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	10770	<p>PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Paolo Feroci di Busto Arsizio (Varese) (4-22448) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10774
<p>PARLATO: Sui provvedimenti che il Ministero della pubblica istruzione è in condizione di adottare nei confronti dei capi di istituto che usano criteri arbitrari nelle assegnazioni dei docenti alle classi (4-22310) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	10772	<p>PELLEGATTA: Sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Michele Vergari di Busto Arsizio (Varese) (4-22450) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10774
<p>PAZZAGLIA: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire la regolarità del funzionamento delle federazioni sportive, con particolare riferimento alla FISE della Sardegna (4-18826) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>)</p>	10772	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Pietro Maccanti, residente in Busto Arsizio (Varese) (4-22529) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10774
<p>PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Anna Salvai di Busto Arsizio (Varese) (4-22444) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10773	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Pietro Cirigliano, residente in Busto Arsizio (Varese) (4-22530) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10775
<p>PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Ilario Finotti di Busto Arsizio (Varese) (4-22446) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10773	<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Giuditta Patrizia Farioli, residente in Olgiate Olona (Varese) (4-22542) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10775
<p>PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata ad Antonio Tosi di Busto Arsizio (Varese) (4-22447) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10773	<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Guido Roncato, residente in Busto Arsizio (Varese) (4-22543) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>	10775

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita corresponsione del trattamento definitivo di pensione alla signora Silvia Crespi, residente in Olgiate Olona (Varese) (4-22544) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 10776</p>	<p>mondiali di calcio, un campionato fra le squadre emergenti dei Paesi mediterranei (4-21015) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10779</p>
<p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Ottorino Paccagnella, residente in Olgiate Olona (Varese) (4-22590) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 10776</p>	<p>RUSSO FRANCO: Sulla situazione dei detenuti stranieri in Italia, con particolare riferimento alla applicazione delle norme previste dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ed al rapporto tra tali detenuti ed i rispettivi consolati (4-19612) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10779</p>
<p>PETROCELLI: Per un intervento volto ad accertare le responsabilità in merito allo straripamento del fiume Rava nell'agro di Isernia, provocato dalle piogge cadute il 26 febbraio 1989, a risarcire i cittadini danneggiati ed a tutelare adeguatamente il fiume stesso (4-11887) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10776</p>	<p>SALERNO: Sull'emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle disposizioni concernenti i criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria (4-21204) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10782</p>
<p>RALLO: Per una revisione, nelle zone di confine, dell'ordinanza ministeriale riguardante la razionalizzazione della rete scolastica, con riferimento al diverso trattamento riservato alle scuole italiane rispetto a quelle di lingua slovena (4-20512) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10777</p>	<p>SCALIA: Per un intervento volto a garantire la tutela ambientale dell'area di Capo Milazzo (Messina) (4-17966) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10782</p>
<p>RALLO: Per la sollecita definizione della pratica pensionistica a favore di Angela Trovia di Acireale (Catania) (4-22551) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 10778</p>	<p>SCOTTI VIRGINIO: Sull'eccessivo uso da parte dei periodici di involucri di plastica (4-12632) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10783</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sull'opportunità di organizzare nel periodo estivo dei prossimi anni, approfittando degli impianti sportivi realizzati in occasione dei campionati</p>	<p>SINATRA: Per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria istituita con la legge 22 giugno 1988, n. 221, anche al personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) (4-19132) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10784</p>
	<p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sui motivi della mancata impugnazione della pronuncia di proscioglimento a carico dell'ex vertice della</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
<p>Cassa per il mezzogiorno per fatti concernenti la gestione dell'ente negli anni 1975-1976 (4-16129) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10785</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per un intervento volto ad accertare la veridicità di quanto affermato da Licio Gelli in merito ai suoi rapporti con il giudice fiorentino Pierluigi Vigna (4-17711) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10786</p> <p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali al termine dei campionati del mondo di calcio dovrà essere rifatta la tribuna Tevere dello stadio Olimpico di Roma (4-20054) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10787</p> <p>TESTA ENRICO: Per la protezione delle specie volatili in transito sopra lo stretto di Messina da fenomeni di bracconaggio (4-06135) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 10788</p>	<p>TRANTINO: Per un intervento volto a garantire il ripristino degli organici previsti per magistrati, collaboratori e personale di cancelleria negli uffici ricadenti nel circondario del tribunale di Caltagirone (Catania) (4-19977) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 10788</p> <p>TREMAGLIA: Per la ricostruzione del campo sportivo di Averara (Bergamo) distrutto dall'alluvione del 1987 (4-22353) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 10790</p> <p>VALENSISE: Per l'utilizzo del nuovo ospedale di Nicotera (Catanzaro) (4-22095) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 10791</p> <p>VITI: Per l'estensione ai docenti supplenti temporanei dell'ammissione ai corsi biennali statali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (4-21403) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 10791</p>

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il 26° distretto scolastico di Roma a seguito di denunce operate da genitori ha richiesto le analisi dei padiglioni scolastici della scuola « 2 Ottobre » di via delle Fornaci 3, per accertare la presenza di amianto nei suddetti padiglioni;

circa un anno fa vennero effettuati prelievi di campioni da analizzare dai padiglioni della scuola « 2 Ottobre » da parte della USL RM 11;

a tutt'oggi la USL non ha fornito alcuna risposta e sembra che non siano stati neanche analizzati;

sono stati informati della situazione sia il Provveditorato di Roma sia il nucleo antisofisticazioni di via Albania a cui è stato richiesto un intervento;

altri accertamenti sono stati effettuati in altri padiglioni scolastici della città di Roma, ma a tutt'oggi nulla è dato sapere dei risultati —

se siano a conoscenza di una indagine a tappeto svolta dalle USL di Roma in merito al prelievo di campioni nei padiglioni scolastici, per accertare l'esistenza di amianto negli stessi;

se dopo tale indagine, iniziata circa un anno fa, vi siano state risposte da parte degli organi sanitari competenti, in che tempi e, se positive, quali provvedimenti siano stati presi per tutelare la salute degli utenti;

se risulti che, pur avendo la USL RM 11 prelevato nel proprio territorio i

sopracitati campioni dal novembre 1989, a tutt'oggi siano giacenti e non ancora analizzati;

quali sono i motivi del ritardo nell'esaminare la campionatura, e di chi le responsabilità;

quali azioni intendano intraprendere per tutelare un interesse primario quale la salute di studenti e insegnanti.

(4-20262)

RISPOSTA. — *Si ritiene di dovere anzitutto confermare la veridicità delle notizie segnalate, e cioè che, nello scorso anno scolastico la unità sanitaria locale — RM/11 ebbe in effetti a prelevare dalle strutture di un prefabbricato — di cui si avvaleva la scuola elementare 2 ottobre di Roma — alcuni campioni di materiale da sottoporre ad analisi nell'eventualità che potessero contenere tracce di amianto.*

Al riguardo, premesso che al cospetto di situazioni di emergenza, tali da arrecare nocimento alla salute degli allievi, le autorità scolastiche non mancano di attenersi alle determinazioni dei competenti organismi sanitari locali, si fa presente che, nel caso in esame, le stesse autorità scolastiche, non avendo ricevuto comunicazione alcuna circa l'esito delle suddette analisi, si sono proficuamente adoperate nell'individuare e porre in essere una soluzione atta a porre fine ad ogni eventuale pericolo.

Infatti, all'inizio del corrente anno scolastico, il provveditore agli studi di Roma, su richiesta del direttore didattico interessato, ha dato il proprio assenso al trasferimento delle classi in precedenza sistemate nel suaccennato prefabbricato, in alcuni locali dell'edificio in muratura, già adibiti ad abitazione del custode, sulla igienicità e

funzionalità dei quali il medico scolastico aveva espresso parere favorevole. Lo stesso provveditore agli studi, comunque, non mancherà di vigilare affinché le lezioni, nelle dipendenti istituzioni scolastiche, si svolgano in condizioni di sicurezza e di segnalare alle competenti autorità, locali e sanitarie, eventuali inconvenienti quali quelli segnalati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

ARNABOLDI, RUSSO SPENA e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il dipartimento per la funzione pubblica, in data 12 giugno 1990 con nota n. 20339/8.0.249.8 del servizio IV « Relazioni sindacali » ha stabilito la « determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali, per il triennio 1990-1992, nel comparto scuola »: in questa lettera indirizzata a CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA-UNAMS comunica il numero dei « distacchi » sindacali spettanti a ciascuna sigla (ed i criteri secondo i quali sarebbero stati attribuiti) e concede gli « otto giorni » per le eventuali osservazioni;

la questione non è di poco conto perché investe il problema della rappresentatività ed in prospettiva il diritto di partecipare alle trattative contrattuali;

questa circolare si richiama esplicitamente ai « precisi canoni e parametri di misurazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali » previsti dalla circolare n. 24518 del 28 ottobre 1988 che individuano essenzialmente la « maggiore rappresentatività » sul piano nazionale nell'ottenimento da parte delle varie organizzazioni di un minimo del 5 per cento dei voti espressi nelle ultime elezioni del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione (oltre che nel possesso di un 5 per cento delle deleghe che le varie organizzazioni sindacali operano nei

confronti dell'amministrazione per la riscossione delle quote associative);

a tale riguardo si rileva in primo luogo la netta e palese contraddizione tra quanto stabilito nella circolare e quanto invece affermato nell'ultima disposizione alla federazione GILDA-UNAMS, che ha riportato un numero di voti inferiore al 4 per cento pur sommando i risultati di liste che all'epoca delle votazioni si erano presentate separatamente e addirittura in contrapposizione, viene attribuita la qualifica di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa mentre i COBAS, che ottennero una percentuale di circa l'8 per cento dei voti, vengono esclusi da tale novero. In secondo luogo, per quanto concerne il numero di deleghe, si nota che la federazione Gilda-Unams, lungi dal soddisfare la richiesta del 5 per cento, supera di poco l'uno per mille;

l'arbitrio è evidente. La lettera cade poi letteralmente nel ridicolo quando motiva tale attribuzione con la « prospettiva di tendenziale crescita della consistenza rappresentativa », della federazione GILDA-UNAMS. Come dire che la funzione pubblica, accantonando i criteri che essa stessa aveva stabilito, preferisce affidarsi alla sfera di cristallo;

non si può occultare il dato oggettivo ed inequivocabile rappresentato dal risultato conseguito dai COBAS nelle elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il dato della loro diffusione sul territorio nazionale e della reale rappresentatività in tutti i settori del comparto scuola —:

se non intendano adottare le opportune iniziative per modificare tale « nota » e riconoscere anche ai COBAS-scuola tale diritto sindacale a se tale « nota » non preluda ad una esclusione dei COBAS-scuola dalle trattative per il prossimo rinnovo del contratto della categoria. (4-20398)

RISPOSTA. — *I provvedimenti di collocamento in aspettativa sindacale, riguardanti*

il personale della scuola primaria, secondaria e artistica sono stati disposti in conformità di quanto stabilito dall'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel rispetto del contingente numerico fissato dalla legge stessa e in relazione al grado di rappresentatività, su scala nazionale, delle varie organizzazioni sindacali di categoria. Infatti, con riferimento a quanto stabilito dal citato articolo 45 — che fissa, come è noto, in una unità per ogni cinquemila dipendenti in attività di servizio il numero dei destinatari delle aspettative in questione — il contingente del personale scolastico da collocare in aspettativa per il triennio 1990/1992 è stato fissato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1990, in complessive 228 unità, tenuto conto che nella scuola primaria, secondaria ed artistica risultano attualmente in servizio, tra personale docente e non docente, 1.141.136 unità.

Tra le organizzazioni sindacali, che sotto i diversi aspetti globalmente considerati sono state ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, il suindicato contingente è stato così ripartito:

n. 82 unità alla CISL (nelle sue componenti SISM e SINASCEL);

n. 70 unità alla CONFSAL-SNALS;

n. 50 unità alla CGIL;

n. 21 unità alla UIL;

n. 5 unità alla GIL-UNAMS (nelle sue componenti GILDA-UNAMSCOSSMA).

Premesso quanto sopra, per quanto concerne la mancata partecipazione dei COBAS-scuola alla distribuzione delle predette aspettative sindacali, si fa presente che nel corso del laborioso e complesso procedimento svolto dal dipartimento della funzione pubblica per determinare e distribuire tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per il triennio 1990-1992, il contingente delle aspettative sindacali nel comparto scuola, la maggiore rappresentatività è stata accertata utilizzando i criteri indicati dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dettagliatamente specificati dalla circolare n. 24518.8.93.5 emanata dal dipartimento della funzione pubblica in data 28 ottobre 1988 sulla base dei dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nel corso di tale istruttoria è stato così accertato che i COBAS-scuola hanno registrato il 6,83 per cento con riferimento al dato elettorale e nessuna delega, ed inoltre soltanto il 10 per cento di diffusione regionale e il 2,11 per cento di diffusione provinciale. Conseguentemente, essi sono stati esclusi dalla partecipazione all'attribuzione delle aspettative, in quanto non hanno superato, né si sono peraltro avvicinati alla soglia minima della diffusione territoriale nelle province e nelle regioni prescritta come fondamentale dalla citata circolare del 28 ottobre 1988.

Deve d'altra parte rilevarsi che i COBAS-scuola non sono stati ammessi alle trattative concernenti l'ultimo rinnovo contrattuale in quanto, pur avendo depositato lo statuto della organizzazione, hanno rifiutato di sottoscrivere il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero prescritto dall'articolo 11 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 come presupposto necessario per l'ammissione alla trattativa medesima.

Si è così evidenziata anche la condizione che caratterizza i predetti COBAS-scuola, che è di movimento e non di organizzazione sindacale in senso stretto, e che, pertanto, preclude l'ammissibilità degli stessi a partecipare alla distribuzione delle aspettative per motivi sindacali. Il requisito soggettivo di organizzazione sindacale è infatti richiesto inderogabilmente dall'articolo 45 della legge n. 249 del 1968 innanzi richiamata.

Quanto poi alla federazione GILDA-UNAMS si fa presente che essa non risulta, pervenuta alla soglia della maggiore rappresentatività minima prescritta, pur avendo superato quella di diffusione territoriale regionale e provinciale ed essendosi avvicinata, in maniera significativa, al superamento del limite minimo prescritto per il dato elettorale (4,24 per cento con due rappresentanti eletti nel consiglio nazionale

della pubblica istruzione). In proposito, si precisa che sia la GILDA che la UNAMS, ciascuna autonomamente, furono ammesse alle trattative nel decorso triennio; la UNAMS in considerazione del dato storico della partecipazione e sottoscrizione di tutti i precedenti accordi del comparto scuola; la GILDA, in considerazione proprio della dinamica di crescita manifestata come nuova organizzazione sindacale, che si era peraltro staccata dall'originario movimento COBAS-scuola per costituire un vero e proprio sindacato autonomo, accettando le regole del gioco e presentando anche il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Alla luce di tutti questi elementi, di grande rilevanza al fine specifico, il dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno applicare, relativamente alla fattispecie evidenziata dalla federazione GILDA-UNAMS, la speciale disposizione contenuta nella più volte citata circolare che consente di riconoscere la maggiore rappresentatività di una organizzazione sindacale « nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi » con « marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessivo del comparto e delle aree professionali indicate, la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita delle nuove organizzazioni sindacali ».

Il Ministro per la funzione pubblica: Gaspari.

ARNABOLDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —

visto il provvedimento ministeriale ratificato con telegramma del 31 maggio 1990 che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, sopprime l'autonomia del liceo classico « G. Pascoli » di Viggiano (Potenza);

considerato che l'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio

1990, al comma c), contiene sufficienti elementi che vanno in direzione del mantenimento di tale autonomia;

considerato che in base a tale articolo si è mantenuta l'autonomia di altri istituti, in analoghe condizioni del liceo classico di Viggiano, in diverse province campane —:

se non esistano le condizioni per un ritiro del provvedimento ed il ripristino della autonomia del detto istituto.

(4-21282)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale n. 40 del 1990 nello stabilire le condizioni e i limiti per consentire deroghe al limite minimo di 25 classi fissato dalla legge n. 426 del 1988 per gli istituti di istruzione secondaria, dispone all'articolo 4, comma 6, che « non mantengono, comunque autonomia di funzionamento gli istituti o scuole con meno di 12 classi salvo i casi di unicità di tipo di scuola o istituto nell'ambito provinciale ».

In presenza di tali disposizioni in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990/91, l'amministrazione scolastica ha dovuto procedere alla revoca dell'autonomia del liceo classico di Viggiano che funzionava con sole cinque classi, notevolmente al di sotto del limite minimo preso in considerazione per il mantenimento dell'autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

BELLOCCHIO e FERRARA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere: .

se risponde a verità la circostanza secondo cui nell'ambito del procedimento penale a carico di Mario Iovine e Francesco Schiavone, più noto con lo pseudonimo di Sandokan, il tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere (CE) ha revocato il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso quel tribu-

nale, nei confronti dello Iovine, imputato anche dell'omicidio di Antonio Bardellino;

quale è il punto di vista del Governo in ordine alla decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto compatibile che uno stesso avvocato curi la difesa di due imputati in posizione di palese e netta antitesi fra loro, nella fattispecie, il più volte citato Iovine, e il suo principale accusatore Luigi Basile. (4-16097)

RISPOSTA. — Con ordinanza in data 22 settembre 1989 il tribunale del riesame ha giudicato sul mandato di cattura n. 325/A/88 emesso dal giudice istruttore il 10 luglio 1989 nei confronti di Mario Iovine, in ordine ai delitti di omicidio volontario in persona di Paride Salzillo e di associazione per delinquere di stampo camorristico.

Il tribunale ha annullato il provvedimento restrittivo in ordine alle imputazioni di omicidio e di occultamento di cadavere e lo ha confermato in ordine alle imputazioni di associazione per delinquere e di detenzione e porto illegittimi di armi.

Successivamente, analoga decisione il detto tribunale ha adottato nei confronti di Francesco Schiavone.

Non competeva al tribunale della libertà rilevare la asserita incompatibilità della difesa.

L'organo giudicante, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 532, infatti, non è autorità giudiziaria procedente, bensì organo di un procedimento incidentale, governato dal principio della speditezza, nell'ambito del quale esso deve limitarsi a controllare la regolarità formale dell'investitura del mandato difensivo, non avendo facoltà alcuna di differire la decisione (i termini sono perentori), nell'attesa che l'avvocato comunichi la propria opzione.

Alla luce di quanto esposto non sembrano sussistere, dunque, le condizioni per un intervento di questo ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BELLOCCHIO e FERRARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

con delibera di consiglio comunale n. 54 del 9 maggio 1989 il consigliere Gagliardi Bruno, veniva eletto membro del collegio dei revisori dei conti presso il comune di Calvi Risorta (CE);

il Gagliardi, con sua nota del 22 giugno ultimo scorso protocollata al n. 5281, richiedeva copia del bilancio di previsione 1989, nota sollecitata in data 4 luglio (prot. n. 5600) ed ancora il 10 luglio 1989 (prot. n. 5810), quest'ultima inviata per conoscenza anche al prefetto;

tali sollecitazioni hanno avuto esito negativo;

nonostante i ripetuti interventi del capo di gabinetto della prefettura di Caserta, tesi a fare in modo che il sindaco e quanti altri rispettassero la legge, nulla è mutato nel loro atteggiamento, impedendosi in tal modo a un membro del collegio di esercitare il proprio dovere —:

quali iniziative s'intendano adottare nei confronti del sindaco e di quanti altri hanno inteso ripetutamente violare l'articolo 328 del codice penale. (4-17006)

RISPOSTA. — L'interrogazione in oggetto è stata assunta dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere a notizia di reato n. 1745/90 e sono quindi in corso le indagini del caso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BENEVELLI e PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quante e di quale contenuto siano le convenzioni in corso fra Ministero di grazia e giustizia e regioni per la gestione di trattamenti alternativi al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.*

(4-21234)

RISPOSTA. — Non sono in atto convenzioni tra il Ministero di grazia e giustizia

e le regioni riguardanti programmi finalizzati alla sperimentazione di trattamenti alternativi ai ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario. L'unica convenzione esistente, attualmente in fase di rinnovo per il periodo 1° gennaio 1990-31 dicembre 1991, è quella con l'unità sanitaria locale n. 46 di Mantova, da cui dipende l'ospedale psichiatrico giudiziario San Luigi Gonzaga di Castiglione delle Stiviere.

Sulla base di tale accordo convenzionale, la unità sanitaria locale si impegna a ricoverare presso l'ospedale suindicato i soggetti prosciolti per totale infermità psichica (articolo 222 del codice penale), gli imputati per cui sia stato disposto in via provvisoria il ricovero in manicomio giudiziario (articolo 206 codice penale), i condannati per cui sia stato disposto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'articolo 148 del codice penale, nonché gli imputati o condannati sottoposti a perizia psichiatrica.

La convenzione prevede per gli internati una adeguata assistenza di carattere sanitario con rette a carico della unità sanitaria locale n. 46 di Mantova; mentre l'amministrazione penitenziaria si fa carico delle spese per l'attuazione di eventuali programmi di trattamento individualizzati, per le attività trattamentali, quali l'ergoterapia, nonché delle spese attinenti la sorveglianza e la degenza, intesa come ospitalità ed assistenza da parte del personale della struttura ospedaliera. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione medesima, il trattamento degli internati deve essere conforme ai principi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354; deve, altresì, prevedere l'osservazione scientifica della personalità, la formulazione del programma di trattamento e l'attuazione di ogni misura diretta a favorire la collaborazione all'attività trattamentale.

Gli internati che, a parere dell'équipe preposta all'osservazione e trattamento, sono in grado di svolgere un'attività lavorativa, vengono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti ad esso connessi (remunerazione, tutela assicurativa e previdenziale) come previsto dall'ordinamento penitenziario;

mentre coloro che non possono essere avviati ad un lavoro produttivo o ad un servizio utile, sempre sussistendo le opportune indicazioni sanitarie, sono assegnati ad attività ergoterapiche con la corresponsione di un sussidio. Agli internati è, infine, garantita una idonea assistenza medica e specialistica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BERNASCONI, BENEVELLI, TAGLIABUE, BIANCHI BERETTA, BRESCIA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PERINEI e SANNA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la legge 4 maggio 1990, n. 107, all'articolo 12 prevede, nella composizione della commissione nazionale per il servizio trasfusionale, 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni più rappresentative sul piano nazionale;

il decreto ministeriale istitutivo della suddetta commissione, attualmente all'esame della Corte dei conti, assegna all'Avis solo uno di questi rappresentanti;

questa ripartizione ignora la forza rappresentativa dell'Avis che comprende ben 800.000 dei 1.200.000 donatori volontari italiani —;

quali criteri abbia seguito il Ministro della sanità per ripartire le rappresentanze del volontariato, senza tenere conto della loro consistenza di rappresentanza;

quali metodi siano stati seguiti per le scelte nominali della rappresentanza;

se, inoltre, corrisponda al vero che il Ministro della sanità ha pubblicamente rivendicato all'interno della rappresentanza dell'Avis una persona appartenente al proprio gruppo politico. (4-20869)

RISPOSTA. — L'articolo 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (« Disciplina delle

attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti, per la produzione di plasmoderivati») prevede la costituzione di una commissione nazionale per il servizio trasfusionale, con il compito di esprimere al ministro della sanità pareri ai fini dei vari adempimenti connessi a tale normativa. Di essa fanno parte, tra gli altri, quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dal consiglio sanitario nazionale, nonché cinque rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni più rappresentative sul piano nazionale.

Nell'attivarsi in ottemperanza a tale disposto legislativo, questo Ministero ha ritenuto di poter individuare nell'AVIS, nella FIDAS e nella FRATRES le associazioni più rappresentative, assegnando loro, conseguentemente, pari numero di componenti. Ciò, nel presupposto logico che un'effettiva idoneità all'espletamento dei peculiari compiti di consulenza scientifica propri della commissione costituenda dovesse esser collegato esclusivamente all'alta qualificazione implicitamente connessa alla notoria e comprovata competenza nel settore di tali associazioni, prescindendo da ogni altro tipo di valutazione ritenuto non determinante, quale quello della rappresentatività in base al numero dei donatori iscritti alle singole associazioni, fattore — questo — che non è sembrato un elemento sostanzialmente modificativo delle qualità richieste, e che, tuttavia, ha assunto un ruolo concorrente ai fini dell'individuazione di dette associazioni.

Va precisato, peraltro, che non corrisponde al vero la lamentata assegnazione di un solo posto in commissione alla rappresentanza dell'AVIS, non potendosi obiettivamente, ignorare come il professor Erasmo Baldini, formalmente nominato a seguito di designazione del consiglio sanitario nazionale fra i quattro rappresentanti di regioni o province autonome, figurasse, in realtà, fra i designati della stessa AVIS. Neppure si deve dimenticare, infine, che quest'ultima annovera, del resto, fra i componenti della commissione anche il direttore del proprio centro scientifico di Torino, che è stato

nominato — come in certo qual modo adombrato nell'interrogazione — quale esperto designato dal ministro della sanità.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

BERSELLI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

negli anni Venti e Trenta il Bologna Football Club era una delle società più famose del mondo;

vince infatti allora, tra l'altro, ben sei scudetti nazionali e due Coppe Europa, equivalenti all'attuale Coppa dei Campioni;

ad essa però fu ingiustamente tolto lo scudetto del 1927;

in quell'anno il campionato si concluse infatti con il Torino al primo posto, ma il titolo non fu assegnato per un episodio di corruzione accertato a carico della società granata;

il Bologna si classificò al secondo posto;

in tutte le competizioni sportive all'atleta od alla squadra squalificata subentra, notoriamente e sempre, l'atleta o la squadra che segue in graduatoria, sicché si sarebbe dovuto assegnare lo scudetto alla società rossoblù;

invece ciò non avvenne perché, essendo molti gerarchi dell'epoca emiliani, se non addirittura bolognesi, come Leandro Arpinati, Dino Grandi ed Italo Balbo, ma soprattutto il primo, non si volle apparire sportivamente, *rectius* politicamente, parziali di fronte ad una richiesta peraltro più che legittima;

in tal modo lo scudetto del 1927 rimase inaggiudicato;

a distanza di sessanta anni, in coincidenza con l'auspicato e pressoché certo ritorno del Bologna in serie « A » e nell'approssimarsi dei mondiali del « 90 » che si terranno proprio in Italia ed anche

a Bologna, appare doveroso effettuare un atto di vera e propria, sia pure tardiva, giustizia sportiva riconoscendo al Bologna ciò che indiscutibilmente gli spetta;

tale decisione non potrebbe peraltro venire in alcun modo considerata come dettata da parzialità politica e/o sportiva a favore del Bologna in quanto gli attuali « potentati » politici del calcio sono altrove notoriamente ubicati —:

quali iniziative di sua competenza intende adottare per far sì che il Bologna, sia pure tardivamente, possa fregiarsi di un titolo legittimamente conseguito.

(4-04210)

RISPOSTA. — Circa la mancata assegnazione del titolo di Campione d'Italia nella annata sportiva 1926-27 alla squadra del Bologna il consiglio della Federazione giuoco calcio, sulla base delle determinazioni assunte dalla commissione nominata per l'esame dei fatti in questione, non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

CAMBER. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i magistrati italiani hanno ripetutamente denunciato la drammatica situazione di blocco delle attività giudiziarie, segnatamente nel settore penale: blocco determinato dagli inspiegabili ed ingiustificati ritardi nell'affrontare e risolvere anche i più elementari problemi della giustizia;

le carenze finanziarie che, si dice, impediscono di superare le difficoltà strutturali non costituiscono una giustificazione accettabile, poiché le esigenze della giustizia devono essere tra le più urgenti e, d'altra parte, talune problematiche potrebbero essere risolte senza alcun dispendio di risorse —:

a) quali tempi sono previsti per l'attuazione di provvedimenti atti a snel-

lire l'apparato giudiziario italiano, alla luce del fatto che le esigenze della giustizia, in uno Stato moderno, dovrebbero essere soddisfatte tra le più urgenti;

b) se si intenda dare avvio ad altre riforme urgenti, spesso preannunciate, come in primo luogo l'attuazione dell'articolo 106 della Costituzione, nonché la legge per l'accesso della classe forense alla magistratura, che consentirebbero di sanare alcune carenze strutturali, oltre a costituire il riconoscimento di pari dignità di giudici ed avvocati;

c) infine, se si intenda sottoporre con urgenza al Parlamento provvedimenti e disegni di legge atti a realizzare un assetto stabile e razionale dell'organizzazione giudiziaria in Italia, prima che lo stato di sfascio dell'amministrazione della giustizia si aggravi ulteriormente: cosa di cui il Paese non potrebbe non ritenere responsabile, in primo luogo, il Parlamento. (4-19457)

RISPOSTA. — Il tema affrontato nell'interrogazione si pone da tempo all'attenzione di questa amministrazione che ha in proposito elaborato il disegno di legge n. 2442 del Senato, recante: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia. Tale provvedimento legislativo, esaminato congiuntamente ad altre proposte d'iniziativa parlamentare e licenziato dal Senato della Repubblica nel testo approvato dall'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 1990, è stato trasmesso alla Camera dei deputati con il n. 5159 ed è stato deferito alla Commissione giustizia in sede legislativa.

Gli interventi previsti nel citato disegno di legge hanno in particolare ad oggetto: la semplificazione delle procedure previste dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario per le applicazioni dei magistrati, al fine di garantire una maggiore tempestività d'intervento in caso di riscontrate situazioni di emergenza negli uffici giudiziari; la modifica — da due a quattro anni — del periodo di permanenza minimo dei magistrati nelle sedi giudiziarie al fine di eliminare le

disfunzioni nell'espletamento dell'attività giurisdizionale dovute ad un'eccessiva mobilità; la deroga delle vigenti disposizioni di legge sul divieto di assunzioni e concorsi nel pubblico impiego, per consentire il reclutamento del personale ausiliario indispensabile ad assicurare un'efficiente amministrazione della giustizia.

Un'ulteriore iniziativa legislativa del Ministero di grazia e giustizia, concernente l'istituzione del giudice di pace (disegno di legge n. 1605 del Senato), è stata già esaminata, congiuntamente ad altre analoghe proposte di legge di iniziativa parlamentare (n. 1286 del Senato, dell'onorevole Macis ed altri; n. 1594 del Senato, dell'onorevole Acone ed altri), dalla Commissione giustizia del Senato, in sede referente, che, nella seduta del 18 ottobre 1990, ha approvato il testo unificato proposto dal comitato ristretto. Tale provvedimento legislativo assume particolare rilevanza per la soluzione — ormai improcrastinabile — dei problemi, rilevabili specificamente nel settore della giustizia civile, determinati dall'eccessivo carico di lavoro degli uffici giudiziari. L'istituzione di un nuovo giudice in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 10 febbraio 1989, n. 30, con competenza giurisdizionale in materia civile e penale e con funzione conciliativa in materia civile, costituisce indubbiamente un valido strumento di deflazione del carico di lavoro e dell'elevato numero di pendenze che attualmente affligge gli uffici di pretura.

Relativamente alla richiesta di urgente attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, formulata nell'interrogazione, si osserva che la complessa problematica concernente la chiamata all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, di professori universitari ordinari in materie giuridiche e di avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, è stata oggetto di attento esame da parte della competente direzione generale di questo ministero che — nonostante che autorevoli voci si siano ripetutamente espresse nel senso del carattere immediatamente operativo della norma costituzionale — ha optato per la necessità di un intervento legislativo

inteso a regolamentare i criteri per la designazione, la quota dei nominandi e lo status giuridico dei designati (durata dell'incarico, progressione in carriera, diritto di elettorato per il Consiglio superiore della magistratura, controllo disciplinare). In tal senso l'ufficio legislativo di questo ministero sta appunto provvedendo.

Per completezza si segnala, infine, che in data 5 febbraio 1988 è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 2303 (onorevole Pedrazzi Cipolla ed altri) recante: Norme per la designazione dei componenti laici all'ufficio di consigliere di Cassazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CANNELONGA, GALANTE e BARGONE. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Per sapere — premesso che:

un « appunto » preparato dal dottor Nicolò Amato, direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, in data 16 luglio 1988, riguardante, tra l'altro, una ipotesi di ristrutturazione del sistema carcerario italiano, è stato in questi giorni trasformato, senza alcuna richiesta di parere al Parlamento, in decreto ministeriale, a firma del sottosegretario per la giustizia Franco Castiglione;

il decreto propone la chiusura di 25 istituti di pena in base ad alcuni criteri e in riferimento ad alcune considerazioni e valutazioni: 1) che la richiesta di chiusura o dismissione di istituti sia avanzata dalla comunità locale; 2) che gli istituti siano di vecchia o vecchissima costruzione che si trovino in « condizioni edilizie non buone o addirittura fatiscenti e richiedano notevoli spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tuttavia sono praticamente insuscettibili di un decisivo miglioramento mentre, per altri versi, una loro sostituzione con strutture nuove non è possibile né utile »; 3) che siano di modestissima portata; 4) che siano collocati in una zona centrale o/c in edifici di valore storico o artistico;

fondati dubbi si possono sollevare sull'inserimento, nell'elenco dei 25 istituti da chiudere di quello di San Severo (FG), proprio in riferimento a detti criteri. Detto istituto è stato costruito nel 1912. È dunque un carcere di media età e risulta essere uno degli istituti di pena meno vecchio tra quelli che si propone di chiudere. Non si trova in condizioni fatiscenti e non è suscettibile di un decisivo miglioramento tanto è vero anche in considerazione della grande mole di opere realizzate nel corso di questi ultimi anni, (anche per l'impulso e la tenacia dell'attuale direttore dottor Umberto Solimene), che hanno trasformato profondamente la casa di pena rendendo più civile e umana la permanenza dei detenuti con un miglioramento delle strutture di sicurezza, dei servizi e dell'efficienza complessiva dell'istituto. Nel corso degli ultimi quattro anni sono state utilizzate risorse finanziarie nell'ordine di circa 2 miliardi per lavori che qui di seguito si elencano: 1) rifacimento cortile passeggio; 2) rifacimento servizi igienici celle e camerette detenuti; 3) rifacimento intonaco interno della sezione; celle camerette servizi; 4) ripristino locale cucina detenuti ed installazione nuova cucina; 5) ripristino ed installazione lavanderia detenuti; 6) costruzione nuova portineria; 7) creazione di una sala biblioteca per detenuti; 8) creazione di una sala ricreativa per detenuti; 9) rafforzamento muro di cinta; 10) rifacimento camminamento ronda; 11) impianto *ex novo* televisione; 12) impianto *ex novo* televisione a circuito chiuso; 13) rifacimento fogne sezione detenuti e intercinta; 14) rifacimento intonaco intercinta; 15) ripristino sala colloquio detenuti; 16) ampliamento caserma agenti; 17) creazione cucina e mensa agenti; 18) creazione di un ufficio per magistrati; 19) ripristino e ristrutturazione uffici di direzione; 20) creazione di un tunnel per passaggio detenuti lavoratori dalla sezione alla cucina detenuti; 21) messa in funzione l'impianto autoclave sollevamento acqua potabile; 22) installazione impianto di riscaldamento; 23) installazione impianto parafulmini; 24)

installazione porte e cancelli in ferro camerette e celle sezione detenuti; 25) totale rifacimento impianto elettrico; 26) installazione gruppo elettrogeno; 27) costruzione finestre in ferro nella sezione detenuti; 28) modifica impianto idrico per il potenziamento riserva acqua potabile; 29) ristrutturazione e ripristino infermeria detenuti; 30) costruzione di un locale per la installazione di una seconda doccia per detenuti; 31) pavimentazione cortile intercinta; 32) pavimentazione e rifacimento cortile ingresso istituto; 33) costruzione ed installazione cancello in ferro intercinta; 34) costruzione ed installazione cancello principale istituto con funzionalmento elettronico; 35) creazione di un ufficio di c/c detenuti; 36) creazione di un tunnel per passaggio detenuti dalla sezione alla sala colloqui con i congiunti; 37) costruzione e messa in opera di 5 grossi cancelli in ferro; 38) pavimentazione di tutte le celle del piano terra in pietra di Apricena; 39) pavimentazione in pietra di Apricena di tutto il corridoio della sezione maschile; 40) rivestimento in pietra di Apricena dei corridoi della sezione maschile, dei corridoi cucina detenuti e cucina e mensa agenti; 41) creazione di un reparto isolamento per detenuti; 42) rifacimento tetti sezione detenuti maschile, femminile, e caserma agenti; 43) rifacimento grondaie sezione maschile, femminile e caserma agenti; 44) costruzione di una fogna per convogliare acque piovane; 45) eliminazione di bocche di lupo in tutte le celle e camerette detenuti; 46) installazione ed ampliamento impianto telefonico con creazione di un centralino con due reti e 30 citofoni interni; 47) lavori di ristrutturazione per l'eliminazione dell'umidità negli uffici direzione, celle sezioni maschili e nella sezione femminile detenute; 48) costruzione ed installazione di tutte le finestre in legno con relative grate in ferro in tutti gli uffici;

la chiusura dell'istituto significherebbe buttare al vento non solo tutto il lavoro svolto sul piano materiale ma anche il prezioso impegno, forse di più alto valore, rappresentato dalle volontà di

tanti operatori del settore che si battono per creare carceri il più aderenti possibili alle alte tradizioni giuridiche del nostro paese; 1) nessuno organismo della collettività di San Severo ha chiesto la chiusura del carcere perché in effetti tale struttura non dà alcun fastidio alla città in quanto è collocato, malgrado la crescita della città e la sua estensione verso Torremaggiore, ancora alquanto decentrato (è collocato quasi all'estrema periferia) né occupa edificio di valore storico o artistico; 2) il carcere di San Severo non è di « modestissima portata ». Anzi è il carcere più grande tra i 23 che si propongono di chiudere. In realtà l'istituto, anche a seguito dei lavori di ammodernamento citati, può arrivare ad ospitare fino a 150 detenuti. C'è inoltre da sottolineare che S. Severo si trova al centro di una vasta zona geografica che va dal Gargano a diversi comuni del sud appennino settentrionale fino a importanti comuni dell'alto Tavoliere. Se si dovesse chiudere il carcere di S. Severo alcuni comuni disterebbero oltre 100 chilometri dal carcere di Foggia o da quello di Lucera. Infine non può sfuggire che l'*hinterland* descritto ha un alto indice di criminalità;

una forte opposizione si è sviluppata in questi ultimi mesi rispetto alla proposta di chiusura di detto istituto di pena, per i motivi sopra rapidamente richiamati, da parte di partiti, organizzazioni sindacali, istituzioni;

si comprende così anche il disagio che stanno vivendo oltre i detenuti e i loro familiari, i diretti operatori del settore (direzione personale civile, guardie carcerarie). Si delinea con la chiusura dell'istituto, una prospettiva di trasferimenti di ulteriori lacerazioni di famiglia e di rapporti umani, di difficoltà umane ed economiche —:

se non intenda rivolgere una particolare attenzione, una valutazione più approfondita circa l'inserimento dell'istituto di pena di S. Severo tra quelli da chiudere;

se non ritiene che vi siano molti motivi, molte condizioni oggettive per un ripensamento e per una revisione in fase di attuazione del decreto in premessa citato nel senso dell'esclusione del carcere di S. Severo dall'elenco di quelli da chiudere e per un'accelerazione dei lavori per il suo ammodernamento e la sua efficienza. (4-10027)

RISPOSTA. — La soppressione di alcuni istituti penitenziari, disposta con decreto ministeriale 23 novembre 1988, è correlata all'esigenza di procedere sul piano generale ad una razionalizzazione delle risorse edilizie e ad una migliore distribuzione del personale dell'amministrazione penitenziaria, tenuto conto della generale tendenza verso una progressiva diminuzione della popolazione detenuta soprattutto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 663 del 1986 e n. 330 del 1988, nonché del ridotto grado di utilizzazione a livello penitenziario dei complessi oggetto del provvedimento medesimo. Peraltro, il citato decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1989, intende conseguire anche notevoli economie di costi gestionali e permettere una migliore utilizzazione del personale sia civile che militare, anche in vista della imminente entrata in funzione di alcuni nuovi istituti in via di consegna all'amministrazione penitenziaria.

Per quanto attiene, poi, al programma di interventi realizzati negli ultimi anni presso la casa circondariale di San Severo, si rappresenta che dette opere si erano rese indispensabili al fine di assicurare un apprezzabile livello di vivibilità e funzionalità alle vecchie e fatiscenti strutture del complesso. Peraltro, va rilevato che, considerata la natura degli interventi più significativi eseguiti (ristrutturazione servizi igienici, impianto parafulmini, eliminazione infiltrazione umidità, rifacimento intonaci, eliminazione bocche di lupo) il programma delle opere è valso a conseguire un sensibile risanamento di un immobile comunque appartenente al patrimonio demaniale.

Attualmente, con decreto ministeriale del 23 gennaio 1990 è stata sospesa l'esecuti-

vità del decreto ministeriale 23 novembre 1988, con il quale era stata disposta la soppressione della casa circondariale di San Severo.

In considerazione di quanto rappresentato, l'ufficio competente della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ha invitato la direzione dell'istituto a trasmettere il programma dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, che è stato regolarmente approvato per un importo di lire 33.335.000. Sono, altresì, all'esame del sopraccitato ufficio le pratiche relative al rafforzamento del muro prospiciente l'istituto ed al rifacimento dell'intonaco esterno della sezione maschile. Inoltre, per gli stessi motivi, non è stato adottato alcun provvedimento di trasferimento del personale assegnato alla casa circondariale di San Severo.

Si rappresenta, infine, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 concernente: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l'istituto in questione è stato inserito nell'elenco degli istituti penitenziari destinati ad accogliere i detenuti tossicodipendenti per lo svolgimento dei programmi finalizzati al trattamento e recupero di questi ultimi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CAPANNA e TAMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1987 il signor Corrado Marino denunciava al pretore di Napoli diversi illeciti ed abusi edilizi commessi dai dirigenti del Circolo Canottieri Napoli (CCN) (Procedura sub n. 31 329/87/B — pretura di Napoli — VII sezione penale — antiabusivismo);

in data 27 gennaio 1989 depositava memoria con atti provenienti da altro

contenzioso civile del CCN in cui vi erano le prove degli illeciti denunciati nel giugno 1987;

in data 1° marzo 1989 depositava nuova memoria con ulteriori atti che dimostravano le responsabilità del Circolo in ordine agli illeciti denunciati;

sempre in data 1° marzo 1989 documentava fotograficamente al pretore di Napoli, che nonostante pendesse sul CCN indagine giudiziaria per appropriazione di beni demaniali una nuova pesante cancellata era comparsa sulla scogliera del CCN atta a sottrarre l'uso del bene comune ai cittadini;

gli uffici tecnici competenti del comune di Napoli hanno ben documentato al pretore De Chiara l'insistenza di manufatti abusivi sul terreno dato in concessione al CCN;

solo in data 13 aprile 1989 il pretore eseguiva sopralluogo e la notizia che veniva riportata anche dalla stampa cittadina evidenziava la giustezza della denuncia del giugno 1987;

in data odierna il provvedimento giace ancora in istruttoria;

noti magistrati fanno parte del sodalizio del CCN tra i quali il sostituto procuratore Franco Roberti che mentre indaga sugli abusi edilizi fatti da un altro circolo cittadino « Villa Beck » siede nel consiglio direttivo del Circolo Canottieri Napoli a sua volta inquisito per gli stessi reati;

durante le manifestazioni elettorali il CCN viene dato in uso (non si sa se a pagamento o gratis), ad importanti personalità dello Stato tra cui gli onorevoli Cirino Pomicino e Scotti —:

se condivide il dubbio degli interroganti in ordine alle ragioni delle lungaggini di tale istruttoria (tra l'altro ben documentata), se cioè sia riferibile ai soliti motivi tecnici (enorme mole di lavoro degli uffici giudiziari) oppure sia

un *escamotage* per attendere una eventuale amnistia che ne lasci cadere gli effetti giudiziari;

se il Circolo Canottieri Napoli stia beneficiando di un trattamento di « ri-guardo »;

se la lungaggine dell'istruttoria non alimenti quel senso di sfiducia verso le istituzioni, vanificando l'impegno civico di quei cittadini di Napoli che si battono contro le ingiustizie visto le disparità di trattamento giudiziario che si riferiscono allo stesso argomento (abusivismo ed appropriazione di suoli demaniali) riferendosi gli interroganti all'inchiesta svolta nei confronti dei pescatori ed acquafrescai di Mergellina, quella su « Villa Beck » e quella di cui alla presente interrogazione. (4-14853)

RISPOSTA. — *In data 21 settembre 1989 è stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti del presidente pro-tempore del Circolo canottieri Napoli, siccome imputato del reato previsto e punito dall'articolo 1161 del codice della navigazione. In ordine agli altri illeciti ed abusi edilizi denunciati, è stato pronunciato decreto di archiviazione.*

A tali decisioni si è giunti da parte del magistrato investito del processo dopo una complessa e delicata istruttoria che ha richiesto la collaborazione, rivelatasi talora difficoltosa, degli uffici pubblici interessati.

Una prima richiesta di indagini indirizzata al nucleo regionale di polizia tributaria, infatti, è stata restituita al magistrato procedente per essersi l'organo di polizia dichiarato incompetente a svolgere accertamenti in merito. Inoltre, in data 29 marzo 1988 il pretore ha dovuto sollecitare in modo energico gli uffici comunali per ottenere i rilievi aerofotogrammetrici la cui trasmissione era stata annunciata cinque mesi prima.

Il pretore, pertanto, al fine di constatare de visu l'esistenza degli abusi denunciati e, soprattutto, di accertare se essi fossero stati realizzati sul demanio marittimo, ha ritenuto opportuno accedere ai luoghi di persona il 13 marzo 1989 e non, come rilevato

dagli interroganti, il 13 aprile 1989 e, peraltro, non su sollecitazione in data 1° marzo 1989 del denunciante Corrado Marino, ma, per autonoma iniziativa, a seguito di formale provvedimento del 27 febbraio 1989 notificato a mezzo della polizia giudiziaria.

Da tale sopralluogo e dalla successiva deposizione testimoniale di un tecnico comunale, posto che la quasi totalità degli abusi era apparsa commessa su suolo comunale, emergeva l'impossibilità di perseguire i medesimi, risultando essi consumati vari anni prima della denuncia. Pertanto, in data 19 maggio 1989, veniva emesso mandato di comparizione per il solo reato di natura permanente previsto e punito dallo articolo 1161 del codice della navigazione.

L'imputato, il 20 giugno successivo, chiedeva di essere ammesso all'oblazione ex articolo 162-bis del codice penale. L'istanza veniva respinta il successivo 8 settembre, dopo che era stato chiesto ed acquisito in pari data un secondo certificato penale allo scopo di ritenere con sicurezza l'esistenza della condizione soggettiva ostativa ex articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Per eliminare ogni possibile dubbio, in data 9 settembre, veniva citato un funzionario del consorzio autonomo del porto perché ribadisse l'estraneità delle opere abusive in questione al demanio marittimo, cosa che veniva confermata per iscritto con relazione depositata il successivo 20 settembre.

Da quanto precede sembra potersi affermare che il pretore investito del processo ha fatto quanto doveva in tempi ragionevoli in relazione alle note carenze strutturali della macchina giudiziaria ed alla mole di lavoro svolta dal medesimo magistrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CAPPIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge di riforma della scuola elementare ha previsto il tempo allungato

anziché il tempo pieno; ha previsto anche che il tempo pieno là dove è stato adottato continui ad essere adottato;

questa norma non viene applicata, tanto è vero che nelle grandi città, ed in particolare a Milano, una non corretta attuazione della legge ha creato una situazione grave di disagio sia per gli insegnanti sia per le famiglie;

il provveditore di Milano ha, inoltre, stabilito che vengano subito soppresse 300 classi a tempo pieno. Ciò ha reso la situazione veramente esplosiva tanto che a 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, le famiglie ancora non sanno se i bambini frequenteranno o meno il tempo pieno.

La differenza è notevole: il tempo pieno prevede la frequenza scolastica dalle 8 alle ore 16,30 (prolungato, per chi lavora, alle 17,30) dal lunedì al venerdì, mentre il tempo prolungato prevede un orario dalle ore 8 alle 12,30 e 3 giorni alla settimana il rientro a scuola dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il tempo prolungato inoltre comporta l'impegno costante di una persona che accompagni e riprenda il bambino da scuola, in un continuo andirivieni.

Centinaia di famiglie, dove entrambi i genitori lavorano, vengono colpite da tali provvedimenti, ma — naturalmente — alla fine saranno le donne lavoratrici a sopportarne le conseguenze. Infatti, per consentire ai bambini di frequentare la scuola, le famiglie — ove entrambi i genitori lavorano — saranno costrette ad adottare una di queste soluzioni:

trovare una persona disponibile ad accompagnare il bambino, ma con quali orari e con quali costi economici?

iscrivere il bambino ad una scuola privata;

la madre si dovrà fare carico della situazione e sarà costretta a dare le dimissioni.

Purtroppo quest'ultima sarà la soluzione più seguita, perché la più tranquillizzante per il bambino e la più economica.

In questi giorni a Milano si sono tenute molte assemblee di genitori che hanno denunciato questa situazione, ma sono impotenti di fronte ad essa:

quali iniziative il Dicastero intenda adottare per ovviare a questa grave situazione;

se siano state impartite idonee disposizioni volte ad assicurare alla legge di riforma sulla scuola elementare un'attuazione completa e corretta in tutte le sue parti;

se siano state impartite idonee disposizioni volte ad assicurare, ai sensi della legge, la continuità delle esperienze di tempo pieno già attivate;

ed in particolare, per quale motivo siano state soppresse a Milano ben 300 classi, dal momento che non c'era al riguardo alcun assenso da parte dei genitori. (4-21357)

RISPOSTA. — La legge 5 giugno 1990, n. 148 — Riforma dell'ordinamento della scuola elementare — ha previsto all'articolo 4 l'istituzione di moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi o, qualora ciò non sia possibile, da quattro insegnanti su tre classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo e all'articolo 8 il consolidamento delle attività di tempo pieno (di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820) entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988/89 (nella provincia di Milano pari a 4.187 posti).

La circolare ministeriale n. 170 del 22 giugno 1990 — Prime indicazioni attuative della riforma — ha stabilito che il nuovo ordinamento doveva essere attuato fin dall'anno scolastico 1990/91 secondo il criterio di gradualità, nei limiti delle dotazioni di personale esistente ed, ai fini della determinazione numerica dei posti da istituire per l'attuazione dei moduli, ha previsto che si dovesse considerare il numero complessivo dei posti comunque funzionanti nell'anno scolastico 1989/90. La circolare ministeriale n. 170 consolidava, inoltre, i posti di tempo pieno funzionanti nell'anno

scolastico 1989/90, che nella provincia di Milano erano pari a 4.602. Ciò in applicazione del disposto dell'articolo 15, comma quinto, della legge n. 148 del 1990, il quale prevede che l'attuazione del modulo organizzativo debba avvenire senza ulteriori oneri.

La nuova normativa ha, quindi, comportato una determinazione dell'organico di fatto delle scuole elementari secondo criteri del tutto nuovi rispetto a quelli adottati per la determinazione dell'organico di diritto a seguito della preiscrizione.

In particolare, per quanto riguarda l'istituzione dei posti di tempo pieno, la legge n. 820 del 1971 e la successiva circolare ministeriale n. 256 dell'11 settembre 1985 richiedevano determinati presupposti quali l'adesione delle famiglie e dei docenti alla realizzazione del progetto, ma non ponevano limiti numerici per l'istituzione dei detti posti di tempo pieno.

Nella determinazione dell'organico di diritto 1990/91, pertanto, compilato prima dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 1990, era stata prevista l'istituzione di 4.860 posti di tempo pieno sulla base della normativa precedentemente in vigore. Nella fase di determinazione dell'organico di fatto 1990/91 a seguito della entrata in vigore della legge n. 148 citata ed in applicazione della circolare ministeriale n. 170 del 1990, l'ufficio scolastico provinciale ha potuto consolidare 4.602 posti di tempo pieno (pari al numero dei posti funzionanti nell'organico di fatto 1989/90) e cioè 258 posti in meno rispetto al numero dei posti istituiti in organico di diritto 1990/91.

Si fa notare, al riguardo che la circolare ministeriale n. 170 del 1990 ha ampliato la portata della legge n. 148 del 1990 per quanto attiene al numero dei posti di tempo pieno da consolidare; infatti l'articolo 8 della legge n. 148 del 1990 citata, fissava il limite numerico di tali posti al numero dei posti di tempo pieno funzionanti nell'anno scolastico 1988/89 (pari nella provincia di Milano, a 4.187 posti).

Il provveditorato agli studi in parola, pertanto, applicando correttamente le disposizioni vigenti, ha istituito, nell'organico di fatto 1990/91, 4.602 posti di tempo pieno

secondo criteri concordati con gli ispettori tecnici, e riassunti in una circolare diramata a tutti i capi di istituto il 4 luglio 1990, ove veniva precisato che le attività di tempo pieno attivate dovessero proseguire, previa attestazione di sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 148 del 1990; veniva altresì evidenziato che i posti di tempo pieno ex articolo 1 della legge n. 820 del 1971 erano confermati nella misura determinata dall'organico di fatto 1989/90 nel senso che nell'ambito di ciascun circolo didattico potevano essere attivate classi prime a tempo pieno, in misura non superiore a quante erano complessivamente le quinte uscenti.

Si è quindi proceduto all'istituzione di moduli organizzativi strutturati con tre insegnanti su due classi o quattro insegnanti su tre classi nelle classi prime parallele o, (secondo la norma di cui alla circolare ministeriale n. 170 del 1990), su classi prime e seconde nei plessi non erano presenti classi parallele, prevedendo di utilizzare per la copertura di detti posti, il personale in soprannumero e quello delle dotazioni organiche aggiuntive senza quindi ulteriori oneri finanziari per l'amministrazione.

Nel mese di settembre, poi, il provveditore agli studi — in applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 115 del 30 aprile 1990 — con la collaborazione degli ispettori tecnici, ha proceduto ad una capillare ricognizione di tutti i posti di ogni tipologia (posto classe — moduli — tempi pieni — attività integrative) e, successivamente, alle operazioni di utilizzazione del personale in soprannumero e DOA sui posti disponibili per tutto l'anno, secondo l'ordine delle operazioni previsto dagli articoli 10 e 11 dell'ordinanza ministeriale n. 115 citata.

Dalla ricognizione iniziale, effettuata prima dell'inizio delle operazioni, risultavano disponibili 789 posti comuni di durata annuale, 123 posti comuni di durata non inferiore a cinque mesi e 115 posti di sostegno residuati dopo le operazioni di

conferimento di supplenza annuale ai docenti non di ruolo forniti di titolo di specializzazione.

Il personale soprannumerario da utilizzare era pari a 32 docenti, mentre quello delle dotazioni organiche aggiuntive era pari a 960.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 115 del 1990, si procedeva quindi alla utilizzazione:

dei 32 docenti soprannumerari di posto comune;

dei 586 docenti DOA (in data 2 ottobre 1990) su posti disponibili per l'intero anno;

dei 256 docenti DOA (in data 4 ottobre 1990) su 171 posti di tipologia comune, disponibili per l'intero anno e su 115 posti di sostegno residuati dopo le operazioni di supplenze annuali a personale non di ruolo fornito di titolo;

dei 45 docenti DOA (in data 10 ottobre 1990) su disponibilità sopravvenute (posti resisi disponibili per assegnazione provvisoria di docenti titolari nella provincia di Milano, in altra provincia, esoneri di collaboratori del direttore didattico, eccetera).

Completate le predette operazioni, risultavano non utilizzati 43 docenti DOA che con provveditoriale n. 30810 del 12 ottobre 1990, sono stati messi a disposizione per la loro utilizzazione su eventuali ulteriori posti disponibili nel corso dell'anno scolastico.

Dei 43 docenti suindicati, 25 (alla data del 25 ottobre 1990) sono stati utilizzati su disponibilità sopravvenute per l'intero anno scolastico.

Successivamente si sono verificate altre 15 disponibilità (nove su posti di sostegno, una su posto di istruzione per adulti, due per inidoneità al servizio di due titolari, una per un progetto alunni extracomunitari, tre su posti annuali comuni) su cui sono stati utilizzati altrettanti docenti DOA.

Pertanto alla data del 31 ottobre 1990 il contingente DOA a disposizione si è ridotta

a tre unità, che nelle more di una utilizzazione svolgono attività di supplenza.

Per completare il quadro della situazione il provveditore ha, anche, fatto presente che i 44 docenti trasferiti per compensazione, sono stati tutti utilizzati su posti disponibili.

In provincia di Milano, pertanto, la corretta applicazione della riforma, introdotta con la legge n. 148 del 1990, ha consentito il pieno utilizzo delle dotazioni organiche di personale esistente; una eventuale deroga concessa all'istituzione di posti di tempo pieno avrebbe comportato il conferimento di supplenze annuali su posto comune a personale non di ruolo con conseguente onere finanziario aggiunto ed in contrasto, quindi, con una delle condizioni tassative previste dalla legge per l'attuazione della riforma medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in attuazione del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si è proceduto alla prevista pubblicazione del bando di concorso per l'immissione in ruolo di docenti delle varie scuole, per soli titoli e per titoli ed esami;

il bando suaccennato presenta la grave dimenticanza di non poter far partecipare al concorso i docenti della scuola carceraria sia primaria che secondaria inferiore e superiore, forniti del titolo di specializzazione, i quali hanno insegnato e insegnano tuttora nei penitenziari;

sul piano equitativo sarebbe stato opportuno dare la possibilità di far partecipare anche i docenti delle scuole carcerarie a detto concorso, richiedendo anche per essi il requisito di 360 giorni di servizio, anche non continuativo, prestato in scuola carceraria, computato con riferimento al periodo intercorrente fra

l'anno scolastico 1982/83 e l'anno scolastico 1988/89, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535. E questo come premessa di una riforma della scuola carceraria ritenuta indilazionabile dai docenti degli istituti di pena —

se non ritenga opportuno bandire a parte il concorso riservato ai docenti delle scuole carcerarie, al fine di favorire lo sviluppo di un organico di docenti «esperti», la cui professionalità, essendo impegnati per contratto per un minimo di dieci anni, verrebbe rafforzata ai fini della rieducazione del condannato a cui mirano le leggi sui reclusi. (4-17834)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la scuola elementare, questo ministero, con circolare telegrafica n. 341/Prot.2990 dell'11 ottobre 1990 diretta a tutti i provveditori agli studi, ha a suo tempo chiarito che le disposizioni contenute nel bando dei concorsi per soli titoli andavano applicate anche nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti del ruolo speciale carcerario di tale ordine di scuola.

Ai concorsi in questione i predetti insegnanti hanno potuto ovviamente partecipare a condizione che abbiano potuto dimostrare di aver superato le prove di un precente concorso per esami e titoli, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 10, lettera a)), dell'anzidetta normativa, atteso che da siffatta condizione era possibile prescindere, in sede di prima applicazione, soltanto per i docenti in possesso dei titoli di specializzazione per l'insegnamento ai bambini portatori di handicap, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma secondo, della stessa normativa.

Per quanto si riferisce, invece, al settore dell'istruzione secondaria, va tenuto presente che il vigente ordinamento non prevede titoli di scuole secondarie funzionanti presso istituti carcerari; pertanto nulla impedisce ai docenti impegnati in tali classi

di partecipare, ove siano in possesso degli altri requisiti prescritti, ai concorsi a cattedre per soli titoli, tenuto conto che il servizio prestato presso le medesime classi non risulta diversificato da quello reso in corsi di scuola secondaria ordinaria. Quanto, comunque, all'opportunità di favorire, nello specifico settore, lo sviluppo di un organico di docenti esperti e qualificati, la questione potrà essere esaminata solo in sede legislativa, eventualmente nel quadro di una generale riconsiderazione delle attuali procedure concorsuali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CARIA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se è vero che la sovrintendenza del teatro San Carlo di Napoli, mediante il meccanismo del contratto a termine, fa assunzioni di comodo trasgredendo la legge sul collocamento;

se è vero che nella composizione delle commissioni d'esame del concorso pubblico, a cui l'ente citato intenderebbe far ricorso per sanare le continue trasgressioni alla legge sul collocamento, manca il rappresentante del ministero del turismo e dello spettacolo;

se non ritenga opportuno avviare un'approfondita indagine amministrativa per accertare la legittimità di alcuni provvedimenti che intendono ridurre o abrogare l'efficacia di accordi aziendali sottoscritti dalla sovrintendenza con tutte le componenti sindacali. (4-20754)

RISPOSTA. — Occorre preliminarmente evidenziare il collegamento con precedenti esposti, presentati a questo ministero dalle rappresentanze sindacali aziendali, denunciando un comportamento antisindacale e presunte illegittimità poste in essere nella conduzione dell'ente da parte del sovrintendente. Inoltre, lo stesso interrogante con precedente interrogazione scritta n. 4-13663, chiedeva di conoscere le iniziative adottate al fine di normalizzare i

rapporti tra il sovrintendente e le organizzazioni sindacali che avevano denunciato gravi irregolarità nella gestione del personale.

L'interrogante ha chiesto ora di conoscere nuovamente se questa amministrazione non ritenga opportuno avviare una approfondita indagine amministrativa mirante ad accertare la legittimità di taluni provvedimenti, adottati dall'Ente autonomo teatro San Carlo, tendenti a ridurre o ad abrogare l'efficacia di accordi aziendali sottoscritti dalla sovrintendenza con tutte le componenti sindacali. Al riguardo si fa presente che, con nota del 4 ottobre 1990, protocollo n. 1257/T19, sono stati richiesti idonei elementi di informazione e di valutazione al collegio dei revisori dei conti. Peraltro, con nota del 10 ottobre 1990, prot. n. 03841 il sovrintendente dell'Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli ha affermato il pieno rispetto della normativa sul collocamento oltre che della normativa relativa al blocco del personale dipendente.

Per ciò che, in particolare, concerne il ricorso al meccanismo del contratto a termine, è stato rilevato che le assunzioni, sempre attuate tramite l'ufficio del collocamento, si riferiscono a scritture di personale artistico, professori d'orchestra, tirsicorei, impegnati prevalentemente per brevi periodi e per necessità contingenti. Rileva, altresì, che attualmente sono in corso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania, alcune vertenze giudiziarie aventi ad oggetto la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Nell'interrogazione in questione si chiede inoltre, di conoscere i motivi per i quali nella composizione delle commissioni di concorso non è altresì previsto un rappresentante di questa amministrazione. Al riguardo si fa presente che, così come previsto dall'articolo 1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i membri che compongono la commissione giudicatrice del concorso non è ricompreso un rappresentante di questa amministrazione, mentre è prevista la presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di un membro designato dal consiglio di

azienda e di un membro designato dal complesso professionale interessato.

Occorre, altresì, rilevare che solo talvolta tra i membri che compongono la commissione giudicatrice del concorso, viene ricompreso anche un rappresentante di questa amministrazione e ciò avviene quasi sempre in relazione ai più alti gradi amministrativi previsti in seno all'ente. Inoltre, sembra opportuno sottolineare che impone la presenza di un rappresentante di questo ministero tra i componenti della commissione giudicatrice potrebbe apparire lesivo dell'autonomia dell'ente.

Tanto precisato, si ritiene che il comportamento adottato dall'ente sul punto in questione appare conforme alla norma vigente.

Per ciò che concerne, in particolare, i presunti comportamenti illegittimi, adottati dall'ente e non meglio circostanziati dall'interrogante, si ribadisce che il collegio dei revisori dei conti dell'ente è stato incaricato di effettuare una verifica al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che: la signora Carmela Gravina, nata l'11 luglio 1946 a San Giovanni Rotondo, residente a Milano via Piacenza, 6, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. La signora Gravina prevede il pensionamento per il prossimo anno —:

quali sono le ragioni che hanno impedito la conclusione dell'iter amministrativo;

quali misure intenda prendere affinché si giunga al più presto al relativo decreto. (4-19473)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 della signora Carmela Gravina, cui è stato attribuito il n. 610086 e

per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte della sede INPS di Foggia e la retribuzione, alla data di presentazione della domanda, dal comune di Sesto San Giovanni, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CEROFOLINI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

1) risultano in essere iniziative parlamentari e sportive intese a far rivedere il giudizio che portò a non assegnare il titolo di campione del Torneo di Calcio del 1927;

2) tali iniziative tendono a far riconoscere — alternativamente — alla squadra del Torino o a quella del Bologna (prima e seconda classificata nel campionato 1927) il titolo allora non assegnato;

3) si ritiene giusta l'apertura contestualmente anche di una inchiesta che faccia piena luce e renda conseguente giustizia sportiva in merito agli avvenimenti che travagliarono la conclusione del campionato di calcio 1924-25, conclusosi con la contestatissima vittoria del Bologna;

4) nella stagione calcistica 1924-25 il campionato era strutturato in una Lega Nord divisa in due gironi A e B e in una Lega Sud anch'essa di due gironi. Il Genoa vinse il girone A e il Bologna quello B della Lega Nord. Per stabilire la squadra della Lega Nord, che avrebbe incontrato quella della Lega Sud erano previsti due incontri di andata e ritorno;

5) nel primo incontro il Genoa vinse a Bologna per 2-1. Altrettanto fece il Bologna nell'incontro di ritorno a Genova; si rese necessario uno spareggio che si giocò a Milano. Sul finire di quella partita — col risultato di 2-1 a favore del

Genoa — l'arbitro Mauro, assediato dai tifosi bolognesi penetrati sul campo, convalidò una rete per il Bologna in luogo di un calcio d'angolo precedentemente accordato;

6) a descrivere quei lontani avvenimenti valgono le memorie scritte dello scomparso De Prà leggendario portiere del Genoa e della Nazionale. Diceva De Prà: « L'incontro, che venne giocato il 7 giugno 1925 sul campo di viale Lombardia, allora il più ampio d'Italia, vide alla fine del primo tempo il Genoa in vantaggio per 2-0. Il fattaccio avvenne nella ripresa, dopo che il Bologna aveva accorciato le distanze. Fuga di Muzzioli, ala sinistra del Bologna, con tiro finale da pochi metri, che riuscì appena a deviare in angolo. Fischio di Mauro, il migliore arbitro di allora, che accordò al Bologna il calcio d'angolo. Senonché l'enorme pubblico che era assiepato anche dentro il recinto di gioco, appena dietro le righe, a questo punto invase il campo. Del pubblico faceva parte qualche pezzo grosso della Federazione, quale Arpinati, alla testa dei tifosi bolognesi e Mauro, sbalottato e minacciato, dopo una lunga quanto inutile discussione, concesse la rete per sedare il tumulto, non senza aver avvertito il nostro capitano De Vecchi di considerare terminato l'incontro in quel momento, ed averlo esortato a condurlo a termine per evitare maggiori incidenti. L'incontro terminò con il risultato di 2-2 e non scendemmo neppure in campo per disputare i tempi supplementari, poiché ci sentivamo ormai sicuri di avere la vittoria e lo scudetto, dato che l'incontro con la finalista del Centro-Sud non presentava rischi. Senonché a tavolino Mauro combinò la più grande ingiustizia della sua carriera e della storia del calcio italiano, suggerendo la ripetizione dell'incontro, adducendo il pretesto della presenza di estranei in campo; cosa che, per la verità, fino al momento degli incidenti causati dai tifosi bolognesi non si era verificata, e rimangiandosi la parola data sul campo a Renzo De Vecchi, capitano del Genoa. »;

7) il nuovo incontro di spareggio si giocò a Torino e si concluse sull'1-1; tale risultato restò immutato anche dopo i tempi supplementari;

8) finalmente il 9 di agosto 1925 alle 7 del mattino, a Milano, a porte chiuse, in un esasperato clima di intimidazione politica, ebbe luogo la finalissima con la vittoria per 2-0 del Bologna. Successivamente il Bologna sconfiggendo per 4-0 e 2-0 l'Alba di Roma (finalista della Lega Sud) si aggiudicò lo scudetto per l'anno 1925;

9) le logiche rimostranze dei dirigenti e dei giocatori del Genoa ebbero per loro conseguenze disciplinari e, per De Prà, anche la avvilente esclusione dalla consegna della medaglia d'oro ricordo assegnata ai vincitori del torneo di calcio delle successive Olimpiadi di Parigi. La medaglia a De Prà sarebbe poi stata consegnata dal presidente del CONI avv. Onesti, dopo la Liberazione, a Genova, in occasione di una partita internazionale di calcio —:

quali iniziative di sua competenza intende adottare, in relazione ai richiamati episodi dei tornei di calcio 1925 e 1927, nella esclusiva logica della imparzialità e della giustizia sportiva, per eliminare ogni ombra di dubbio dalla immagine di grandi squadre che tanto hanno dato e tuttora danno allo sport e in particolare al gioco del calcio. L'imminenza del 1993, centenario dell'avvio del gioco del calcio in Italia e centenario altresì del « Genoa » — vincitore di 9 scudetti — e prima squadra di *foot-ball* italiana, contribuisce a dare significato e rilevanza alle auspiccate iniziative ministeriali. (4-04767)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto per l'anno 1924/25, va precisato che non sono mai pervenute alla Federazione italiana gioco calcio (FIGC) istanze e contestazioni da parte del Genoa football club.*

Relativamente alla mancata aggiudicazione dello scudetto per l'anno 1927, il

consiglio della FIGC, sulla base delle determinazioni assunte dalla commissione nominata per l'esame dei fatti in questione, non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: **Muratore.**

CIMA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella fascia costiera che va da Augusta a Siracusa, e che comprende tra gli altri i comuni di Priolo e Melilli, è localizzata la più alta concentrazione di impianti petrolchimici d'Italia;

in tale zona si sono più volte verificati incidenti industriali e incidenti sul lavoro che hanno coinvolto anche la popolazione civile, costringendola in diverse occasioni ad evacuare gli abitati di Augusta, Priolo e Melilli;

il centro abitato di Marina di Melilli è stato quasi interamente raso al suolo perchè non più abitabile;

a Augusta si registra, dal 1980, un tasso di bambini colpiti da malformazioni superiore alla media nazionale;

nella zona in questione vi è una elevatissima mortalità per cancro e si registra un forte aumento delle malattie respiratorie;

tra la fine del 1987 e l'inizio del 1988 oltre quattromila cittadini hanno denunciato con lettera raccomandata al Capo dello Stato e ad altre autorità le continue emissioni di gas inquinanti dalle ciminiere della zona industriale, avvertiti distintamente dalla popolazione in particolare dal venerdì sera alla domenica notte, quando non vengono esercitati controlli;

il pretore di Augusta ha rinviato a giudizio, senza interrogarlo, su segnalazione del vice-questore Edoardo Burrascano, il sacerdote Palmiro Prisutto, espo-

nente del Comitato per la vivibilità, per aver firmato i volantini distribuiti in occasione dell'arrivo nella rada di Augusta della motonave *Deep Sea Carrier*, carica di rifiuti rimandati in Italia nel quadro della vicenda delle «navi dei veleni»;

la «diffusione di notizie esagerate e tendenziose» di cui è accusato Palmiro Prisutto è avvalorata, secondo il dottor Burrascano, dalla «disinformazione» dello stesso, che il 14 settembre 1988 chiamava la motonave *Karim B* anzichè *Deep Sea Carrier*;

le autorità locali e regionali si sono opposte all'attracco della nave emanando anche ordinanze in tal senso;

tutti i documenti delle autorità locali dei giorni immediatamente precedenti quello della distribuzione del volantino parlano della motonave *Karim B*, mentre gli organi di stampa citano la *Deep Sea Carrier* soltanto a partire dal 15 settembre;

in quei giorni era in atto una «copertura» delle destinazioni delle «navi dei veleni» da parte del Governo allo scopo di prevenire manifestazioni contro il loro attracco —

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, per accertare che la segnalazione e il successivo intervento della magistratura non siano dovuti ad intenti persecutori nei confronti di un cittadino impegnato a difesa della salute e dell'ambiente in una situazione di grave degrado ambientale con pesantissime conseguenze sulla salute della popolazione quale quella sommariamente descritta in premessa. (4-17689)

RISPOSTA. — Nella zona costiera compresa tra i comuni di Siracusa ed Augusta è ubicata una consistente concentrazione di industrie petrolchimiche, che, nel corso degli anni, ha mutato profondamente l'assetto socio-economico di parte della provincia.

Al benessere, tuttavia, si è contrapposto un considerevole cambiamento ambientale, che suscita notevoli preoccupazioni da parte degli abitanti di Augusta, Priolo e Melilli. Le possibili situazioni di pericolo per la salute pubblica e la sempre crescente consapevolezza dei cittadini sulle problematiche ambientaliste hanno favorito la nascita di associazioni che si interessano della salute pubblica e della tutela del territorio.

In particolare, in Augusta, opera l'associazione denominata comitato cittadino per la vivibilità Augusta vuole vivere, di cui è promotore il sacerdote Palmiro Prisutto.

*Per quanto riguarda l'attività di Don Prisutto si comunica che essa si è particolarmente evidenziata nel mese di settembre del 1989, allorché ha organizzato una vibrata protesta per il preannunciato attracco nel porto di Augusta della motonave *Deep Sea Carrier*, concretizzatasi anche in volantinaggio con cui si invitava la popolazione di Augusta ad effettuare, tra l'altro, uno sciopero ad oltranza.*

I cennati fatti — anche in considerazione della tensione diffusasi in Augusta — venivano segnalati dal commissariato di polizia di Stato al pretore, il quale rinviava a giudizio il predetto sacerdote per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale.

La pretura circondariale di Siracusa, in proposito, ha comunicato che si è proceduto al rinvio a giudizio di Don Prisutto, sulla base del rapporto inviato dalla polizia di Stato, essendosi ritenuto di poter compiere una più ampia ed approfondita istruttoria sui fatti segnalati in sede dibattimentale, secondo la prassi più usuale nel procedimento pretorile ed in linea con i principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale. Peraltro, nello stesso periodo, al fine di eliminare parte del lavoro arretrato, si è proceduto al rinvio a giudizio degli imputati in numerosi altri procedimenti penali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere

quali provvedimenti urgenti ritenga necessario adottare a fronte dell'allarmante ed inarrestabile diminuzione della popolazione scolastica di lingua italiana in Alto Adige che denuncia, rispetto al 1983, un calo delle iscrizioni del 25 per cento, con la conseguente abolizione di una classe su cinque e la necessaria rinuncia all'apporto di circa 150 insegnanti;

quale sia la valutazione del ministro al riguardo;

se ritenga tale insostenibile situazione imputabile ad una crisi del nostro sistema educativo, o se i motivi di tale defezione, che soltanto nelle scuole elementari ha visto diminuire le iscrizioni dal 21,3 al 16,7 per cento nell'arco degli ultimi sette anni, siano da attribuirsi alla convenienza delle famiglie « italiane » di indirizzare i propri figli nelle scuole di lingua tedesca per i privilegi ed i vantaggi che derivano loro da questo tipo di scelta;

se non ritenga che la situazione citata non possa che, inevitabilmente, condurre ad una progressiva germanizzazione dell'Alto Adige. (4-21622)

RISPOSTA. — Il sensibile calo, registratosi negli ultimi anni nella popolazione scolastica di lingua italiana dell'Alto Adige, è ben noto a questo ministero che segue con vigile attenzione l'andamento delle situazioni che si verificano di anno in anno nelle scuole ed istituti della provincia autonoma di Bolzano.

Alla luce, tuttavia, degli elementi di valutazione acquisiti per il tramite del sovrintendente scolastico di quella provincia è da escludere che il fenomeno lamentato sia da attribuire — così come ipotizzato — ad un presunto travaso di alunni dalle scuole di lingua italiana a quelle di lingua tedesca, fatte salve poche eccezioni la cui consistenza è da ritenere, peraltro, fisiologica e del tutto trascurabile.

Il calo di alunni di cui trattasi è da imputare in effetti — come si desume da una compiuta analisi comparata, attuata attraverso i dati forniti dal competente

ufficio provinciale di statistica — al generale decremento demografico verificatosi negli ultimi tempi in provincia di Bolzano, come in altre province dell'Italia settentrionale, ed i cui effetti si sono inevitabilmente ripercossi nella consistenza della popolazione studentesca ad iniziare dall'anno scolastico 1983/84.

Tale fenomeno — di cui hanno più marcatamente risentito la fascia dell'istruzione elementare prima, e quella dell'istruzione secondaria di primo grado poi — ha interessato del resto anche le scuole di lingua tedesca ubicate nei maggiori centri cittadini, nei quali sia la popolazione di lingua tedesca sia quella di lingua italiana fissano prevalentemente la propria residenza per ragioni di carattere sociale e lavorativo. Né è da ritenere stando agli elementi in proposito acquisiti che le famiglie di lingua italiana verrebbero indotte ad iscrivere i figli nelle scuole di lingua tedesca per presunti vantaggi, che queste ultime offrirebbero, o per un'eventuale carenza di valenza pedagogica nel sistema educativo italiano.

Non pare d'altra parte che, nella fattispecie, ipotesi del genere abbiano concreti motivi di realizzazione, considerato che la specifica competenza attribuita in materia alla provincia di Bolzano, la presenza nel relativo territorio di strutture scolastiche e didattiche garantite dall'ente locale, la cospicua disponibilità finanziaria dello stesso ente per tutto quanto attiene al mondo della scuola costituiscono valide ragioni per ritenere che qualità e strutture dell'insegnamento in tale provincia siano molto elevati.

Per le suesposte considerazioni, non si ritiene che le preoccupazioni espresse abbiano motivo di sussistere, fermo restando che l'evolversi della situazione nelle istituzioni scolastiche della suddetta provincia resta alla costante attenzione di questo ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CRESCO, ALBERINI, BORGOGGIO, CEROFOLINI, PAVONI, DIGLIO, MILANI

e FIANDROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che il signor Bruno Velo, abitante in Schio (VI) di professione commerciante, ha denunciato con ben 11 esposti, inviati al pretore di Schio dottor Antonino Abrami e per conoscenza al procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Vicenza dottor Gianfranco Candiani, la ditta CVE (Costruzione veneta estintori) di Schio (VI) per frode in commercio, alterazioni di marchi industriali e vendita di prodotti industriali con segni mendaci in quanto, secondo il Velo, la predetta azienda non produce affatto estintori bensì commercializza, alterandone le caratteristiche, materiale omologato da altre aziende. Analoga denuncia è stata inoltrata dalla ditta SACEP di Bassano del Grappa (VI) che citava come testimone a favore lo stesso Velo;

la conseguenza, che per la sua paradossalità è stata oggetto di cronaca da parte della stampa locale, è stata una comunicazione giudiziaria al Velo, emessa dalla pretura di Schio, che probabilmente ha equivocato quanto sostenuto nelle denunce scambiando il testimone con l'imputato —:

in quale modo nell'ambito delle proprie competenze, previo accertamento dei fatti descritti, intenda intervenire sulla questione e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per risolverla. (4-17884)

RISPOSTA. — *Il signor Bruno Velo, già amministratore della società CVE di Schio, ma da questa poi allontanatosi e passato ad altra ditta di analoga attività (CIA), inviò a moltissimi organi amministrativi, e infine allo stesso pretore di Schio, innumeri esposti nei quali affermava in sostanza che:*

a) *la CVE vendeva estintori caricati a tribromofluorometano, sostanza pericolosissima e tale da poter cagionare spaventose esplosioni degli apparecchi;*

b) *che gli stessi, mediante etichetta appostavi dalla CVE, figuravano fabbricati*

da quest'ultima, mentre in realtà lo erano, come sarebbe risultato dalla dicitura occultata, dalla ditta SACEP di Bassano;

c) *che, in ogni caso, si trattava di apparecchiature o di parti di esse non omologate.*

Intanto la SACEP, sin dall'ottobre 1988 (mentre le segnalazioni al pretore ad opera del Velo erano avvenute in tempo posteriore) presentava denuncia-querela contro la CVE genericamente assumendo avere la stessa posto in essere atti di turbativa commerciale e concorrenza illecita mediante la sovrapposizione agli estintori a lei forniti proprio dalla SACEP, di etichette ricoprenti la dicitura dell'origine; ed alligava alle querele-denunce foto a prova, indicando a teste il Velo e il titolare di un'officina di carrozzeria che aveva acquistato un estintore dalla CVE.

Il pretore di Schio chiedeva ai carabinieri locali di accertare le precise generalità del legale rappresentante della ditta querelata; e con foglio del 21 aprile 1989 fu risposto da parte della stazione di Schio trattarsi proprio del Bruno Velo, nato a Schio il giorno 1 maggio 1942, ivi residente in viale dell'industria n. 75. In esito a ciò fu inviata comunicazione giudiziaria al predetto ai sensi dell'articolo 304 come mod. del cessato codice di procedura penale, con avviso che erano in corso accertamenti che lo potevano riguardare in ordine alla violazione dell'articolo 517 del codice penale, ossia vendita di prodotti industriali con segni mendaci, secondo la ricordata denuncia del 15 ottobre 1988 (della SACEP).

In tal situazione la richiesta di accertamento delle generalità del titolare dell'impresa veniva rinnovata il 21 aprile 1989 ai carabinieri. In data 27 luglio 1989, gli stessi carabinieri riferivano che il predetto si identificava in persona diversa dal Velo, precisando però che quest'ultimo era stato, fino a poco tempo prima amministratore e legale rappresentante della CVE.

Stante la imminenza e gravità del pericolo di esplosioni, quale rappresentato a suo tempo dal Velo, il pretore dispose perizia sugli estintori in questione ed il

perito accertò che gli estintori in questione non erano affatto pericolosi, anzi erano più sicuri di quelli comunemente in uso e meno costosi di quelli ad anidride carbonica, omologati dai competenti organi; che si trattava di apparecchiature che sino al 31 dicembre 1989 non avevano necessità di omologazione ministeriale; che in effetti sulla dicitura a stampa del corpo dell'estintore e sopra il nome del fabbricante (che non era la CVE) era applicata una etichetta autoadevisa con la dicitura « CVE Costruzione e revisione estintori »; che le valvole e le bocchette comunque non erano di per sé sole soggette ad omologazione.

Da quanto precede deve presumersi che il pretore di Schio non abbia potuto emettere sentenza di proscioglimento istruttoria non sussistendo in atti — e non avendola neppure fornita l'interessato — alcuna prova scagionatrice del Velo, che secondo le implicazioni della querela SA-CEP e sue stesse era amministratore e legale rappresentante della ditta CVE al tempo dei fatti da lui stesso denunciati; molti dei quali si sarebbero verificati nel corso dell'anno 1988 e dei precedenti, mentre la variazione della ragione sociale venne denunciata dal Velo il 5 ottobre 1988 o il 26 ottobre successivo.

Gli atti vennero il 30 dicembre inviati dal pretore di Schio alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa processuale.

Si precisa, infine, che sono stati riuniti al procedimento penale 2540 del 1988 quelli 2595 del 1988, 255 del 1989, 828 del 1989, 20046 del 1989, 20034 del 1989. Anche gli atti contro il nuovo amministratore legale rappresentante della CVE, più volte denunciato dal Velo, sono stati inviati alla suddetta procura.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

D'ANGELO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

il pallone, come il caldo, può colpire violentemente la testa;

di ciò sono rimasti vittime, a giudizio dell'interrogante, anche esponenti dello sport in Italia, e in particolare della Federazione gioco calcio;

le dichiarazioni rese dopo la sconfitta della squadra italiana in semifinale e dopo la conclusione dei mondiali di calcio stanno creando un clima di odiosa polemica tra varie parti del Paese e tra l'Italia ad altre nazioni, come l'Argentina;

il richiamato avvenimento sportivo, che ha richiesto un grande sforzo finanziario da parte della mano pubblica e gravi sacrifici dei cittadini rischia, di determinare effetti opposti a quelli perseguiti sul piano dell'immagine di civiltà e di ospitalità del nostro paese;

a ciò contribuiscono dichiarazioni ed atteggiamenti — seguiti da parte della stampa e della TV nazionale e privata — ad esempio del presidente della FIGC e del sindaco di Roma (ex presidente del CONI), degni di apprezzamento soltanto da quegli italiani maleducati, di cui ha giustamente parlato Giorgio Bocca su *Repubblica* del 10 luglio (dichiarazioni non a caso ben diverse da quelle rese da una persona seria ed educata, qual è Luca di Montezemolo);

tali atteggiamenti irresponsabili stanno facendo diffondere a crescere un clima di incivile intolleranza all'interno e fuori d'Italia, con prevedibili conseguenze di grave entità, specialmente alla ripresa della stagione calcistica;

invece le crescenti manifestazioni di stupidità e di maleducazione (per non parlare di infantile razzismo) verificatesi negli scorsi anni contro i napoletani e la squadra del Napoli in molti stadi dell'Italia settentrionale avrebbero dovuto consigliare ad autorità responsabili di non favorire l'ulteriore esplosione di tale incivile tendenza;

il presidente della Federcalcio, pur restando fermo il suo dovere di applicare

le regole nei confronti di qualsiasi giocatore (Maradona compreso), avrebbe dovuto, secondo l'interrogante, nella presente occasione biasimare anche i suoi tesserati (come il signor Vicini ed il capitano della squadra nazionale), che, con le loro infelici dichiarazioni hanno puerilmente tentato di giustificare la sconfitta, anche con il richiamo ad un preteso scarso calore del pubblico napoletano, alimentando l'attuale diffusa avversione del pubblico del nord verso Napoli ed il Mezzogiorno d'Italia;

il sindaco di Roma (che, peraltro, in precedenza aveva difeso il pubblico napoletano) assurdamente giustifica « la tempesta » di violenza, di stupidità e di maleducazione verso l'Argentina ed i napoletani, da parte di vasti gruppi di tifosi e di una parte degli organi d'informazione, in considerazione del « vento », che avrebbe seminato con alcune discusse dichiarazioni un giocatore di calcio, qual è Maradona;

tali irresponsabili comportamenti danneggiano lo sport, creano le premesse per danni maggiori e, soprattutto, possono contribuire — data l'enorme popolarità del gioco del calcio — ad amplificare l'egoismo destabilizzante ed antidemocratico delle leghe locali —:

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito dei suoi poteri di intervento, per riportare nel mondo del calcio un clima di correttezza e di civile competizione — assicurando anche il regolare svolgimento del prossimo campionato di calcio — affinché questo sport, tanto popolare, contribuisca a consolidare e non a distruggere i vincoli di solidarietà nazionale che devono unire tutto il popolo italiano. (4-20657)

RISPOSTA. — *Questo ministero non ha poteri diretti di intervento in materia. Auspica naturalmente che gli episodi suaccennati non comportino un clima di violenza nell'attuale campionato di calcio.*

Comunque, tenuto conto anche di quanto riferito dalla Federazione gioco cal-

cio tramite il CONI, va precisato che durante la scorsa stagione sportiva sono state deliberate norme sanzionatorie a carico delle società affiliate per la prevenzione e la repressione di fatti violenti, ricordandosi che in particolare sono puniti l'esposizione di scritte, simboli, emblemi o simili invitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale e facendosi presente che le sanzioni per tali violazioni sono state ulteriormente aumentate da quest'annata sportiva.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

Calabrese Carmela, nata a Foggia il 20 settembre 1953, in servizio presso la pretura unificata di Torino, dal primo agosto 1979. Ha presentato ogni anno domanda di trasferimento per la Corte d'appello di Bari. L'ultima domanda presentata, risale a gennaio 1988 per il Tribunale di Foggia e una anche per il Tribunale di Bari;

ad avviso dell'interrogante la Commissione per i trasferimenti sembrerebbe aver assegnato i due posti ad altri candidati conferendo alla scrivente un punteggio inferiore a quello che, secondo la stessa, le spettava —:

se, non si ritiene più facile e più tempestivo il trasferimento « d'ufficio », metodo grazie al quale, più della metà su 20 assunti, contemporaneamente è stata trasferita sia in Puglia che in Sicilia, Calabria e in altre regioni.

(4-11971)

RISPOSTA. — *Carmela Calabrese, segretaria in servizio nella pretura circondariale di Torino, ha presentato nel gennaio 1988 istanza di trasferimento in relazione a due posti vacanti, uno presso il tribunale di*

Bari e l'altro presso il tribunale di Foggia, messi a concorso con telex del 16 gennaio 1988.

La commissione paritetica per i trasferimenti a domanda, composta dai rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, ha formato la graduatoria degli aspiranti sulla base del punteggio attribuito alle singole domande in applicazione dei criteri di massima fissati con decreto ministeriale 23 aprile 1982 ed ha espresso, in sede di comparazione, parere favorevole all'assegnazione del posto vacante nel tribunale di Bari al segretario primo classificato con punti 3,25, e del posto vacante nel tribunale di Foggia alla segretaria prima classificata con punti 2,75.

La concorrente Carmela Calabrese non ha ricevuto il parere favorevole della commissione perché classificata al quinto posto con punti 2,50.

Con telex del 14 febbraio 1990 è stato messo a concorso un posto vacante nella procura della Repubblica per i minorenni di Bari, alla cui assegnazione Carmela Calabrese concorre unitamente ad altri 15 aspiranti.

La citata commissione provvederà all'assegnazione del predetto posto, previa valutazione delle condizioni preferenziali e dei titoli vantati dai singoli candidati.

Allo stato manca la possibilità di operare, anche d'ufficio, il trasferimento richiesto dalla suindicata dipendente, in quanto negli uffici giudiziari di Bari e Foggia non vi sono ulteriori posti vacanti relativi al ruolo di segretario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

DONATI. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

è in fase di costruzione da parte dell'ENEL un elettrodotto della portata di 350.000 volts sulla direttiva Fano-Forlì che andrebbe ad attraversare numerosi centri abitati del riminese;

i tralicci previsti, alti intorno ai quaranta metri con un'apertura di linea di oltre venti metri, in alcuni casi sorgerebbero a ridosso delle civili abitazioni ed impianti produttivi con una pesante servitù sul territorio e correlata ad una evidente deturpazione del paesaggio collinare in presunta violazione dei vigenti piani paesistici;

recenti indagini epidemiologiche hanno evidenziato gli effetti perniciosi dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche anche a bassa frequenza, in particolare l'Environmental Protection Agency statunitense e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno dato l'allarme sui rischi per le popolazioni connessi alla vicinanza di elettrodotti raccomandando che siano costruiti in zone prive di urbanizzazione;

pertanto è in atto una diffusa e civile protesta a tutela della salute e dell'ambiente da parte dei cittadini dell'area interessata che ha avuto, come denunciato in altre occasioni, momenti di tensione in occasione del blocco dei cantieri aperti dall'Ente o dai suoi appaltatori: protesta che peraltro è stata fatta propria ed espressa anche da alcuni enti locali interessati che hanno in alcuni casi adottato provvedimenti cautelari di sospensione delle opere;

a ciò si aggiunga come la questione elettrodotti stia assumendo sempre più una rilevanza nazionale, essendo numerosi ormai in Italia le vertenze territoriali che vedono opporsi cittadini ed enti locali ai progetti e realizzazione di tali opere con gli inevitabili contenziosi giurisdizionali che vengono in vario modo promossi dalle parti interessate —:

quali provvedimenti contingibili ed urgenti intendano assumere affinché siano sospesi i lavori per la realizzazione dell'elettrodotto in questione;

quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere affinché si renda obbligatorio un procedimento di valutazione di impatto ambientale per

queste categorie di opere comprese quelle attualmente in fase di progetto o realizzazione;

quale sia lo stato della ricerca, in Italia ed all'estero, circa i rischi da inquinamento da campi magnetici e quali iniziative il ministro della sanità intenda adottare per chiarire l'entità del rischio e tutelare la salute dei cittadini. (4-21221)

RISPOSTA. — È stato di recente presentato da questo ministero alla Presidenza del Consiglio, un disegno di legge che prevede il recepimento dell'allegato II della direttiva CEE n. 85 del 337; tra le opere elencate sono comprese anche le linee aree per il trasporto dell'energia elettrica. Dovranno però essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i progetti di opere, nell'ambito di quelle elencate, per i quali sarà obbligatorio l'espletamento della VIA.

In merito allo stato della ricerca in Italia e all'estero sulla pericolosità dei campi magnetici generati dagli elettrodotti, non sono pervenuti elementi al riguardo, da parte del Ministero della sanità, chiamato dall'interrogante a rispondere su tale problematica.

Per quanto a conoscenza di questo ministero si fa presente che non esiste in Italia attualmente una normativa che stabilisca limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza bassa, in particolare a 50 HZ (frequenza tipica degli elettrodotti AT ENEL).

Anche in campo internazionale solo pochi paesi hanno adottato norme di legge in proposito. In questo contesto appare particolarmente significativa l'iniziativa dell'IRPA-INIRC (International radiation protection association — International non ionizing radiation committee) che ha recentemente emanato delle linee guida sia pure temporanee, per l'esposizione a campi a 50/60 HZ. Le stesse sono state elaborate sulla base di un'ampia rassegna della letteratura scientifica circa gli effetti biologici e sanitari dei campi in oggetto.

Sebbene i risultati conducano ad ipotesi che meritano ulteriori verifiche, gli studi oggi disponibili non forniscono evidenze convincenti di effetti sanitari e pertanto i risultati degli attuali studi non possono essere assunti a base di misure di sanità pubblica.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1989, è stata istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione per l'esame degli effetti biologici dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti nella quale questo Ministero non era rappresentato: con decreto ministeriale del 20 ottobre scorso si è ritenuto necessario integrare la composizione con un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

I lavori dovranno essere portati a termine entro tre mesi dalla data dell'ultimo decreto.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BRUNO FERRARI e GEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in sede di definizione dell'organico delle scuole elementari per l'anno scolastico 1989-1990, il provveditorato agli studi di Brescia aveva disposto la soppressione del plesso elementare di Gombio, frazione del comune di Polaveno, con conseguente concentrazione dei 24 alunni al capoluogo (Polaveno). Ciò in ottemperanza dalle disposizioni relative alla razionalizzazione dei servizi scolastici. Adducendo motivi connessi alla difficoltà di organizzare il servizio di trasporto, l'amministrazione comunale chiedeva che l'operazione venisse sospesa e rinviata all'anno scolastico successivo, impegnandosi, nel frattempo, a risolvere tali difficoltà;

con nota del 5 giugno 1990 il comune di Polaveno, tuttavia, faceva presente di non poter tener fede a quanto promesso e, adducendo grosse difficoltà nel tener fede agli impegni assunti l'anno prima, chiedeva una nuova sospensione del provvedimento di accorpamento per il

tempo strettamente necessario alla costruzione nel capoluogo di un nuovo edificio scolastico;

l'ispettore tecnico incaricato dal provveditore di svolgere accertamenti, pur rilevando alcune difficoltà logistiche, concludeva la sua relazione sostenendo che l'amministrazione comunale poteva essere in grado di realizzare in tempo utile i servizi necessari per l'attivazione delle due pluriclassi nel capoluogo e di conseguenza invitava nuovamente il comune ad adottare i provvedimenti di competenza conseguenti al già disposto accorpamento del plesso di Gombio;

ad anno scolastico iniziato, con gli alunni dell'ex plesso, di Gombio iscritti nel plesso di Polaveno che non frequentavano (e non frequentano tuttora) le lezioni, e con la tensione che montava ogni giorno di più fra gli abitanti di Gombio, l'amministrazione comunale faceva presente di non essere in grado di predisporre un adeguato servizio di trasporto alunni e trasmetteva una relazione dell'autorità sanitaria locale dalla quale emergeva la scarsa funzionalità igienico sanitaria della scuola elementare di Polaveno —:

se il Ministro interrogato, al quale il provveditore agli studi di Brescia ha trasmesso tutta la documentazione, non ritenga, in via eccezionale, di attivare ancora per un anno il soppresso plesso di Gombio, autorizzando nel contempo l'assunzione di due supplenti annuali dal momento che i docenti ex titolari dello stesso plesso sono stati assegnati altrove e dal momento che il provveditore non può reperire docenti DOA o docenti di ruolo in soprannumero. (4-21968)

RISPOSTA. — *La questione rappresenta ha trovato soluzione in quanto gli allievi della soppressa scuola elementare della frazione di Gombio frequentano regolarmente le lezioni presso il plesso di Ponte Zanano limitrofo a quello di Gombio.*

Tale decisione è stata assunta dal competente provveditorato agli studi di Brescia

d'intesa con la direzione didattica dopo aver interpellato anche i genitori degli allievi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

FILIPPINI, SCALIA, DONATI e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

si ha notizia che in località Pietre Rosse-Capo Milazzo, nel territorio del comune di Milazzo è stata realizzata una strada che collega l'abitato di Sant'Antonio alla località suddetta, in aperta violazione dei vincoli di cui alla legge n. 1497 del 1939 e al decreto del presidente della regione Sicilia in data 27 maggio 1974;

in prossimità della strada suddetta sono stati realizzati ben 14 collettori di scarico di acque reflue in terreno di pertinenza del demanio marittimo;

non risulta sia stata richiesta (e da questa perciò rilasciata) alcuna autorizzazione alla competente autorità regionale;

il pubblico terreno demaniale marittimo è sottoposto ai vincoli previsti dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 nonché dal decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 in data 26 settembre 1984;

a causa delle realizzazioni abusive citate si stanno verificando gravi e vistosi fenomeni erosivi del costone del promontorio di Capo Milazzo che ne pregiudicano ulteriormente la stabilità ed il complessivo stato di conservazione —:

quali iniziative saranno poste in essere per assicurare una adeguata tutela dal punto di vista ambientale alla preziosa zona in premessa, e se non si ritenga opportuno procedere a tutti gli accertamenti del caso onde escludere che si siano verificate irregolarità in sede di

rilascio di autorizzazioni e visti da parte delle competenti autorità locali. (4-22194)

RISPOSTA. — *La regione Sicilia, in data 20 gennaio 1990, ha chiesto all'assessorato al territorio e all'ambiente di adottare provvedimenti diretti ad impedire il prosieguo dei lavori di realizzazione della strada Sant'Antonio-Pietre Rosse a Capo Milazzo, poiché in contrasto con la previsione dello strumento urbanistico vigente nel comune di Milazzo, e contestalmente alla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina di revocare il proprio nulla osta.*

Si fa, poi, presente che il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, in data 14 novembre 1990, con nota n. 5031/SCN/2.3.14, ha chiesto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento di un'istruttoria tecnica che, ai sensi di quanto previsto dal protocollo di intesa Ministero dell'ambiente-Ministero dell'agricoltura e foreste del 24 aprile 1987, dovrà fornire indicazioni sulla valenza naturalistica dell'area e delle componenti il patrimonio naturale nazionale ivi presenti, al fine di valutare la fattibilità della istituzione di un'area protetta nella zona in questione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

GELLI, BENEVELLI e PEDRAZZI CIPOLLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 56 del 18 febbraio 1989, Ordinamento della professione di psicologo, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 febbraio 1989, sotto il titolo « Norme transitorie » prevede, al comma 1 dell'articolo 31, la istituzione dell'albo degli psicologi da parte di un commissario, nominato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, dal presidente del Tribunale dei capoluoghi di regione e province autonome e all'articolo 32 consente la iscrizione su domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla nomina del commissario, di cui sopra, per alcune

categorie aventi diritto ai sensi dei punti: a), b), c), d) di detto articolo;

il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione speciale di esame di Stato — per soli titoli, ex articolo 33 della legge di cui sopra, già fissato con decreto ministeriale del 7 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 1989 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, IV serie speciale, del 17 novembre 1989, è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto ministeriale, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, IV serie speciale, n. 4 dell'8 gennaio 1990, perché in tale data non risultava concluso l'esame di 8.681 domande presentate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 56 del 1989 ai commissari straordinari di Bari, Milano, Napoli, Roma, Venezia —:

se i commissari operanti nelle varie regioni e province autonome hanno concluso le operazioni di esame delle domande pervenute e, in caso affermativo, se hanno provveduto a pubblicare gli albi degli iscritti;

se a richiesta, e ai fini concorsuali, vengono rilasciati attestati di iscrizione all'albo, relativamente al I elenco affisso;

quale quadro complessivo emerge a conclusione di tale fase e più in particolare:

qual è il numero degli iscritti ai sensi dell'articolo 32, in totale e separatamente, nelle varie regioni e province autonome;

quali sono le categorie di appartenenza degli iscritti all'albo ovvero quali e quante sono le tipologie che emergono da titoli ed attestati « di servizio » e/o « di consulenza o collaborazione » ed in particolare: quanti sono tra gli iscritti i laureati e tra questi quanti i laureati in medicina, quanti i laureati e/o specialisti in psicologia, quanti i laureati in scienze umanistiche (pedagogia, scienze dell'educazione, eccetera) od in altri settori;

quanti i non laureati in base al punto d) di detto articolo 32 ed in tale

ambito, di quale tipo di diploma di base, essi siano in possesso;

quanti degli iscritti provengono da enti e servizi pubblici e quanti dal « privato » e quanti fra di loro hanno un rapporto di lavoro dipendente, quanti di consulenza e/o collaborazione;

qual è il numero delle domande di iscrizione all'albo respinte e con quali motivazioni;

quanti i ricorsi inoltrati per la non concessa iscrizione e quanti di questi ricorsi sono stati accolti;

se risponda al vero che:

i criteri adottati per l'ammissione non siano stati omogenei nelle differenti regioni e province autonome;

numerosi attestati presentati ai fini della iscrizione all'albo, ed accolti come validi, siano a firma di docenti universitari, dirigenti di servizi socio-sanitari, della scuola, della giustizia eccetera, da Provveditorati agli studi, in assenza di preciso riferimento a nomine amministrativamente deliberate;

e più in generale, che vi sia stata, così come risulterebbe da casi noti regione per regione, una interpretazione del dettato legislativo poco corretta e ad ogni buon conto sin troppo estensiva della locuzione « attinente alla psicologia » presente ai punti b) e c) dell'articolo in questione;

tenuto conto che:

le finalità che hanno ispirato la legge n. 56 rispondono ad una duplice necessità: quella di riconoscere uno stato giuridico ai laureati in psicologia, ed in regime di sanatoria, a quanti già di fatto svolgono tale attività nei servizi pubblici e nel privato e, nel contempo, quella di garantire una utenza particolarmente delicata, da interventi non qualificati;

il non espletamento, a tutt'oggi, dei compiti previsti dall'articolo 32 e la relativa proroga della presentazione delle domande per l'esame di Stato per soli

titoli in base all'articolo 33, comportano un allungamento di tempi delle norme transitorie, con ritardo nella costituzione dei consigli dell'ordine, con conseguente impossibilità di intervento su una serie di aspetti di regolazione e controllo della professione e, all'interno degli albi degli psicologi, degli elenchi speciali degli psicoterapisti,

se non ritengono:

di dover intervenire con opportuni accorgimenti per evitare, già in questa prima delicata fase di applicazione della legge, che la istituzione dell'Albo degli psicologi finisca, in alcuni casi, con l'ammettere all'esercizio di una professione di tanta responsabilità persone sprovviste dei titoli previsti dalla legge;

di doversi adoperare affinché, anche nella fase *in itinere*, vengano poste in essere modalità interpretative del testo di legge non difformi tra di loro e rispondenti alla logica che lo hanno ispirato;

di dover prendere ogni possibile provvedimento utile per l'applicazione della legge in oggetto, in ogni sua parte, nei tempi previsti. (4-19778)

RISPOSTA. — In quasi tutte le regioni e le province autonome i commissari insediati ex articolo 32 della legge n. 56 del 1989, hanno completato le operazioni di esame delle domande ad essi pervenute. Soltanto il commissario straordinario presso il tribunale di Roma, nonostante ripetuti solleciti, non ha ancora comunicato l'avvenuta conclusione dell'esame delle domande, con la relativa iscrizione e pubblicazione dell'albo degli ammessi. Va in proposito precisato che tale commissario ha trasmesso però un primo elenco, parziale, degli iscritti.

Il commissario straordinario presso il tribunale di Torino, invece, pur avendo comunicato la conclusione delle operazioni, non ha ancora provveduto alla trasmissione dell'elenco degli ammessi.

Ciò premesso, deve ritenersi che, a richiesta degli interessati, i commissari rilascino regolare certificazione dell'avvenuta iscrizione.

Il numero degli iscritti ai sensi dell'articolo 32 legge n. 56 del 1989 è, ad oggi, pari a 10.709 unità, così suddivise:

Sede: Aosta — domande presentate: 23 — domande accolte: 13;

Sede: Ancona — domande presentate: 255 — domande accolte: 220;

Sede: Bari — domande presentate: 665 — domande accolte: 425;

Sede: Bologna — domande presentate: 1.004 — domande accolte: 837;

Sede: Bolzano — domande presentate: 107 — domande accolte: 98;

Sede: Cagliari — domande presentate: 184 — domande accolte: 160;

Sede: Campobasso — domande presentate: 41 — domande accolte: 36;

Sede: Catanzaro — domande presentate: 359 — domande accolte: 260;

Sede: Firenze — domande presentate: 1.257 — domande accolte: 897;

Sede: Genova — domande presentate: 493 — domande accolte: 372;

Sede: L'Aquila — domande presentate: 231 — domande accolte: 163;

Sede: Milano — domande presentate: 2.711 — domande accolte: 2.395;

Sede: Napoli — domande presentate: 604 — domande accolte: 346;

Sede: Palermo — domande presentate: 726 — domande accolte: 388;

Sede: Perugia — domande presentate: 208 — domande accolte: 193;

Sede: Potenza — domande presentate: 78 — domande accolte: 64;

Sede: Roma — domande presentate: 3.307 — domande accolte: 1.527;

Sede: Torino — domande presentate: 1.080 — domande accolte: 924;

Sede: Trento — domande presentate: 126 — domande accolte: 126;

Sede: Trieste — domande presentate: 354 — domande accolte: 294;

Sede: Venezia — domande presentate: 1.394 — domande accolte: 971.

Non si è in grado di precisare a quali categorie appartengano gli iscritti all'albo, quali siano i loro titoli di studio e quale il settore di provenienza, avendo i commissari straordinari comunicato soltanto i dati complessivi riguardanti l'accoglimento e la reiezione delle domande ed essendo tutti i fascicoli in possesso dei commissari medesimi. Analogamente, non è possibile fornire precisazioni in ordine alle motivazioni a corredo dei provvedimenti di reiezione, non avendo gran parte dei commissari fornito tali precisazioni. È in corso, tuttavia, l'acquisizione di tali dati presso gli uffici dei commissari.

Avverso la mancata iscrizione risultano pendenti, ad oggi, 270 ricorsi presso i tribunali amministrativi regionali e 54 ricorsi presso i tribunali civili, essendo sorta una controversia in ordine alla giurisdizione competente all'esame dei ricorsi. Sono inoltre stati proposti sette ricorsi in via amministrativa.

Nulla risulta in ordine a presunte difformità di interpretazione della legge n. 56 del 1989 da parte dei commissari, né in ordine all'adozione di criteri disomogenei da parte di essi.

Questa amministrazione non ha provveduto a proporre direttamente criteri di esame, non potendo essere a conoscenza di tutte le problematiche emerse dall'esame delle domande dei candidati, la cui valutazione non poteva che essere, peraltro, di esclusiva pertinenza dei commissari straordinari.

Quanto all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 33 della legge citata, nel rilevare che la grande quantità delle domande pervenute (circa quattordicimila) ha imposto la istituzione di una commissione ampia, con previsione di varie sottocommissioni, affinché le operazioni possano svolgersi con la maggiore celerità possibile, va precisato che il provvedimento che

istituisce la commissione è ora all'esame della Corte dei conti per il necessario vaglio di legittimità.

La omogeneità dei giudizi di tale organo sarà assicurata dalla predeterminazione di criteri comuni che valgano ad assicurare la uniformità di valutazione anche all'interno delle varie sottocommissioni.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto in data 11 maggio 1990, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, ha costituito la commissione di studio incaricata di predisporre i programmi per l'esame di Stato per la professione di psicologo istituita con legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Successivamente agli adempimenti della predetta commissione si potrà procedere alla emanazione dei provvedimenti di competenza (decreto presidenziale e decreto ministeriale) previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 56 del 1989.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

GUIDETTI SERRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

il carcere Vallette di Torino è di recente costruzione e recentissima ristrutturazione;

risulterebbe che: un muro perimetrale sia inclinato; nella caserma degli agenti vi siano infiltrazioni d'acqua dal soffitto; tutte le serrature siano difettose; siano da rifare tutte le cerniere dei cancelli; nel blocco « C » entri l'acqua dal tetto; molte docce, sia quelle degli agenti che quelle della popolazione detenuta, siano guaste —:

se non ritenga il ministro di dover accertare i fatti sovraesposti e provvedere alle necessarie riparazioni;

se non ritenga di dover istituire un'inchiesta sullo svolgimento dei lavori al carcere delle Vallette, e di individuare

le responsabilità di tale errato svolgimento. (4-11523)

RISPOSTA. — Nel far presente che la competenza dei lavori spetta, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dei lavori pubblici — provveditorato alle opere pubbliche, si comunica quanto segue:

non risultano allo stato incrinature nel muro perimetrale;

non esistono infiltrazioni di acqua nel soffitto della caserma Agenti. Alcuni problemi dovuti alle infiltrazioni sono connessi agli impianti idraulici realizzati per i servizi igienici e docce. Il ripristino dei suddetti impianti è stato previsto nella perizia relativa alla sistemazione delle pareti interne della caserma Agenti;

per quanto riguarda le serrature difettose la competente direzione generale di questo ministero ha autorizzato, su proposta della direzione dell'istituto, la sostituzione, per motivi di sicurezza, delle serrature dei cavetti di tutte le sezioni con altre a doppia mappa a quattro giri, oltre il rinforzo dello sportello degli stessi;

per quanto riguarda le cerniere dei cancelli, nel 1987 venne interessato il provveditorato alle opere pubbliche per il cedimento di alcune cerniere delle porte blindate delle celle detenuti ed il succitato provveditorato dispose la sostituzione con altre più robuste con oneri a carico della ditta appaltatrice.

In data 9 febbraio 1989 la direzione ha comunicato che presso il padiglione « A », utilizzato per ospitare gli imputati appartenenti alle organizzazioni eversive di sinistra nei primi anni del 1980, le serrature incominciano a dare segni di grave usura e ne ha richiesto la sostituzione con un tipo più robusto. È stato chiesto accertamento da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Torino;

per quanto attiene ai guasti alle docce si segnala che la direzione dell'istituto è stata autorizzata a richiedere al provveditorato la redazione completa di perizia per la eliminazione degli inconvenienti, e con-

temporaneamente è stato interessato a far conoscere se per tali disfunzioni si possano ravvisare vizi di costruzione imputabili all'impresa costruttrice.

Si fa presente in proposito che la direzione della casa circondariale di Torino ha, a suo tempo, interessato della vicenda la competente procura della Repubblica, che ha riferito che presso detto ufficio è iscritto un procedimento penale avente ad oggetto la costruzione del carcere Le Vallette sotto il profilo della regolarità degli atti di assegnazione dell'appalto e non dell'imperizia nell'espletamento dei lavori.

Comunque, un'eventuale consulenza tecnica potrebbe prevedere, tra i quesiti, la congruità dei prezzi determinati nonché la coerenza delle opere compiute con quelle previste in capitolato e collaudate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

GUIDETTI SERRA e ARNABOLDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 6 gennaio scorso nella casa circondariale di Cagliari detta « Buon Cammino », nella sezione femminile è stata operata una perquisizione a tutto il raggio;

nel corso di detta perquisizione, secondo quanto lamentano numerose detenute, da parte degli operatori sarebbero stati usati metodi e modi non consentiti, molto vicini all'illegittimità, con comportamenti che offendono la dignità personale e danneggiamento sia pure colposo alle suppellettili di proprietà personale —:

se ritenga di accertare quanto è accaduto e, nel caso risultino vere le circostanze accennate, se ritenga di dover assumere gli opportuni conseguenti provvedimenti. (4-17988)

RISPOSTA. — *Con riferimento al contenuto dell'interrogazione, si comunica che il 6 gennaio 1990 veniva effettuata una perquisizione straordinaria nella sezione fem-*

minile della casa circondariale di Cagliari poiché la direzione di quell'istituto aveva appreso, da informazioni confidenziali, che vi era stata introdotta sostanza stupefacente.

La perquisizione, pur condotta con l'osservanza dei limiti di legge, era necessariamente attenta e scrupolosa con la conseguenza che la particolare minuziosità del controllo, in relazione alle ridottissime dimensioni dell'oggetto da ricercare, determinava visibile disordine.

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente collocata sotto l'etichetta di una gonna jeans inviata ad una detenuta in un pacco proveniente dall'esterno.

Non risulta che nel corso della perquisizione siano stati distrutti o danneggiati oggetti personali (eccezion fatta per due custodie di nastri magnetici ed alcuni pacchetti di pasta alimentare), né risulta che siano stati posti in essere comportamenti lesivi della dignità personale di alcuna detenuta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

LEONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:*

che la legge n. 417 all'articolo 9 stabilisce che a coloro che hanno superato un concorso viene assegnato il 50 per cento dei posti disponibili annualmente;

che la stessa legge ha svolto i suoi effetti nell'anno 1989-90 e nell'anno 1990-91 limitatamente ai docenti; mentre ciò non è avvenuto per i presidi, ai quali è stata assegnata soltanto una minima parte delle presidenze disponibili nell'anno 1990-91;

che la categoria dei presidi idonei inclusi nella graduatoria ad esaurimento — a norma dell'articolo 9 della citata legge — attende che le venga assegnato il 50 per cento dei posti disponibili nell'anno 1989-90 oltre al 50 per cento dei posti disponibili nel corrente anno 1990-91;

che nel corrente anno 1990-91 dovrebbe essere assegnato il 50 per cento di tutte le presidenze effettivamente disponibili, ai presidi idonei inclusi nelle graduatorie, a norma dell'articolo 10 della citata legge —

perché non è stato assegnato ai presidi idonei inclusi nelle graduatorie a norma dell'articolo 9 della legge n. 417, il 50 per cento delle presidenze disponibili nell'anno 1989-90 ed il 50 per cento di quelle disponibili nell'anno 1990-91, facendo scorrere le relative graduatorie sino alla copertura del numero dei posti disponibili, eliminando in tal modo il fenomeno del precariato degli incarichi annuali di presidenza che tanto danno arrecano all'attività scolastica;

se non intenda provvedere a ciò ora — anche ad anno scolastico iniziato — con raggiungimento della sede all'inizio del nuovo anno 1991-92. (4-21641)

RISPOSTA. — *I ritardi verificatisi nell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 357 del 1989 convertito e modificato con la legge n. 417 del 1989 — a proposito dell'immissione in ruolo dei presidi risultati idonei in precedenti concorsi — sono stati determinati sostanzialmente dai tempi tecnici occorsi per l'emanazione dell'apposito decreto, con il quale si sono dovuti previamente determinare, in conformità di quanto stabilito dal 4 comma dello stesso articolo, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie ad esaurimento nelle quali dovevano essere iscritti gli aventi titolo al beneficio in questione.*

Infatti, solo dopo il completo espletamento degli adempimenti preliminari, come sopra prescritti, è stato possibile predisporre, le predette graduatorie che hanno costituito oggetto dei decreti ministeriali emanati in data 8 agosto 1990.

Nelle more della registrazione di tali graduatorie, questo ministero ha intanto proceduto — sulla base della posizione occupata dai singoli aspiranti e delle preferenze dagli stessi espresse — a conferire le nomine a preside in prova che sono state disposte (con riferimento agli anni scola-

stici 1989-90 e 1990-91) secondo la percentuale del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili alla data del 1 settembre 1990, così come prescritto dal 3 comma del succitato articolo 9; è noto che il restante 50 per cento dei posti in parola è riservato alle nomine in ruolo da attribuire a conclusione dei concorsi ordinari banditi con i decreti ministeriali del 27 aprile 1990.

Si fa, infine, presente che nell'anno scolastico 1989-90 si è dovuto procedere, a seguito della proroga di un anno della validità della relativa graduatoria, anche alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso a posti di preside bandito nell'anno 1986.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

LEONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che*

in data 29 marzo 1990 si è svolta la prova scritta degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, indetti con ordinanza ministeriale n. 34 del 21 febbraio 1990, per la classe di concorso A362 (Lingua e letteratura inglese);

una parte (circa seicento) dei candidati ammessi a sostenere la prova nella città di Milano è stata convocata presso il liceo scientifico Donatelli, in viale Campania, alle ore 8.00; i candidati sono stati ammessi all'ingresso alle ore 7.30, ma invitati ad uscire in massa, frettolosamente e senza motivazione alcuna, alle ore 8.00;

solo due ore dopo e a seguito di reiterate e pressanti richieste, i medesimi hanno potuto fare ritorno nelle aule, in una condizione estremamente caotica, che rendeva quasi impossibile a molti il prendere visione dei tabelloni che indicavano — in modo paraltro poco leggibile — l'assegnazione di ciascun candidato alle aule dell'istituto;

la prova di lingua inglese constava di tre temi di carattere letterario e di un

tema di argomento grammaticale, la cui interpretazione ha sollevato problemi e perplessità in molti candidati; vista l'assenza di temi relativi all'inglese commerciale, insegnato negli istituti tecnici e commerciali, benché si trattasse di esame di concorso riservato — la prova scritta si è rivelata fortemente discriminante a favore di quanti avessero fatto pratica di insegnamento nei soli licei —:

se non si ritenga indegno il trattamento riservato ai candidati da parte delle strutture scolastiche ospiti, che hanno rivelato totale mancanza di capacità organizzativa e serietà;

se sia nello spirito dell'articolo 3 del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, con cui si è indetto il concorso in oggetto, discriminare fra insegnanti di una stessa materia, favorendone un'esigua minoranza; se tale discriminazione, infine, non sia imputabile all'intenzione di operare una più severa selezione all'interno di una determinata categoria di aspiranti, solo in ragione della loro forte consistenza numerica. (4-19531)

RISPOSTA. — *Il testo delle prove scritte viene preparato dai competenti organi tecnici di questo ministero, secondo le usuali procedure, in relazione ai programmi di esame della classe di concorso.*

Nel caso specifico, i temi sono stati formulati con riferimento a quella che deve essere la preparazione di un docente di lingue della scuola superiore.

Non sembra che vi siano discordanze tra i temi assegnati e le materie d'esame se si considera che la formulazione dei testi (di letteratura e grammaticale a scelta dei concorrenti) corrisponde inequivocabilmente alla dizione con cui viene indicata la classe di concorso LXII (lingua e civiltà straniera: inglese) e che le prove appaiono appropriate nel contesto di un qualsivoglia insegnamento delle lingue straniere, mentre il tema di inglese commerciale auspicato dall'interrogante avrebbe costituito una scelta specifica.

Quanto al disagio sofferto dai candidati che hanno svolto gli esami presso il liceo scientifico Donatelli di Milano al momento dell'ingresso nell'istituto, esso è stato determinato da un disguido non imputabile alla commissione.

I concorrenti, infatti, convocati per le ore otto, si erano sistemati casualmente nelle aule sin dalle ore 7,30; circostanza questa che ha comportato da parte della commissione, la necessità di disporre l'uscita dei candidati dalle aule e il loro successivo rientro per il prescritto controllo individuale della loro identità.

Il ritardo di un'ora nella dettatura della prova d'esame non è stato determinato solo da tale circostanza, ma anche dai tempi tecnici necessari per la riproduzione dei testi per i circa 600 candidati al fine di porli nelle migliori condizioni possibili di lavoro, vista la peculiarità della materia d'esame.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che*

l'area dell'ex alveo del lago di Bientina, al confine fra le province di Pisa e di Lucca, più usato normalmente a pascolo, e con una vegetazione spontanea di erba ed arbusti sembra divenuto la dimora preferita da numerose specie di uccelli (lo scorso anno ne sono state avvistate ben 84 specie);

per un periodo di circa 5 mesi questo terreno resta parzialmente allagato ed assume un aspetto palustre per cui l'aspetto avio-faunistico del lago di Bientina si caratterizza e si differenzia da tutti i territori circostanti —:

se non si intenda sfruttare le naturali caratteristiche dell'ambiente e con una accorta politica di protezione nella quale dovrebbero essere parti attive la regione Toscana, le province di Pisa e di Lucca ed i comuni interessati, per la creazione di una vasta oasi che costitui-

sca un utile polmone per la conservazione di numerose specie avicole e per la loro acclimatazione. (4-05323)

RISPOSTA. — *Dal 1983 l'area dell'ex lago di Bientina si trova posta in divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. 17 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni. Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 59 del 1989, che modifica ed integra la legge regionale n. 17 del 1980, la competenza per la costituzione di oasi di protezione è delle amministrazioni provinciali: l'amministrazione provinciale di Lucca, già con nota del 4 marzo 1988, ha individuato il territorio dell'ex alveo del lago di Bientina o comunemente chiamato padule del Bientina come area da destinare ad oasi di protezione.*

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MASSANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali siano i motivi per i quali il deposito delle sentenze civili presso il tribunale di Alessandria avviene con ritardi medi di due anni e più;

se tali motivi possano essere riconducibili ad inefficienze operative ben individuabili;

quali iniziative ritenga necessario assumere per porre fine a tale stato di cose, che produce ed incrementa stati di sfiducia da parte dei cittadini nei confronti della giustizia e dello Stato. (4-20830)

RISPOSTA. — *Il presidente della corte di appello di Torino, con riferimento all'interrogazione, ha trasmesso una missiva con la quale il presidente del tribunale di Alessandria ha comunicato che i ritardi nel deposito delle sentenze civili presso il citato tribunale sono da attribuire, senza alcun dubbio ed esclusivamente, alle gravissime difficoltà del tribunale medesimo, provocate dall'eccezionale aumento di lavoro verificatosi negli ultimi anni.*

Lo straordinario incremento degli affari ha gravato soprattutto sui giudici addetti alla prima sezione (ai quali è assegnata la materia del lavoro, di previdenza e delle locazioni, quella fallimentare e ad anni alterni la funzione di tribunale della libertà), a causa anche della vacanza di un posto, ormai però colmata, nella sezione medesima: fattori questi che hanno costretto detti giudici ad un impegno eccezionale per lungo tempo.

In particolare, ne è rimasto oberato il dottor Giuseppe Emiliani, magistrato anziano della sezione, il quale, oltre a provvedere a tutti gli altri affari, è stato officiato a presiedere le udienze penali dibattimentali a settimane alterne ed inoltre ha spesso cooperato alla cura di affari amministrativi relativi all'organizzazione dell'ufficio con il presidente, a sua volta oltremodo gravato — oltre che dall'attività giurisdizionale, aumentata a dismisura nelle controversie di famiglia — dalla congerie degli adempimenti connessi al funzionamento dell'ufficio.

Tanto premesso, si comunica che con nota in data 27 agosto 1990, è stata promossa l'azione disciplinare nei confronti del dottor Giuseppe Emiliani in relazione ai riscontrati ritardi nel deposito delle sentenze civili.

In precedenza era già stato contestato al predetto magistrato il medesimo addebito con le azioni disciplinari esperite in data 16 gennaio 1986 e 29 novembre 1989, ma i relativi procedimenti si erano conclusi con la piena assoluzione del dottor Emiliani, in ragione della valutazione della complessiva attività lavorativa esplicata e delle precarie condizioni di salute nelle quali era risultato versare il magistrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la giunta municipale del comune di Casale M.mo (Pi) facendosi forte del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante: « Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 approfittando della norma che sancisce la possibilità di costruire in zone diverse dai piani regolatori, ha deliberato una mega speculazione edilizia;

la speculazione edilizia è prevista nei terreni di proprietà della Fattoria Surbone e dintorni e consiste in insediamenti edilizi di alcune decine di migliaia di metri cubi con annesse piscine, campi da golf, ed altro;

tutta l'operazione è stata curata dal sindaco di Casale M.mo, dall'assessore ai lavori pubblici, Toninelli, dall'architetto Milanese, dal signor Palermo, e dal segretario di zona del PCI, signor Vanni, nella più assoluta segretezza nell'intento di trovare disinformati i contadini della zona che hanno diritto di prelazione sui terreni;

non appena il signor Marino Favilli, affittuario di un appezzamento di terreno interessato alla speculazione, ha richiesto di poter usufruire del diritto di prelazione, i progettisti hanno tentato di cambiare il progetto per escludere l'appezzamento di terreno stesso;

contestualmente alla presentazione del progetto sono stati predisposti le convenzioni e che tutta l'operazione ha seguito un *iter* inusitabilmente veloce: dopo pochissimi giorni il consiglio comunale ha approvato praticamente senza opposizione; l'associazione intercomunale ha espresso parere in altrettanto pochissimo tempo; dopo due giorni era già alla attenzione del CO.RE.CO.: insomma in 20 giorni tutta l'operazione si è conclusa;

l'esito dell'operazione è legato anche agli scenari elettorali del 1990, tanto che il sindaco di Casale M.mo, professoressa Bendinelli è in procinto di essere candi-

data a primo cittadino del più grande ed importante comune confinante, Cecina, proprio come premio per la sollecitudine con la quale verrebbe realizzata la speculazione —:

se quanto sopra risponda al vero se ritengano giusto ed opportuno che la legge per i campionati del mondo di calcio possa essere usata a fini speculativi in zone che certamente con i campionati stessi hanno poco a che vedere e soprattutto se possa essere usata per favorire la carriera di un esponente politico.

(4-15288)

RISPOSTA. — Nei primi mesi dell'89, la giunta municipale di Casale Marittimo ebbe, effettivamente, una serie di contatti preliminari con l'associazione albergatori della Riviera degli Etruschi, allo scopo di verificare la possibilità di procedere alla costruzione di una struttura ricettiva in quel comune, da realizzarsi con i finanziamenti della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Tale disegno, concepito in sede di esame della variante al vigente piano regolatore, si inseriva in un contesto programmatico più ampio, elaborato dalla predetta amministrazione — con sede a Cecina, operante nella zona marittima compresa tra Livorno e Castagneto Carducci, nonché nella limitrofa fascia meridionale di questa provincia, parallela alla costa tirrenica — che, di fatto, a livello progettuale, incluse anche un'area del comune di Casale Marittimo.

In merito risulta essere intervenuta una sola delibera di quel consiglio comunale (la n. 74, approvata dal CORECO in data 7 luglio 1989), non implicante alcuna decisione, ma limitata ad un generico parere favorevole in ordine al progetto in parola che, del resto, la giunta non ha mai sottoposto all'approvazione della regione Toscana.

Conseguentemente l'intervento non è fra quelli a carattere regionale che hanno ricevuto l'assegnazione dei contributi inerenti il programma per quella regione (de-

creto ministeriale 26 luglio 1990 in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990).

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

non manca giorno in cui il Ministro della sanità non richiami giustamente le UUSLL ad un severo controllo della spesa sanitaria;

i ricettari regionali della Toscana vengono stampati presso la tipografia Boccia di Salerno, privi della numerazione progressiva e non filigranati, come prescrive, invece, la normativa vigente;

il dottor Stefano Narducci, dirigente del Servizio farmaceutico regionale della regione Toscana è nato in Campania —:

se la tipografia Boccia, con sede nella regione campana, sia stata scelta dopo un regolare appalto;

se il dottor Narducci si è occupato personalmente dell'appalto. (4-21638)

RISPOSTA. — *I ricettari attualmente impiegati, ai fini dell'assistenza farmaceutica, presso le varie unità sanitarie della regione Toscana provengono da una fornitura indetta in data 20 giugno 1988, espletata secondo le procedure di cui ella legge n. 113 del 1981 e poi aggiudicata all'impresa Boccia di Salerno — a quanto risulta — nel rigoroso rispetto formale e sostanziale delle procedure di legge.*

Tale ditta fornitrice, d'altra parte, appare di per sé piuttosto qualificata nello specifico settore, rientrando fra i fornitori ufficiali dell'istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Risulta, comunque, che tutta le fasi della gara, fino all'aggiudicazione, hanno interessato esclusivamente l'assessorato regionale bilancio e finanze senza alcun coinvolgimento del funzionario citato nel-

l'interrogazione, il dottor Narducci, che, in ragione dei suoi compiti istituzionali nell'ambito del servizio farmaceutico regionale, è invece dovuto intervenire successivamente, per assicurare l'esecuzione puntuale dei rapporti contrattuali conseguenti all'aggiudicazione.

Riguardo, poi, alle caratteristiche di tali ricettari, si deve considerare che detta forniture, per essere stata avviata anteriormente all'emanazione della normativa sul ricettario standardizzato nazionale, non poteva, evidentemente, esser tenuta ad assicurarne l'applicazione.

Va sottolineato, tuttavia, che la regione Toscana ha, comunque, fatto sì che i requisiti fissati autonomamente per i propri ricettari ne garantissero di fatto la conformità complessive alle prescrizioni del decreto ministeriale 8 luglio 1988, n. 350 per il ricettario nazionale standardizzato, per quanto riguarda, in particolare, i contenuti informativi del modulo, le tecniche di rappresentazione dei campi e la numerazione progressiva delle ricette. Ciò è stato reso possibile dall'esistenza di rapporti di collaborazione della regione con il ministero nella progettazione della modulistica nazionale, tanto che la regione stessa si era indotta ad adottare spontaneamente anche il sistema di lettura ottica delle ricette, in anticipo rispetto agli atti normativi vincolanti.

In sostanza, quindi, l'unico elemento che differenziava i ricettari in esame dallo schema — tipo soltanto successivamente imposto da detto decreto ministeriale era la mancanza del requisito della carta filigranata, previsto per maggior sicurezza.

Anche sotto questo profilo, comunque, la regione Toscana si è, poi, tempestivamente adeguata, conformemente alle surrichiamate disposizioni regolamentari. Infatti, risulta che, approssimandosi il termine di detta fornitura, in base ad accordi intervenuti in data 25 giugno 1990 abbia assicurato l'integrale adeguamento dei propri nuovi ricettari al succitato decreto ministeriale 8 luglio 1988, n. 350, garantendone l'approvvigionamento con l'impiego di carta filigranata, previo affidamento

della relativa fornitura all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Gravaglia.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il servizio farmaceutico regionale della Toscana ha acquistato, tramite il responsabile del settore dottor Stefano Narducci, 12 lettori ottici della CENTRO-MATIC di Capalle (FI), per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche;

il dottor Narducci, in data 17 gennaio 1990, ha inviato una lettera ai presidenti delle UUSSLL della Toscana n. 3 Versilia, n. 4 Castelnuovo Garfagnana, n. 13 Livorno, n. 14 Bassa Val di Cecina, n. 19 Poggibonsi, n. 20/A Montevarchi, n. 21 Bibbiena, n. 22 San Sepolcro, n. 24 Cortona, n. 25 Piombino, n. 26 Portoferraio, n. 30 Siena, n. 31 Monte Pulciano, n. 32 Amiata, informandoli che il servizio farmaceutico regionale aveva già raggiunto l'intesa con le OOSS delle farmacie pubbliche e private di tali province per l'attivazione della rilevazione dei dati della spesa farmaceutica mediante i lettori veloci;

in pratica i lettori ottici vengono affidati ai privati;

i due lettori ottici consegnati alla USL 3 Versilia nel luglio 1989, rimasti inattivi sino all'agosto 1990, dai primi di settembre 1990 sono gestiti ed utilizzati da personale appartenente ad una società privata, creata dalle organizzazioni territoriali dei farmacisti;

tale personale privato elabora ricette già di proprietà della USL 3 Versilia, all'interno degli uffici del servizio farmaceutico dell'ospedale « Tabarracci » di Viareggio —;

se il Ministero della sanità ha autorizzato l'acquisto di 12 lettori ottici alla Regione Toscana;

se è vero che i lettori ottici acquistati dalla Regione Toscana sono costati ognuno circa 250 milioni;

se è vero che in commercio esistono lettori ottici più veloci, tecnicamente più avanzati ed a prezzi inferiori;

se i lettori stessi sono stati acquistati dopo gara oppure a trattativa privata;

se è vero che il lavoro dei lettori ottici potrebbe essere svolto (come per esempio in Emilia Romagna) con normali *computer* e con una spesa molto minore;

chi abbia dato l'autorizzazione di lavorare, utilizzando sofisticati macchinari di proprietà della USL, all'interno di strutture ospedaliere, a persone non dipendenti, né convenzionate, della USL 3 Versilia;

se ritenga opportuno che organizzazioni territoriali di farmacisti diventino controllori della spesa farmaceutica e quindi, nella sostanza di se stessi;

se l'intento dei privati è di entrare, definitivamente, in possesso dei lettori ottici entro il gennaio 1991 utilizzando i finanziamenti che erogherà la Regione Toscana. (4-22070)

RISPOSTA. — *È utile premettere che il problema dell'acquisizione dei lettori ottici è derivato dalla legge 1° febbraio 1989, n. 37, che ha imposto alle regioni di dotarsi dei prescritti sistemi di lettura ottica automatica entro il 30 giugno 1989 con potere sostitutivo del Governo attraverso la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle eventuali regioni inadempienti.*

Risponde al vero che il ministero abbia autorizzato l'acquisto dei dodici lettori ottici, cui si riferisce l'interrogazione, da parte della regione Toscana: ha, infatti, provveduto in tal senso conformemente alle vigenti procedure di legge, chiedendo in particolare al Ministero del tesoro l'erogazione delle somme necessarie e disponibili, trattandosi — per l'appunto — di risorse finanziarie messe a disposizione della stessa regione con vincolo di destinazione.

La spesa complessiva per i dodici lettori, come da relativo progetto di svincolo presentato dalla regione a questo ministero, è stata pari a lire 3.955.560.000, con un costo unitario, quindi, di lire 327.963.333.

Il problema della presunta disponibilità in commercio, ipotizzata nell'interrogazione, di lettori ottici più veloci, tecnicamente più avanzati ed a prezzi inferiori non è posto in termini corretti, poiché si deve considerare che sono le scelte organizzative della regione a predeterminare i presupposti per l'individuazione e la scelta, fra i vari tipi di lettori ottici — come prima aliquota basilare di più immediata acquisizione — sono stati acquistati dalla regione, con atti deliberativi approvati dalla commissione di controllo, attraverso il sistema della trattativa privata, per la quale sussistevano la condizioni prescritte dalla vigente normativa regionale.

L'acquisizione di tali lettori ottici è stato, in particolare, disposto con apposito atto deliberativo della giunta regionale di Toscana, individuando il dottor Narducci (citato nell'interrogazione) come responsabile della puntuale esecuzione del contratto, contestualmente approvato, per la sua qualità di dirigente del servizio farmaceutico. Tutto ciò ha reso possibile collocare due lettori ottici presso l'USL n. 3 della Versilia fin dal 5 settembre 1989.

Al momento, peraltro, la regione ha in fase di avanzata valutazione le offerte presentate dalle imprese fornitrici specializzate, in base all'appalto-concorso successivamente bandito per l'acquisizione degli ulteriori lettori ottici necessari alle proprie esigenze.

Qualsiasi ipotesi o considerazione sulla possibilità o sull'opportunità del ricorso a sistemi alternativi alla lettura ottica automatica (quale quello, citato nell'interrogazione dei computers, verosimilmente riferibile alla digitazione manuale) risulta, in tutta evidenza, inconferente rispetto alle già richiamate e vincolanti disposizioni della legge n. 37 del 1989, che hanno imposto la dotazione di sistemi in grado di assicurare tale tipo di lettura.

È essenziale chiarire, al riguardo, che i lettori ottici di cui le regioni in genere sono

tenute per legge a dotarsi e per i quali è stato a suo tempo autorizzato il finanziamento statale vincolato, sono espressamente intesi ad assicurare la rilevazione rapida ed automatica dei dati delle prescrizioni farmaceutiche, senza alcuna loro elaborazione, che rientra in una fase ben distinta, sotto il profilo logico e procedurale, da quella preordinata all'acquisizione del dato.

L'affidamento dei lettori ottici, contestato nell'interrogazione, alle organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, per tale rilevazione automatica dei dati delle ricette non costituisce certo una soluzione opzionale dell'USL n. 3 della Versilia, bensì è stretta conseguenza dell'attuazione dell'articolo 23 dell'accordo nazionale unico per l'assistenza farmaceutica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94 ed è, poi, previsto dalla legge regionale n. 86 del 1989. L'intesa in tal senso con le organizzazioni sindacali dei farmacisti è stata, quindi, adottata con delibera della giunta regionale n. 11282/28 dicembre 1989, cui è allegato lo schema della relativa convenzione contestualmente approvato. Non si pone, peraltro, alcun problema di evitare che tali organizzazioni dei farmacisti divengano controllori della spesa farmaceutica, come paventato nell'interrogazione, poiché lo specifico accordo e la normativa surrichiamata — per loro tramite — prevedono soltanto l'acquisizione dei dati dalle ricette, laddove è evidente che tale attività di rilevazione non può in alcun modo interferire con l'attività di controllo nel delicato settore, ovviamente di completa ed esclusiva pertinenza di ciascuna unità sanitaria locale secondo le disposizioni in materia vigenti.

È vero, semmai, che siffatti, nuovi sistemi rapidi ed automatizzati di rilevazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche sono stati concepiti dal legislatore proprio per consentire più agevoli, tempestivi ed efficaci controlli da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

MATTIOLI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che la Campania è una delle regioni maggiormente colpite dalla cementificazione selvaggia delle coste.

Si è appreso che nel mese di gennaio sono stati inviati dalla Regione Campania al Ministero del turismo e dello spettacolo circa 600 progetti per infrastrutture da realizzare in occasione dei mondiali '90. In particolare vi sono 16 progetti di deroga al PRG che riguardano l'isola di Capri —:

per quale motivo alla vigilia dei mondiali vengano ancora presentati progetti in base alla legge mondiali '90;

quali provvedimenti si intendano prendere per evitare azioni illegali e deroghe ai piani regolatori. (4-19095)

RISPOSTA. — *Le domande di finanziamento ai sensi della legge n. 556 del 1988, relative alla regione Campania, che riguardano effettivamente circa 600 progetti, sono state presentate a questo ministero entro il 13 aprile 1989, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 5, primo comma del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 di attuazione della legge citata. Dopo la complessa fase istruttoria il relativo provvedimento è stato emesso in data 26 luglio 1990 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.*

Va poi notato che tra i progetti localizzati nell'isola di Capri, sui quali preventivamente la regione Campania ha espresso parere di conformità al piano di sviluppo turistico regionale, è stato finanziato, previa approvazione della conferenza Stato-regioni, un solo progetto-denominato Ri-strutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi dell'Europa Palace Hotel (Anacapri) volto esclusivamente alla ristrutturazione interna di alcuni locali di un albergo.

Non si determina, pertanto, nessuna alterazione del patrimonio paesistico ed ambientale della zona.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

MINOZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da lungo tempo forze politiche, culturali, i *mass-media*, le forze interessate, lo stesso Capo dello Stato riconoscono che nel comparto della giustizia sono aperti acuti e persino drammatici problemi;

sempre di più la giustizia ed il suo funzionamento riguardano la generalità dei cittadini e non solo gli addetti ai lavori e costituiscono un aspetto essenziale della vita istituzionale e sociale del Paese;

per la mancanza di personale e di indispensabili supporti tecnici rischia di essere messa in discussione la validità del nuovo processo penale;

si assiste in molti tribunali ad una continua crescita dei carichi di lavoro a fronte invece di una carenza di personale;

in questo quadro nel tribunale di Prato si rilevano dal 1986 ad oggi i seguenti dati:

cause civili: dalle 6.700 cause pendenti al 31 dicembre 1989 alle 9.297 pendenti al 31 dicembre 1989;

procedure fallimentari: da 804 fallimenti pendenti al 31 dicembre 1986 ai 1.257 pendenti al 31 dicembre 1989;

procedimenti penali (solo 1° grado): dai 441 processi pendenti al 31 dicembre 1986 agli 870 pendenti al 31 dicembre 1989;

a questa enorme crescita di lavoro si oppone un organico di personale che in questi anni si è di fatto ridotto:

immutato l'organico dei funzionari direttivi (3), l'organico della carriera di concetto (10) presenta 2 vacanze (1 posto scoperto, 1 unità distaccata al Ministero e mai sostituita);

l'organico delle carriere esecutive e di IV livello necessita di ulteriori 4 unità non ancora assegnate, ancorché

rientranti nella nuova determinazione delle piante organiche previste dal Ministero;

dai primi di giugno 1990 si è creata una vacanza al vertice del Tribunale con la collocazione in altre sedi del Presidente e del Procuratore della Repubblica —:

se non ritenga la situazione del Tribunale di Prato ormai al limite della sopportabilità e della funzionalità, quali provvedimenti intenda adottare e in quali tempi per colmare i vuoti nella massima dirigenza del Tribunale e fornire tutte le unità lavorative necessarie ad un buon funzionamento del Tribunale e della giustizia nel suo complesso. (4-20349)

RISPOSTA. — La pianta organica del personale della magistratura presso il tribunale di Prato prevede un posto di presidente coperto dal dottor Benito Talarico ivi trasferito dal tribunale di Lucca con decreto presidenziale 13 settembre 1990, cui è stato concesso l'anticipato possesso; un posto di presidente di sezione, coperto e nove posti di giudice, di cui due attualmente vacanti. Una delle vacanze sarà coperta con il trasferimento di un magistrato dal tribunale di Firenze con decreto presidenziale in corso di firma.

La pianta organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie prevede un posto di dirigente, coperto; tre posti di funzionario direttivo, coperti; dieci posti di segretario giudiziario, di cui una unità distaccata presso altra sede ed un posto vacante che sarà coperto con uno dei vincitori del concorso riservato alla regione Toscana per il quale sono in corso di predisposizione le lettere di nomina; tre posti di assistente giudiziario, di cui due vacanti e riservati alla mobilità, uno dei quali sarà coperto con una unità ivi assegnata con decreto ministeriale in corso di firma; ed infine dodici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, di cui uno vacante; e tre posti di dattilografo, di cui due vacanti. Tali ultime tre vacanze non sono state ancora pubblicate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MUNDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

presso i licei scientifici e gli istituti tecnici statali commerciali nautici e per geometri, prestano servizio gli insegnanti tecnico pratici forniti dalle amministrazioni provinciali per legge, trattandosi di un onere dei suddetti enti locali nei confronti della scuola statale;

a tali insegnanti viene applicato il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in virtù della copiosa giurisprudenza dei TAR, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

nonostante ciò vi è un nutrito contenzioso tra tali docenti ed i vari collegi dei geometri i quali pretendono di non iscriverli all'albo motivando che il loro status è incompatibile con la suddetta professione;

la Corte di cassazione — Sezioni unite civili — con sentenza R.G. n. 856/89 del 17 novembre 1989, depositata il 9 marzo 1990, ha accolto il ricorso proposto dal geometra Michele Casadonte, avverso il Consiglio del Collegio provinciale dei geometri di Roma che ne disponeva la cancellazione dall'albo poiché insegnante tecnico pratico in servizio presso l'istituto tecnico statale « Cesare Battisti » di Velletri e come tale stipendiato dall'amministrazione provinciale di Roma;

la Corte di cassazione ha enunciato la seguente massima: « Al personale dipendente dalle Amministrazioni provinciali che svolga attività di docente presso scuole secondarie statali non è applicabile il disposto dell'articolo 241, comma 3, legge comunale e provinciale del 1934, circa l'incompatibilità assoluta con l'esercizio di qualunque attività professionale, ma il combinato disposto degli articoli 92, comma 6, e 118 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che consente, nel concorso di determinate condizioni, l'esercizio di attività professionale, pertanto lo stesso deve essere iscritto all'albo dei geometri, e non deve essere cancellato » —:

se non intenda emanare una circolare sia al consiglio nazionale dei geometri e sia a tutti i collegi provinciali dei geometri d'Italia applicativa della massima espressa recentemente dalla suprema corte e riportata in premessa, evitando così un nutrito contenzioso indubbiamente poco utile sia alla professione *de qua*, o sia ai geometri che legittimamente intendono esercitarla.

(4-20333)

RISPOSTA. — *Premesso che agli insegnanti tecnico pratici dipendenti dalle amministrazioni provinciali in servizio presso alcune scuole statali sarebbe applicabile, per giurisprudenza amministrativa e ora anche della suprema Corte a sezioni unite, non il disposto dell'articolo 247U III e I comma della legge comunale e provinciale del 1934 circa la incompatibilità assoluta con l'esercizio di qualunque attività professionale, ma il combinato disposto degli articoli 92, comma VI, e 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, che consente, con il concorso di determinate condizioni, l'esercizio di attività professionali, si chiede con l'interrogazione se questa amministrazione ritenga di dover emanare una circolare applicativa della massima in parola, indirizzata al consiglio nazionale ed ai collegi provinciali dei geometri.*

Questo ministero, preso atto della pronuncia della corte di cassazione — sezioni unite — n. 1926 del 9 marzo 1990 (gli estremi indicati nella interrogazione sono errati), rileva tuttavia come nel nostro ordinamento una sentenza, benché della suprema Corte a sezioni unite, non sia suscettibile di generalizzata applicazione e che la emanazione della richiesta circolare non rientri nei compiti istituzionali di vigilanza sugli ordini professionali di questo dicastero.

Per quanto attiene più in generale alla dibattuta questione dell'esercizio di attività professionale da parte di pubblici dipendenti, questa amministrazione ribadisce il proprio favore ad una riforma legislativa che disciplini in via generale la materia, rilevando altresì che nello schema di testo

unico sulle libere professioni predisposto da questo ministero è stata affrontata agli articoli 12 b) e 15 la questione dell'attività professionale dei pubblici dipendenti, prevedendosi la possibilità della loro iscrizione negli albi tenuti da ordini e collegi delle rispettive categorie, integrata da apposita annotazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risulta vero che il direttore del Conservatorio di Musica di Cosenza, per qualche allievo, ricorre alla possibilità dell'arrotondamento dello 0,5 per determinare la promozione, pur essendo normativamente stabilito che la valutazione discrezionale del direttore non può comunque modificare l'esito dell'esame o del corso.

(4-21899)

RISPOSTA. — *Si ritiene di dovere anzitutto confermare quanto già fatto presente all'interrogante in sede di riscontro alla precedente interrogazione n. 4-21696 nel senso che non risulta a questo ministero che il direttore del conservatorio di musica di Cosenza abbia posto in essere comportamenti non consoni sotto i vari aspetti all'incarico ricoperto.*

Quanto comunque al fatto che il suddetto direttore sarebbe solito arrotondare fino a punti 0,50 il voto di diploma, nei confronti di alcuni allievi, si osserva che tale possibilità è espressamente contemplata dalla disposizione contenuta nell'articolo n. 233, comma 3 del decreto-legge 5 maggio 1918 n. 1852 che non risulta essere stata a tutt'oggi abrogata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

MUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il signor Reda Antonio — collaboratore amministrativo presso il Conservato-

rio di musica di Cosenza — è sottoposto a procedimento disciplinare senza aver commesso alcuna inadempienza, ma solo perché gli si rimprovera di svolgere con impegno e precisione i propri compiti;

il Reda viene ritenuto colpevole di avere indirizzato al proprio direttore amministrativo una lettera con la quale si scusa di non poter fare una determinata cosa perché destinatario di una diversa direttiva del responsabile dell'Istituto;

in tale circostanza si ravviserebbero gli estremi di una censura al direttore dell'Istituto, che avrebbe di conseguenza promosso l'azione disciplinare;

ridicolo ed assurdo sembra l'atteggiamento dell'ispettorato che, anziché plaudire alla correttezza del Reda, non trova di meglio che formulare i capi di imputazione e notificarli all'interessato, evidenziando una condotta parziale e compiacente che viola le norme (ed offende la coscienza democratica) ed i propri compiti —:

se nell'azione della direzione e dell'ispettorato non colga tutti gli elementi di una persecuzione e di una volontà di intimidazione che non onorano il Ministero e mirano a puntellare una direzione inadeguata e chiacchierata;

se non ritenga altresì necessario, sulla scorta di quanto si sta verificando presso il Conservatorio di Cosenza, rimuovere con urgenza il direttore ed aprire una indagine sulla invadenza e le omissioni dell'ispettorato, che, dopo tanti fatti e procedimenti disciplinari avviati, appare animato non dalla volontà di assicurare la migliore organizzazione ed il migliore funzionamento dell'istituto, ma dall'impegno incomprensibile di dare una protezione smisurata ad una direzione che si sente evidentemente insidiata anche dal saluto che i docenti si scambiano.

(4-21900)

RISPOSTA. — *Negli scorsi mesi, il ministero ebbe a disporre un'accurata ispezione presso il conservatorio di musica di Co-*

senza al fine di fare luce su tutta una serie di situazioni connesse al funzionamento di tale istituzione.

Sulla base degli accertamenti, in tale occasione effettuati, l'ispettorato per l'istruzione artistica di questo ministero ha ritenuto nell'ambito delle proprie competenze istruttorie di assumere talune iniziative, tra le quali appunto quelle concretatesi nella lamentata contestazione di addebiti nei confronti del signor Reda Antonio.

Al riguardo pare opportuno aggiungere che, in presenza di fatti ritenuti disciplinamente rilevanti, quali quelli emersi nel corso della succitata ispezione l'amministrazione a prescindere da eventuali ulteriori verifiche non può esimersi dall'obbligo di porre subito in essere le misure atte ad evitare il deteriorarsi dei rapporti e l'acuirsi dello stato di tensione, tra le componenti della comunità scolastica, sottoposta alla propria vigilanza.

Quanto, infine alle osservazioni contenute nell'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che, al momento, non sono emerse situazioni pregiudizievoli al corretto funzionamento del conservatorio in questione fermo restando che, ove in futuro situazioni del genere dovessero essere effettivamente accertate, non si mancherà di adottare le misure ed i correttivi che saranno ritenuti necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

NAPPI, FERRARA, BELLOCCHIO, BEVILACQUA, ORLANDI e BENEVELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio di Castelvoturno (CE) e con riferimento alla USL 14, agisce il centro di riabilitazione « Bianchi » per portatori di handicap sorto dalla iniziativa della omonima Fondazione;

l'Ente morale senza scopo di lucro è sorto per l'iniziativa diretta di un gruppo di genitori di giovani portatori di handicap;

nel vuoto di iniziative pubbliche che contraddistingue, con un triste primato, la regione Campania tale fondazione e tale centro di assistenza e di riabilitazione rappresentano l'unico punto di riferimento per tantissime famiglie della regione;

dal 7 giugno l'attività assistenziale del centro è sospesa per una protesta del personale medico;

emergono gravi ritardi da parte dell'USL 14 per la corresponsione di contributi economici per l'attività del centro;

dalla stampa emerge che tra i tanti problemi che il centro si trova ad affrontare non sono esclusi quelli riferiti alla azione condizionante dei poteri criminali -:

se siano a conoscenza della situazione;

se e quali iniziative urgenti intendano assumere per consentire la ripresa di attività del centro e il ristabilimento di tutte le condizioni per una durevole e qualitativamente adeguata vita della struttura;

se corrispondano a verità le notizie circa una qualche azione condizionante dei poteri criminali e quali iniziative sono state assunte e si intendono assumere.
(4-20542)

RISPOSTA. - *L'atto parlamentare summenzionato investe aspetti inerenti a funzioni da tempo devolute alle specifiche e dirette attribuzioni delle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale a norma della legge 28 dicembre 1978, n. 833, di esso istitutiva.*

Va detto subito, per dovere di obiettività, che gli elementi conseguentemente acquisiti, attraverso quel commissariato del Governo, da dette autorità non consentono conclusive valutazioni per quanto riguarda le cause della lamentata interruzione dell'attività del centro di riabilitazione per handicappati Bianchi sito nel territorio del comune di Castelvoturno (Caserta). Infatti,

l'assessorato alla sanità dello stesso comune, dopo aver dato atto in generale dell'opera meritoria svolta dal Centro, con finalità essenzialmente riabilitative, nei confronti dei disabili provenienti da varie unità sanitarie locali, parrebbe confermare quanto asserito nelle premesse dell'interrogazione, poiché sostiene che l'attività fu sospesa per malcontento generale dei dipendenti, che, rimasti senza stipendio per un lungo periodo, furono costretti - loro malgrado - ad allontanare gli assistiti dall'istituto. L'attività di quest'ultimo - comunque - è ripresa, e questo è un fatto certo ed indubbiamente positivo, dopo un cambio di gestione verificatosi nel mese di luglio 1990, a far tempo del 18 settembre successivo.

Ad avviso delle competenti unità sanitarie locali n. 14 di Capua, invece, l'interruzione stessa sarebbe stata determinata, anziché dalla protesta del personale medico ivi operante, della necessità di far fruire al personale medesimo il congedo ordinario estivo, realizzando, nel contempo, necessarie opere di ristrutturazione all'interno dell'istituto, mentre ne veniva rinnovato il consiglio d'amministrazione.

La stessa unità sanitaria locale contesta, altresì, che vi siano stati realmente gravi ritardi nella corresponsione al personale delle competenze dovutegli per prestazioni erogate agli assistiti, precisando di aver provveduto a più riprese - nonostante le croniche difficoltà finanziarie - a diversi pagamenti di somme spettanti al Centro di Castelvoturno come finanziamenti, nel modo di seguito illustrato:

con mandato n. 335/10 aprile 1990 lire 108.637.116 a saldo delle fatture nn.ri 1/6/7/8/11/13/14 del 1989, relative a prestazioni nei confronti di pazienti disabili assistiti nei mesi marzo - novembre 1989;

con mandato n. 597/23 giugno 1990 lire 15.825.951 a saldo fatture n. 1/90 relativa al mese di dicembre 1990;

risultano, inoltre, già impegnate ed in attesa di liquidazione le competenze relative al I trimestre 1990, per un importo complessivo di lire 82.715.449.

In ogni caso, è importante rilevare che attualmente il centro fondazione San Francesco — M. Bianchi assiste 50 pazienti ambulatoriali e 45 a semiconvitto, ma in base alla convenzione appositamente stipulata con le unità sanitarie della zona è in grado di offrire assistenza a 200 pazienti ambulatoriali, a 100 pazienti a semiconvitto ed a 12 a convitto, risultando, forse, l'unica struttura sanitaria di quel territorio a non aver problemi di capienza né liste di attesa.

Riguardo, infine, alle ventilata possibilità di eventuali azioni condizionanti, nei confronti del Centro, dei poteri criminali operanti nella zona, non v'è alcuna conferma, ma risulta che il comune di Castelvoturno abbia tempestivamente provveduto — comunque — ad interessare le competenti autorità di pubblica sicurezza per gli opportuni accertamenti e per ogni consigliabile iniziativa di prevenzione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

la Pretura di Siracusa (sezione civile e sezione lavoro) si trova nella paralisi completa per assoluta mancanza di giudici, sia per la copertura ed insufficienza degli organici sia per l'aspettativa per malattia o maternità di due unità —:

quali provvedimenti immediati intenda adottare per coprire gli organici e fare funzionare così due settori vitali della giurisdizione. (4-19966)

RISPOSTA. — *La pianta organica del personale di magistratura della pretura circondariale di Siracusa prevede un posto di consigliere pretore dirigente, coperto, e tredici posti di pretore, di cui cinque attualmente vacanti oltre ad un posto che si renderà vacante a seguito del trasferimento di un magistrato al tribunale di Catania, sezione lavoro, con decreto presidenziale in corso di predisposizione. Due delle vacanze sono state pubblicate sul*

Bollettino ufficiale n. 9 del 1990 ed in data 23 gennaio 1990 è stata inoltrata richiesta al Consiglio superiore della magistratura per la copertura delle quattro ulteriori vacanze.

L'organico del personale di cancelleria e segreteria prevede un posto di dirigente, coperto; cinque posti di funzionario direttivo, coperti; otto posti di segretario giudiziario, di cui due attualmente vacanti che saranno coperti, rispettivamente, con una unità già nominata con decreto ministeriale 20 luglio 1990 e con l'imminente nomina di uno dei vincitori del concorso regionale a undici posti; un posto di assistente giudiziario, coperto; dieci posti di coadiutore dattilografo giudiziario, tutti coperti, oltre ad una unità in soprannumero assunta ai sensi della legge n. 285 del 1977; tre posti di dattilografo coperti; quattro posti di conducente di automezzi speciali che potranno essere coperti con la destinazione di vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1989 (752 posti) o con l'assunzione di aspiranti appartenenti alla categoria degli orfani ed equiparati, di cui all'articolo 8 della legge 24 1968 n. 482, o con il trasferimento del personale in servizio negli uffici giudiziari del nord. Attualmente le vacanze sono state coperte con le assunzioni temporanee previste dalla legge 25 luglio 1989 n. 261. Sono previsti, infine, quattro posti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, di cui uno allo stato vacante che sarà coperto con l'assunzione di un aspirante appartenente alle categorie privilegiate, di cui alla legge n. 482/68 o con il trasferimento del personale che ne abbia fatto eventualmente richiesta.

Quanto sopra premesso, si fa comunque presente che le esigenze rappresentate nell'interrogazione saranno attentamente valutate non appena si provvederà alla ripartizione delle 23 unità di magistrato che residuano dalle 105 portate in aumento, per l'anno 1990, dalla legge n. 32 del 1989, nonché del restante contingente di personale dell'amministrazione giudiziaria portato in aumento, dalla citata legge, per l'anno 1991 (26 unità di magistrato, 18 di assistente giudiziario, 12 di dattilografo, 2

di conducente di automezzi speciali e 5 di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) e delle 853 unità di assistente giudiziario che residuano dalle 1.593 determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

NOVELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito una sollecita nomina del sovrintendente all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino e per conoscere sulla base di quali criteri è stato scelto il commissario alla sovrintendenza. (4-21430)

RISPOSTA. — *La carica di sovrintendente dell'ente autonomo teatro regio di Torino, conferita al signor Ezio Zefferi con decreto ministeriale 24 marzo 1986 è scaduta in data 23 marzo 1990.*

Fin dal 17 febbraio 1990 protocollo n. 253/T.39, il sindaco di Torino venne inviato, in vista della ormai prossima scadenza della carica di sovrintendente, ad attivare il procedimento di cui all'articolo 11 comma 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Il consiglio comunale di Torino non ha potuto provvedere tempestivamente a detto adempimento, a seguito dello scioglimento dello stesso, per le elezioni amministrative tenutesi nella primavera del corrente anno.

Successivamente, con note 2 agosto 1990 protocollo n. 1047/739, n. 20 settembre 1990, protocollo 1187/T39 e, da ultimo, 17 ottobre 1990 protocollo n. 168/T39, il nuovo consiglio comunale è stato sollecitato a provvedere alla designazione del sovrintendente.

Si fa, peraltro, presente che con nota 22 ottobre 1990 protocollo n. 4500, il sindaco di Torino ha comunicato che la designazione in parola risulta iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale di Torino sino da 13 settembre 1990.

Si resta, pertanto, in attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate in detta sede.

Tuttavia, qualora dopo la scadenza dei termini legislativamente previsti dovesse verificarsi un ulteriore ritardo nello adempimento, si provvederà ad attivare la procedura sostitutiva di cui all'articolo 48 della citata legge n. 142 del 1990.

Quanto alla scelta del commissario alla sovrintendenza, si è ritenuto opportuno operare la scelta stessa nell'ambito degli amministratori dell'ente sia per le peculiari difficoltà di gestione, che da qualche anno travagliano l'ente, sia per la brevità che dovrebbe caratterizzare la gestione commissariale stessa.

Peraltro, attesa l'ampia discrezionalità lasciata dal legislatore al consiglio comunale nella scelta dell'organo sovrintendente, questa amministrazione provvederà, non appena perverrà la designazione, alla relativa nomina nella persona che verrà indicata.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

PALMIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a un mese dall'inizio dell'anno scolastico (l'attività didattica inizia, infatti, il 1° settembre) pervengono numerose segnalazioni di una situazione di inefficienza e confusione, soprattutto nelle scuole elementari e medie superiori;

mancano ancora molti supplenti annuali, temporaneamente sostituiti da un carosello di docenti che sono pronti a lasciare le loro classi per sistemarsi nelle sedi definitive. Questa situazione rischia di protrarsi a lungo a causa di colpevoli ritardi di un'amministrazione completamente insensibile alle conseguenze delle proprie scelte sul funzionamento di un servizio che viene definito essenziale solo nella retorica delle circolari e nelle cerimonie rituali —:

1) quali siano le ragioni che non hanno permesso (e non permettono ancora) che tutti gli insegnanti di ruolo e

supplenti siano assegnati alle sedi il 1° settembre, in modo da consentire alle scuole di programmare seriamente la propria attività didattica. L'insegnamento non è infatti una funzione individuale, ma il prodotto di uno sforzo comune;

2) in particolare, per quale motivo il Ministero in indirizzo abbia emanato la circolare n. 210 nel mese di luglio, con la piena consapevolezza dei gravissimi ritardi che la sua applicazione avrebbe causato nelle procedure di nomina dei supplenti annuali da parte dei provveditori;

3) per quale motivo, a conoscenza della gravità dell'attuale situazione, sicuramente segnalata al Ministero dai provveditori e dai dirigenti scolastici, non ha provveduto in via eccezionale a delegare i presidi e direttori alle nomine dei supplenti annuali, in modo da « recuperare », con una procedura d'urgenza, il tempo colpevolmente perduto;

4) per quale motivo non ha, almeno, consentito l'attuazione di procedure eventualmente più celeri di nomina dei supplenti annuali ed invece, imitando il suo predecessore e i gravi danni già procurati l'anno precedente al funzionamento della scuola, ha « copiato » la circolare del 1989 sulla nomina dei supplenti temporanei, causando un incredibile carosello di docenti ridotti all'umiliante funzione di pura e semplice « vigilanza » delle classi, senza alcun credibile impegno didattico e di programmazione, trattandosi di docenti « statutariamente » precari;

5) se il Ministero conosce con precisione il numero delle domande per il concorso ordinario che i giornali dicono essere quasi due milioni e se l'amministrazione è pronta, e con quali mezzi e procedure, ad effettuare con celerità ed efficienza le operazioni concorsuali, tenendo conto che (se le domande fossero effettivamente due milioni) sarà necessario impegnare almeno 30.000 docenti, che dovrebbero essere sostituiti da altrettanti supplenti annuali, con altro e notevole

danno aggiuntivo al già incredibile carosello di inizio d'anno. (4-21603)

RISPOSTA. — Sulle relative problematiche, ho già avuto modo di riferire nel corso delle dichiarazioni rese alla Commissione cultura della Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 18 ottobre us.

Premesso, inoltre che al momento l'assegnazione definitiva dei docenti alle classi è da tempo completata, occorre considerare che gli inconvenienti ed i ritardi registrati nel conferimento delle nomine e delle supplenze hanno trovato sostanzialmente motivazione — così come chiarito nella suaccennata seduta — nella non coincidenza degli organici di diritto con quelli di fatto, determinati, i primi, sulla base di semplici previsioni, ed i secondi sulla base delle esigenze emergenti, all'inizio dell'anno scolastico in relazione all'effettiva consistenza numerica degli alunni.

Ulteriori difficoltà sono peraltro derivate dalla complessità della normativa, in atto regolante il reclutamento dei docenti ed, in particolare, dalla disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito e modificato con la legge n. 417 del 1989, laddove si stabilisce, com'è noto, che le nomine in ruolo devono essere conferite su tutti i posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e su tutti i posti venutisi a costituire, a qualsiasi titolo, successivamente all'effettuazione di tali operazioni.

Dal momento, quindi, che i posti di cui trattasi dovevano essere utilizzati, in via prioritaria, per le nomine dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988 il completamento delle operazioni, necessarie all'avvio del corrente anno scolastico, ha richiesto ovviamente che fossero prima rilevati i posti complessivamente disponibili, su tutto il territorio nazionale, alla data del 31 agosto 1990.

Difficoltà analoghe si sono altresì incontrate per scuola elementare, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma, n. 148 del 1990, la nomina in ruolo degli insegnanti, iscritti nella graduatoria nazionale di cui al succitato articolo

8-bis, ha dovuto essere subordinata alla preventiva acquisizione delle risultanze dei piani provinciali previsti dall'articolo 15 della legge stessa, in conformità delle istruzioni e dei chiarimenti forniti con le circolari ministeriali n. 170 del 26 giugno 1990 e n. 231 del 7 settembre 1990.

Di conseguenza, l'esigenza di procedere alle suindicate rilevazioni, in relazione alla mole delle operazioni da compiere — di particolari complessità a causa delle interconnessioni tra le attività di competenza dell'amministrazione centrale e quelle di pertinenza degli uffici periferici — ha reso inevitabile che il quadro completo della situazione, relativa sia ai trasferimenti sia alle nomine ed alle conseguenti assegnazioni, fosse acquisito solo ad anno scolastico ormai avviato.

D'altra parte, proprio allo scopo di non pregiudicare l'inizio dell'attività didattica, il ministero si è preoccupato, con la circolare n. 233 del 12 settembre 1990, di dare istruzioni ai provveditori agli studi affinché, nelle more dell'espletamento delle sopra ricordate operazioni, i capi di istituto fossero autorizzati a nominare supplenti temporanei.

A quest'ultimo riguardo, occorre osservare che, ai fini di ottenere l'immediata copertura dei posti provvisoriamente liberi, non sarebbe stato, comunque, possibile accelerare le procedure di nomina dei supplenti annuali, così come proposto dall'interrogante, tenuto conto che tali supplenze possono essere attribuite dai competenti provveditori agli studi soltanto dopo la conclusione del conferimento delle nomine in ruolo e previo ulteriore rilevamento dei posti rimasti disponibili nell'organico di diritto e di quelli vacanti nell'organico di fatto.

Desidero, ad ogni modo, far presente che il problema segnalato è alla costante attenzione del ministero che, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato i ritardi e gli inconvenienti sin qui registrati, ha disposto, per il prossimo anno scolastico, l'anticipo dei tempi per l'avvio varie operazioni preliminari le quali, per quanto attiene alla competenze degli uffici centrali, dovranno essere ultimate entro il

30 giugno 1991, in modo da consentire ai provveditori degli studi la tempestiva definizione degli adempimenti di rispettiva competenza.

In ordine, infine, ai concorsi ordinari a cattedra, di cui è cenno al punto 5 dell'interrogazione, le domande di partecipazione pervenute si aggirano intorno al milione (al momento sono in fase di ultimazione i procedimenti di acquisizione informatica) per quanto attiene alle scuole di istruzione secondaria superiore, ed intorno alle 200.000, per quanto si riferisce alle scuole secondarie di primo grado; relativamente a queste ultime, peraltro, il calendario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — quarta serie speciale — del 14 dicembre 1990, nella quale è stato altresì inserito l'avviso circa il rinvio ai prossimi mesi del calendario delle prove relative ai restanti concorsi.

I concorsi in parola — la cui organizzazione è stata decentrata, com'è noto, a livello di uffici scolastici periferici — dovrebbero svolgersi del tutto regolarmente, così come risulta essere avvenuto in occasione delle analoghe procedure concorsuali, espletate negli anni 1983 e 1985.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere:

se la procura della Repubblica di Roma abbia aperto procedimenti penali nei confronti dei responsabili del FORMEZ per il reato di stampa clandestina, in relazione al volume di 352 pagine in carta patinata, con elegante e robusta copertina, dal titolo *Rapporto sull'informatica nelle regioni italiane* (secondo rapporto che, dopo quello edito nel 1985, è stato pubblicato nel 1988) che non reca, contrariamente a quanto prescritto, indicazione alcuna del luogo nel quale è stato stampato e del nome dello stampante;

in ogni caso se risulti:

quanto sia costato il progetto grafico, la stampa, la rilegatura dell'opera;

quante copie ne siano state stampate;

chi lo abbia stampato e dove;

a seguito di quale gara sia stata prescelta la tipografia che lo ha stampato e coloro che a tale gara hanno partecipato quali offerte avevano presentato.

(4-13699)

RISPOSTA. — Il fatto denunciato nell'interrogazione individua non un reato commesso col mezzo della stampa, ma un reato di stampa, di competenza del pretore, si comunica che la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma ha riferito che per tale fatto, allo stato, nulla risulta iscritto nei registri della stessa procura.

Il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per quanto di propria competenza, ha fornito le seguenti notizie, comunicate dal centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

Il volume Rapporto sull'informatica nelle regioni italiane — numero 2 è stato stampato dalla stessa tipografia utilizzata per la stampa del primo rapporto edito nel 1985 (Grafica Salvi di Perugia) per motivi di uniformità grafica con il suddetto primo rapporto e di disponibilità di apparecchiature tecniche adatte alla particolare stampa: il volume è infatti costituito da grafici realizzati con il calcolatore. La sua stampa ha comportato soltanto costi tipografici per un ammontare complessivo (copie n. 5.000) di lire 50.544.000, IVA compresa e nessun costo per il progetto grafico essendo rimasta immutata la impostazione grafica del rapporto edito nel 1985. Per la stampa di detto primo rapporto il FORMEZ effettuò una gara informale alla quale parteciparono la tipografia cui fu affidata la stampa del volume, a motivo del minore costo richiesto, e la tipografia Romana Editrice di Roma; nessuna gara è stata effettuata invece per la stampa del secondo rapporto per i motivi di necessità più sopra prospettati.

Il volume di cui trattasi è stato stampato, come si è detto, in 5.000 copie, ma di esse, in un primo momento, sono state diffuse solo 350, in quanto, non appena accertato che la tipografia aveva ommesso di indicare sul volume il luogo di stampa ed il nome dello stampatore, si è sospesa la diffusione e si è immediatamente provveduto ad inserire con apposito timbro i dati mancanti sul resto della tiratura.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del turismo e spettacolo e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

la città di Napoli soffre di una particolarmente grave carenza di impianti sportivi alla quale si aggiunge l'assurda esosità della amministrazione comunale che ha triplicato i canoni orari richiesti alle società sportive per l'uso degli impianti di sua competenza, come denunciato da uno dei consiglieri comunali del MSI di Napoli, Marcello Tagliatela;

è praticamente pronto, ma non rifinito e completato nei particolari costruttivi e funzionali di scarso costo, il complesso realizzato dal commissariato straordinario di governo per l'edilizia post-sismica, alla via Consalvo, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta: trattasi di un complesso sportivo polifunzionale che consentirebbe l'esercizio della attività ad una miriade di società e di atleti di varie discipline sportive —:

se risultino quali ragioni plausibili abbiano sinora impedito il completamento del complesso in parola;

quale sia l'impresa esecutrice, come sia stata scelta, quale sia l'importo dell'appalto già realizzato e quale quello della parte ancora da completare;

per quale epoca si preveda la entrata in esercizio del complesso sportivo polifunzionale in parola onde possano accedervi le numerose società sportive interessate. (4-15330)

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Napoli ha nel 1989 approvato un aumento ai canoni per l'uso degli impianti sportivi di sua proprietà.

Il comitato provinciale del CONI di Napoli, su richiesta delle federazioni sportive nazionali interessate, è prontamente intervenuto presso il sindaco e gli assessori competenti.

In apposita riunione tenutasi il 4 ottobre 1989 presso il comune, l'assessore alle finanze dottor Salvatore Arnese, dopo aver chiarito che gli aumenti praticati derivano da una precisa disposizione della vigente legge finanziaria che interessa tutti i servizi a domanda individuale, ha dichiarato la sua disponibilità per aumenti più contenuti perseguibili con una riduzione delle spese di gestione.

Tale disposizione deriva dall'applicazione della delibera dell'amministrazione comunale n. 405 del 20 aprile 1989 che determina nella misura del 36,01 per cento la percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che comprendono oltre agli asili, i mercati, le case di riposo, eccetera, anche gli impianti sportivi.

Il dottor Arnese ha quindi dato incarico al direttore degli impianti sportivi dottor Mensitieri di studiare le modalità per giungere ad una riduzione delle spese di gestione.

Si auspica pertanto che i canoni subiscano un ridimensionamento al seguito di tali riduzioni.

Per quanto riguarda l'impianto sportivo di via Consalvo in Napoli, si forniscono le seguenti informative.

Per il suo utilizzo sono state avanzate due richieste: una da parte del centro addestramento ginnastica e un'altra dalla federazione italiana tennis tavolo che prevede l'istituzione di un centro federale.

La superficie che copre la palestra, già provvista di apposita rete perimetrale, è

attrezzata per un campo polivalente idoneo alla pratica di pallacanestro, pallavolo e pallamano.

Tuttavia l'impianto in parola, al 13 ottobre 1990, non era stato ancora collaudato a causa delle varianti che, in corso d'opera, sono state apportate.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

nel giugno 1989 la stampa napoletana riportò la notizia che la Criminalpol aveva trasmesso al sostituto procuratore della Repubblica di Napoli dottor Luigi Gay, un voluminoso dossier dal quale risultavano i nomi di centocinquanta persone, tra gestori ed imprenditori di varie attività, edilizie, commerciali, ricettive, estrattive, sportive, di ristorazione etc. aperte ed avviate molte di esse in possibile collegamento con il riciclaggio di capitali provenienti da attività criminali sul litorale domiziano;

di 22 « imprenditori » veniva richiesta la applicazione della legge Roggioni-La Torre per turbative violente di attività commerciali attraverso intimidazioni e minacce;

93 « imprenditori » avrebbero occupato abusivamente zone demaniali per costruire alberghi e ristoranti;

28 sfrutterebbero cave di sabbia abusive o note come esaurite;

già a marzo inoltre la Criminalpol aveva fatto chiudere decine di stabilimenti belneari abusivi;

in molti casi gli « imprenditori » risultavano in possesso di « regolari » licenze edilizie e commerciali rilasciate dalle competenti amministrazioni comunali nonostante la mancanza dei presupposti di legge —:

esercizio per esercizio, impianto per impianto, struttura per struttura, area per

area: se siano a conoscenza dei nomi degli incriminati;

se siano stati denunciati anche gli amministratori comunali colpevoli di collusioni malavitose e responsabili dell'illegitimo rilascio di concessioni e licenze e per quali comuni;

lo stato dei relativi procedimenti;

se le attività « chiuse » e denunciate siano state impunemente continuate dopo l'intervento della polizia e della magistratura;

se abbiano avuto luogo effettivamente le confische e in quanti casi;

se il demanio pubblico sia stato reintegrato nel possesso;

quale attività od insediamento di quelli in premessa risulti, alla data della risposta, tuttora in essere sul « litorale della camorra ». (4-15909)

RISPOSTA. — Con rapporto della Crimnalpol di Napoli del marzo 1989 venivano denunciate alcune persone per occupazione abusiva di terreno demaniale in località Licola-Varcaturo, violenza privata e illecita concorrenza, in relazione ad attività connesse alla gestione di camping e alla locazione di immobili costruiti abusivamente su detto terreno demaniale.

Da una prima approfondita indagine, e a seguito di contatti avuti dalla procura della Repubblica di Napoli con funzionari della regione Campania (succeduta nella proprietà del terreno demaniale interessato, già dell'opera nazionale ex combattenti), emergeva una situazione generale di estrema illegalità su un vasto territorio demaniale compreso fra i comuni di Castelvolturno, Giugliano e Pozzuoli.

Lidi, camping, ristoranti e anche piccoli alberghi risultavano, nella maggior parte dei casi, non solo privi del tutto di autorizzazione amministrativa, ma costruiti anche su terreno demaniale e in violazione della normativa urbanistica e sanitaria.

Si accertava che, inspiegabilmente, ma da diversi anni, tale situazione non solo si era creata, ma si era anche sviluppata in

maniera del tutto irregolare, beneficiandosi di licenze commerciali concernenti per lo più bar e ristoranti.

Si evidenziava altresì che in numerosi casi i titolari degli esercizi abusivi erano pregiudicati.

L'esiguo numero di agenti di polizia giudiziaria operanti non aveva potuto, evidentemente, impedire il proliferare di detto fenomeno, che avrebbe richiesto una vera e propria sorveglianza permanente.

Con i dati acquisiti, la prosecuzione delle indagini avveniva in una duplice direzione:

da un lato la procura della Repubblica di Napoli procedeva per i reati di sua competenza, laddove si era in presenza di licenze commerciali apparentemente illegittime in considerazione della qualità del terreno su cui sorgeva l'esercizio, peraltro costruito abusivamente;

dall'altro (e riguardava il maggior numero di persone denunciate nel rapporto del giugno 1989) si provvedeva, immediatamente, a stralciare la posizione di tutti quei denunciati che risultavano proprietari di costruzioni abusive e privi del tutto di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, inviando gli atti, per competenza, alla pretura di Marano, anche in ordine ai provvedimenti più urgenti.

Nel frattempo venivano convocati presso la procura della Repubblica di Napoli i carabinieri, la polizia di Stato, i vigili urbani, la guardia forestale, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e l'ufficiale sanitario, ognuno per la parte di sua competenza, perché presa conoscenza, ove necessario, della grave situazione accertata, intervenissero anche di ufficio, là dove si era in presenza di evidenti omissioni penali e amministrative, ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

La procura della Repubblica di Napoli, per quanto di sua competenza, ha proceduto al sequestro di terreni su cui si svolgeva attività commerciale abusiva, al-

l'invio di comunicazioni giudiziarie anche ai pubblici amministratori del comune di Giugliano, competente al rilascio di licenze, e al sequestro della documentazione amministrativa relativa al rilascio di licenze commerciali sospette.

Le indagini sono ancora in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:*

la normativa in ordine all'assegnazione — da parte del capo di istituto — dei docenti alle classi dovrebbe avvenire — sulla scorta della normativa dei decreti delegati nonché del rispetto della ormai costante giurisprudenza (per esempio, sentenze del Consiglio di Stato, sezioni III e VI, dell'anno 1988) rispettando criteri precisi ed invalicabili —:

se quelli di cui sopra sono gli stessi principi ispiratori emanati e seguiti dal Ministero della pubblica istruzione nella disciplina della materia, o se, eventualmente, sia cambiato tale indirizzo amministrativo e giurisprudenziale;

se, oltre alle azioni giurisdizionali, il Ministero è nella condizione di adottare provvedimenti nei confronti di quei capi di istituto i quali usano il proprio potere in maniera personale ed arbitraria nelle suddette assegnazioni. Ciò anche al fine di soccorrere con tempestività ed immediatezza quei docenti vittime delle infrazioni normative, ben conoscendo i tempi piuttosto lunghi della giurisdizione amministrativa e della stessa magistratura ordinaria e che quindi non sono in grado di rendere tempestiva giustizia. (4-22310)

RISPOSTA. — *L'assegnazione dei docenti alle classi è disposta — come già rilevato dall'interrogante — dal capo d'istituto sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte formulate dal collegio dei docenti.*

Avverso i provvedimenti di assegnazione adottati dal capo d'istituto è, comunque sempre ammesso in base ai principi generali dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere:*

se sia informato della lunga e seria vertenza fra alcuni consiglieri e revisori dei conti del comitato regionale della FISE della Sardegna, da una parte ed il presidente dello stesso comitato regionale FISE;

quale sia il risultato delle indagini affidate, con molto ritardo, dalla Federazione italiana sport equestri, ad una commissione, relative alla gestione dei contributi regionali, alla mancata regolare presentazione del bilancio consuntivo del comitato sardo FISE per il 1988 attribuita inspiegabilmente per un anno ad un equivoco;

se non sia da ritenere illegittimo che un circolo ippico organizzi un concorso, provveda a corrispondere quanto richiesto per la iscrizione del concorso al calendario nazionale, e che dopo la avvenuta iscrizione e la successiva pubblicazione del calendario nazionale, inspiegabilmente e forse soltanto a causa della detta vertenza, tale concorso venga soppresso nel calendario regionale e sostituito con altro, come è avvenuto per il concorso di Quartu Sant'Elena, iscritto nel calendario nazionale per il 21 e 22 di luglio e soppresso dal comitato regionale FISE;

quali interventi intenda svolgere il ministro interrogato per garantire la regolarità del funzionamento delle federazioni sportive a tutela di tutti gli associati e dello sport in generale. (4-18826)

RISPOSTA. — *La federazione interessata ha fatto presente che il comitato regionale sardo, a seguito delle lunghe vertenze sorte nel suo interno, è stato completamente rinnovato.*

Il consiglio federale nella riunione del 19 luglio scorso, ha preso atto della relazione conclusiva della commissione di indagine, dalla quale si evince che, al di là di alcune questioni puramente formali, non sono state ravvisate illegittimità di gestione.

Per quanto concerne la soppressione del concorso ippico di Quartu S. Elena, si tratta di una modifica del calendario nazionale dovuta ad incomprensioni tra gli organizzatori e la federazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/1979 intestata a Salvai Anna, nata a Palermo il 9 aprile 1955 e residente in Busto Arsizio, Via Montebello n. 17. L'interessata è dipendente dell'U.S.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 1.º giugno 1981; la signora Salvai è intenzionata a chiedere il collocamento a riposo per motivi di famiglia, e pertanto è in attesa del relativo decreto.* (4-22444)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 della signora Salvai Anna, cui è stato attribuito il numero 297934 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione, riferita alla data della domanda, dalla USL n. 8 di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in base alla legge n. 29/1979 intestata a Finotti Ilario, nato a Contarina (Rovigo) il 20 febbraio 1941, e residente in Busto Arsizio, via Lamarmora 18.*

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Rovigo, la richiesta è stata effettuata in data 19 settembre 1984 e il signor Finotti è in attesa del relativo decreto. (4-22446)

RISPOSTA. — *Qest'amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 presentata dal signor Finotti Ilario, ha chiesto con atti ministeriali in data 5 maggio 1986, alle sedi provinciali dell'INPS di Rovigo e di Varese tutti gli elementi di cui al 1.º comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.*

Ora, mentre la sede INPS di Rovigo ha già ottemperato a quanto richiesto, la sede INPS di Varese non ha ancora inviato il modello TRC/01-bis; pertanto con nota n. 8185502 del 6 dicembre 1990 diretta per conoscenza all'interessato è stato sollecitato alla predetta sede INPS di Varese tale adempimento.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena sarà pervenuto il tabulato sopramenzionato, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/79, intestata a Tosi Antonio nato a Busto Arsizio il 27 settembre 1951 ed ivi residente in via Montebello 17.*

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio in qualità di vigile urbano, la richiesta è stata effettuata in data 28 novembre 1979, il signor Tosi è già in possesso del modulo TRC/01-bis dell'INPS di Varese, ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-22447)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 del signor Tosi Antonio, cui è stato attribuito il n. 195330 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte della sede INPS di Varese e la retribuzione alla data di presentazione della domanda, dal comune di Busto Arsizio questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/79 intestata a Feroci Paolo nato a Firenze il 23 novembre 1950 e residente a Busto Arsizio in via Marsala n. 9.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio in qualità di vigile urbano, ed è in attesa del relativo decreto (posizione CPDEL n. 7803944). (4-22448)

RISPOSTA. — *A seguito della domanda di ricongiunzione del signor Feroci Paolo, cui è stato attribuito il n. 647976, quest'amministrazione, con nota in data 19 dicembre 1990, inviata per conoscenza anche all'interessato, ha sollecitato all'INPS di Varese la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, già richiesti con nota del 15 dicembre 1987.*

Si assicura, comunque, che quest'amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di

liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trova l'iter della pratica intestata a Vergari Michele, nato il 25 febbraio 1938 e residente in Busto Arsizio, via Maestri del lavoro, n. 5, intesa ad ottenere la ricongiunzione dei contributi versati per il periodo prestatato nella P.S. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio in qualità di vigile urbano, la pratica risale al 1984; da tale data il signor Vergari (posizione n. 2626735) non ha avuto risposta alcuna. (4-22450)

RISPOSTA. — *Quest'amministrazione, con nota del 26 novembre 1990, indirizzata al signor VERGARI Michele e per conoscenza al Ministero dell'interno e al comune di Busto Arsizio, ha comunicato che il servizio reso dall'interessato nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal 10 aprile 1959 al 9 giugno 1962 è ricongiungibile, ai sensi della legge 22 giugno 1954 n. 523 e successive modificazioni, con quello tuttora prestatato alle dipendenze del comune di Busto Arsizio con iscrizione alla CPDEL.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Maccanti Pietro nato a Copparo (FE) il 12 gennaio 1944 e residente in Busto Arsizio, piazza S. Anna n. 2. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Ferrara, la richiesta è stata effettuata in data 26 marzo 1985; da tale data il sig. Maccanti non ha più avuto

notizie in merito ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-22529)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex legge 29/79 del signor Pietro Maccanti, cui è stato attribuito il n. 0530868 e per la quale sono già pervenuti i prospetti contributivi da parte dell'INPS di Ferrara nonché la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Cirigliano Pietro, nato a Nemoli (PZ) il 27 gennaio 1944 e residente in Busto Arsizio, viale Repubblica n. 35. L'interessato, è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 15 settembre 1982; da allora, il signor Cirigliano non ha più avuto notizie in merito ed è pertanto in attesa del relativo decreto.* (4-22530)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 del signor Pietro Cirigliano, cui è stato attribuito il n. 0388824 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda presentata al comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/79 avanzata da Farioli Giuditta Patrizia nata ad Olgiate Olona (VA) il 3 agosto 1952 ed ivi residente in via Vittorio Veneto n. 32. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS, la richiesta è stata effettuata in data 29 gennaio 1980; da oltre dieci anni la signora Farioli è in attesa di una risposta e del relativo decreto.* (4-22542)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 della signora Farioli Giuditta Patrizia, cui è stato attribuito il n. 212225 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione, riferita alla data della domanda dal comune di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazioni dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29/79 avanzata da Roncato Guido, nato a Loreggia (PD) il 14 marzo 1931 e residente a Busto Arsizio in via Magnago n. 27. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS, la richiesta è stata effettuata in data 4 febbraio 1980; da oltre dieci anni, il signor Roncato è in attesa di una risposta, ed essendo prossimo al pensionamento, anche del decreto.* (4-22543)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione con decreto n. 213471 del 18 ottobre 1990, in accoglimento della domanda prodotta*

dal signor Roncato Guido, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex articolo 2 legge 29/79 ai fini di pensione di anni 3 mesi 6 e giorni 7, previo pagamento del contributo di lire 690.340, in unica soluzione oppure di lire 9.870 mensili per 7 anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato, per l'accettazione, all'interessato con nota ministeriale n. 218489/2685381 del 28 ottobre 1990, diretta per conoscenza all'amministrazione comunale di Busto Arsizio, ove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere come mai si ritarda la definizione della pratica avanzata da Marisa Silvia Crespi, nata a Busto Arsizio il 13 settembre 1949 e residente in Olgiate Olona, via Lombardia 45/F. L'interessata è una ex dipendente dell'U.S.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è stata collocata in congedo il 30 gennaio 1985, la pratica era già stata sollecitata con interrogazione e risposta del 19 ottobre 1988 (n. 4-04223); pare all'interrogante quasi impossibile che una madre di quattro figli da quasi sei anni percepisca un acconto di pensione e non le sia ancora stato riconosciuto il diritto di ricevere il trattamento definitivo di quiescenza. (4-22544)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione con decreto n. 295948 del 7 novembre 1968, ha conferito alla signora CRESPI Marisa Silvia la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 3.299.000 a decorrere dal 30 gennaio 1985, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio dalla stessa reso presso la U.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, nonché di anni 4 e mesi 2 ricongiunti ex lege n. 29 del 1979.

Il decreto di pensione n. 295948 del 7 novembre 1988, era stato prima spedito per la notifica al comune di Busto Arsizio e da questo restituito con l'annotazione che la signora Crespi si era trasferita nel comune di Olgiate Olona.

Pertanto, gli atti di conferimento di pensione sono stati successivamente ritrasmessi al comune di Olgiate Olona per la notifica all'interessata che ha regolarmente accettato la liquidazione della pensione in data 13 marzo 1990.

Ad ogni buon fine, si fa presente che il pagamento degli assegni sarà effettuato dalla direzione postale di Varese.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, avanzata da Paccagnella Ottorino, nato a Busto Arsizio il 20 ottobre 1946 e residente in Olgiate Olona (VA), via Varese n. 2.

L'interessato è dipendente del comune di Gallarate, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 26 ottobre 1979; da oltre 10 anni il signor Paccagnella è in attesa di una risposta e del relativo decreto. (4-22590)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29/79 del signor Paccagnella Ottorino, cui è stato attribuito il n. 179303 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte della sede INPS di Varese e la retribuzione alla data di presentazione della domanda al comune di Gallarate, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PETROCELLI. — Ai Ministri per il ordinamento della protezione civile e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

le piogge cadute nell'agro di Isernia, nella notte di sabato 26 febbraio corrente anno, hanno prodotto danni diffusi, agli insediamenti rurali ed, in particolare, hanno causato lo straripamento del fiume « Rava », il quale ha danneggiato abitazioni, attività artigianali e terre coltivate;

le cause dell'inondazione sono da addebitarsi allo stato di abbandono in cui è tenuto il fiume e alla costruzione di passerelle in cemento armato (non tutte autorizzate ed eseguite a regola d'arte), le quali, nell'occasione, hanno trattenuto detriti legnosi e rifiuti solidi urbani funzionando da sbarramenti;

il comune di Isernia, inoltre, ha progettato il piano di insediamenti produttivi utilizzando il fiume per gli scarichi liquidi (articolo 27 delle norme tecniche di attuazione), e consente la costruzione, a distanza di soli otto metri dalle sponde, di abitazioni, capannoni industriali, recinti, silos, ecc. e a tutti i possessori dei lotti l'attraversamento del fiume con passerelle di sei metri di larghezza (articolo 22 delle norme tecniche), ma — come se ciò non bastasse — con gli articoli 12 e 13 prevede anche la realizzazione di vani seminterrati per depositi e rimesse di autocarri —:

se non ritengano, ognuno per la propria competenza, di poter intervenire con urgenza per accertare le responsabilità, per risarcire i cittadini danneggiati, per tutelare adeguatamente il fiume, per rimuovere le opere e le cause che hanno prodotto gli avvenimenti surrichiamati.

(4-11887)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura d'Isernia ha potuto accertare che i danni subiti dagli insediamenti agricoli sono stati prodotti non dalla mancata manutenzione dei corsi dell'acqua, ma dall'azione diretta dell'intensità della pioggia che, caduta copiosamente in un ristretto lasso di tempo, ha determinato il repentino ingrossamento dei corsi d'acqua, con conseguente tracimazioni e straripamenti nei punti più vulnerabili.

Si fa presente, inoltre, che a favore delle aziende agricole danneggiate è intervenuto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente in materia, attraverso il fondo nazionale di solidarietà, di cui alla legge n. 590 del 1981, assegnando alla regione la somma complessiva di lire 756 milioni.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RALLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la soppressione delle classi e l'accorpamento degli edifici nelle zone di confine allarga il divario esistente — in materia scolastica — fra il trattamento riservato alle scuole italiane e quello goduto dalle scuole con lingua d'insegnamento slovena ed aumenta i pericoli di snazionalizzazione della componente italiana largamente maggioritaria;

un trattamento profondamente ingiusto è riservato alla maggioranza italiana, le cui scuole debbono essere chiuse se non raggiungono il minimo per la classe di 14 iscritti per la scuola materna, di 10 per la scuola elementare, di 20 per la scuola media, mentre concessioni dal sapore di « privilegio » accordate alle scuole con lingua di insegnamento slovena stabiliscono che esse possono essere istituite — e quindi mantenute — anche su richiesta di una sola famiglia —:

se non ritenga di intervenire derogando alla ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 contenente criteri e disposizioni riguardanti la suddetta razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 1990/91-1994/95 e consentendo — solo per le zone di confine — una più autonoma ed elastica applicazione di quanto contenuto nella suddetta ordinanza ministeriale. (4-20512)

RISPOSTA. — La normativa vigente in materia di razionalizzazione della rete scolastica (legge n. 426 del 1988 e legge n. 417 del 1989) non prevede alcuna possibilità di deroga.

L'ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1990 con la quale sono state dettate disposizioni per la predisposizione del piano riguardante l'anno scolastico 1990/91, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 417 del 1989, prevede la possibilità di prendere in considerazione particolari esigenze (difficoltà di collegamento, località di montagna eccetera) al fine di evitare che provvedimenti di revoca dell'autonomia possano pregiudicare il servizio scolastico.

Ed, invero, nella definizione del piano l'amministrazione scolastica ha operato una puntuale ed attenta valutazione di tali esigenze anche per quanto riguarda le zone di confine.

Infatti in dette zone per quanto concerne i settori dell'istruzione classica, tecnica ed artistica non è stato adottato, alcun provvedimento di revoca dell'autonomia con accorpamento di scuole.

Nel settore dell'istruzione professionale è stata effettuata una sola trasformazione di istituto professionale in scuola coordinata; per la precisione la trasformazione dell'IPSIA di Monfalcone (funzionante con 9 classi) in scuola coordinata aggregata all'IPSIA di Gorizia. È stato altresì, effettuato, sempre nella stessa provincia, l'accorpamento della sezione staccata di Gorizia dell'istituto tecnico commerciale di lingua slovena di Trieste all'istituto professionale per il commercio Conkar, sempre di lingua slovena, di Gorizia.

Quanto alle scuole secondarie di primo grado si è proceduto a due sole trasformazioni; i due casi riguardano scuole medie della provincia di Trieste funzionanti con un numero limitatissimo di classi, delle quali una di lingua italiana e una di lingua slovena.

Nell'ambito dell'istruzione elementare, infine, si è provveduto alla soppressione di quei circoli didattici con un numero di insegnanti di molto al di sotto dei parametri minimi richiesti dalla legge.

Si deve far presente, inoltre, che i provvedimenti adottati, non incidono sulle condizioni di erogazione del servizio scolastico in quanto hanno effetti, soltanto sulla attribuzione della responsabilità direttiva e

amministrativa al preside di un altro istituto (o al direttore didattico di un altro circolo) che, in base ai parametri stabiliti dal legislatore, regge due scuole di complessive dimensioni tali da poter efficacemente essere coordinate da un unico dirigente.

Si fa presente, infine, che in conformità dell'impegno assunto con l'accoglimento, — come raccomandazione — dell'ordine del giorno presentato in data 29 novembre 1990 in Commissione Istruzione del Senato, in sede di discussione del bilancio, sono allo studio di questo ministero forme più adeguate di razionalizzazione dell'assetto delle istituzioni scolastiche con un limitato numero di classi nonché, modifiche migliorative della legislazione vigente in materia da proporre nelle competenti sedi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

RALLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

L'USL n. 37 di Acireale (CT), ufficio personale, in data 29 gennaio 1990 ha trasmesso (protocollo n. 489) al Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, Cassa per le pensioni, la documentazione riguardante la pratica pensionistica della signora Tropia Angela, ex dipendente della USL, nata il 7 luglio 1929 e residente ad Acireale (CT), via Torquato Tasso n. 4/A;

a distanza di quasi un anno la predetta signora Tropia non ha ottenuto nessun riscontro —:

per quali motivi non sia stato dato corso alla definizione di questa pratica pensionistica, e se non ritenga di dover intervenire urgentemente sul caso in questione. (4-22551)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione, per poter dar corso alla liquidazione del trattamento di quiescenza in favore della signora Tropia Angela con contestuale ricongiunzione dei servizi ex articolo 6 legge n. 29 del 1979, in data 23 novembre 1990

ha chiesto all'INPS di Catania il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per il periodo dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1982, corrispondenti al servizio reso dall'interessata presso il soppresso INAM.

Con la stessa nota ministeriale è stato chiesto alla ragioneria generale dello Stato — ufficio liquidazioni — analogo prospetto dei contributi relativo a tutti i servizi e periodi riconosciuti utili a carico del fondo integrativo di previdenza.

In pari data (23 novembre 1990) è stato chiesto, inoltre, alla unità sanitaria locale n. 37 di Acireale il certificato di nascita dell'interessata.

Entrambe le note ministeriali sono state inviate alla predetta per conoscenza.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà ad adottare il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza in favore della signora Tropa, alla quale, nel frattempo, è stato corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro di Catania un trattamento provvisorio di pensione di annue lorde lire 4.825.000 a decorrere dal 1° ottobre 1986 oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962 n. 1646.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Pavan.

RUSSO FERDINANDO, PISICCHIO, CARRUS e RIGGIO. — Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e degli affari esteri. — Per conoscere premesso che:

sono stati lusinghieri i giudizi della critica sportiva sulle capacità organizzative e sulle strutture sportive e ricettive del sud che con gli stadi di Napoli, Cagliari, Bari e Palermo ha offerto allo sport una immagine positiva delle regioni meridionali;

i recenti campionati mondiali hanno evidenziato l'interesse per il calcio dei Paesi in via di sviluppo che si affacciano nel Mediterraneo;

attraverso tali campionati è stato possibile intessere nuove relazioni conoscitive con tali Paesi e presentare più compiutamente le nostre città ed il nostro potenziale economico tecnologico e turistico;

in vista delle olimpiadi del 2000 si avanzano proposte per utilizzare l'area mediterranea come sede della manifestazione —:

se non ritengano opportuno prendere i necessari contatti per utilizzare nel corso delle estati dei prossimi anni le attrezzature sportive realizzate nel sud in occasione dei campionati mondiali del 1990, per ospitare ed organizzare con i Paesi dell'area mediterranea un campionato fra le squadre emergenti dei Paesi mediterranei offrendo così al turismo estivo delle regioni del sud occasioni di intrattenimento sportivo e motivi di sviluppo. (4-21015)

RISPOSTA. — La federazione italiana giuoco calcio, appositamente interpellata al riguardo per il tramite del CONI, si è dichiarata disponibile a proporre alla competente organizzazione calcistica sovranazionale le iniziative indicate dagli interroganti.

Il Ministero degli affari esteri per la parte di sua specifica competenza ha osservato che non sussistono difficoltà di carattere politico per quanto concerne la realizzazione di manifestazioni sportive fra nazioni del Mediterraneo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

RUSSO FRANCO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — in merito alla situazione dei detenuti stranieri nel nostro Paese:

se ci sia stato un intervento, da parte del Ministero, al fine di far conoscere ai detenuti stranieri la legge n. 39 del 1990, intervento peraltro sollecitato dal CIDS (centro informazione detenuti)

stranieri in Italia) con una lettera del 15 marzo 1990 indirizzata alla direzione generale istituti prevenzione e pena;

quanti detenuti stranieri, in merito alla legge n. 39 del 1990, hanno inoltrato richiesta per il permesso di soggiorno;

in quali istituti penitenziari esistono corsi di lingua italiana, quale è la loro organizzazione e durata;

quali criteri vengono attuati per l'assunzione di operatori penitenziari (educatori, psicologi ...) per i detenuti stranieri (in particolare se è prevista la conoscenza di lingue straniere e se esistono corsi di formazione);

se esistono corsi di formazione professionale per detenuti stranieri, in quali istituti di pena, quale tipo di corsi;

se il Ministro sia a conoscenza di riscontri positivi o negativi in merito al rapporto operatore/detenuto straniero, se cioè tale detenuto possa rivolgersi con facilità o meno all'operatore penitenziario;

quali provvedimenti sono stati presi affinché il detenuto straniero possa telefonare ai propri familiari senza l'interprete (figura spesso inesistente) e se esistono istituti dove questo accade; se non ritenga necessario inoltre abrogare la norma emergenziale delle telefonate « sotto censura » per tutti i detenuti e per ristabilire la vecchia norma in cui la censura veniva applicata solo in situazioni particolari;

nel decreto del Presidente della Repubblica n. 431, del 29 aprile 1976, all'articolo 33 si dice che: « Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese » per i detenuti stranieri e, con una circolare del 1984, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena in base alla legge n. 804 del 9 agosto 1967, raccomanda che all'atto di ingresso di un detenuto straniero in un istituto penitenziario venga immediatamente informata la più vicina rappresentanza consolare, e che devono

essere consentiti i colloqui con i rappresentanti consolari: secondo un'indagine del CIDS, effettuata nelle sedi consolari in Italia, spesso risulta che le ambasciate stentano ad avere una pronta e esatta conoscenza dell'ingresso e della situazione di cittadini del loro paese che entrano nei nostri istituti penitenziari;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per agevolare i rapporti tra detenuto straniero e rispettivi consolati. (4-19612)

RISPOSTA. — Questo ministero, già a seguito della legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extra-comunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, provvide ad emanare una circolare (la n. 3200/5650 dell'8 aprile 1987) per far sì che, tra l'altro, le direzioni degli istituti penitenziari prendessero opportuni contatti con gli uffici provinciali del lavoro e con le autorità provinciali di pubblica sicurezza onde concordare le concrete modalità operative da seguire ed illustrassero, inoltre, compiutamente ai detenuti ed internati extra-comunitari il contenuto della citata normativa.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990 n. 39, si è provveduto ad impartire disposizioni alle direzioni degli istituti penitenziari con la circolare n. 3287/5737 del 9 aprile 1990 per far, illustrare la nuova normativa ai detenuti ed internati extra-comunitari, per sensibilizzarli a regolarizzare la loro posizione, anche tramite le direzioni e per i necessari contatti tra queste e le autorità competenti.

In prossimità della scadenza del termine stabilito dalla legge per la regolarizzazione delle citate posizioni ed a seguito delle intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata emanata poi la lettera circolare protocollo n. 740322-1/1201 del 20 giugno 1990, ribadendo la necessità di illustrare alla popolazione detenuta interessata la normativa e di sensibilizzarla ancora una volta a presentare le istanze, anche se non corredate per il momento dalla prescritta documentazione.

Per quanto attiene al numero dei permessi di soggiorno si comunica che dai dati, peraltro non ancora definitivi, comunicati dalle direzioni degli istituti penitenziari, le domande di regolarizzazione presentate dai detenuti extra-comunitari, erano, al 31 luglio 1990, n. 1.233.

Circa l'organizzazione di corsi di lingua italiana in ambito penitenziario, si comunica che numerose direzioni, su impulso di questa amministrazione, hanno organizzato, d'intesa sia con il Ministero della pubblica istruzione che con le regioni e gli enti locali, corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per detenuti stranieri, o autonomi o all'interno dei moduli dei corsi della scuola d'obbligo.

La situazione presenta qualche carenza per quanto riguarda gli ispettorati di Napoli, Messina, Palermo e Cagliari.

Si rappresenta, inoltre, che la problematica relativa all'alfabetizzazione della lingua italiana per i detenuti stranieri è all'attenzione di una commissione mista — Ministero pubblica istruzione e grazia e giustizia — che sta studiando i possibili adeguamenti degli attuali corsi scolastici.

Per quanto concerne l'assunzione di operatori penitenziari per detenuti stranieri, si comunica che allo stato, non è prevista l'assunzione di operatori addetti esclusivamente ai detenuti stranieri.

Infatti, le norme che disciplinano i pubblici concorsi hanno carattere generale e la eventuale specificità riguarda le funzioni che ogni singola amministrazione è chiamata a svolgere.

Peraltro, questa amministrazione, in attuazione dei profili professionali, ha programmato, per i futuri concorsi, nuove prove di esame comprensive della conoscenza di una lingua straniera. Inoltre, per favorire il rapporto operatore-detenuto, si segnala che sono organizzati corsi di lingua per gli operatori in servizio. Circa trenta operatori penitenziari hanno frequentato corsi di lingua straniera organizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione presso le sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna.

In tale ottica è in programma, altresì, lo svolgimento in sedi periferiche di corsi di

lingua straniera, previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'amministrazione penitenziaria e scuole linguistiche.

In ordine ai corsi di formazione professionale, non vi sono, generalmente, differenziazioni fondate sulla nazionalità dei detenuti. I detenuti stranieri possono, infatti, partecipare a tutti i corsi di formazione professionale organizzati all'interno dell'istituto.

Su impulso del CIDS, inoltre, la regione Lazio ha organizzato e svolto, nella casa reclusione di Roma Rebibbia, un corso di formazione in editoria elettronica rivolto in particolare ai detenuti stranieri, alcuni dei quali provenienti anche da altri istituti.

Con riferimento alla disposizione sui detenuti ed internati stranieri contenuta nell'articolo 33 del regolamento di esecuzione, secondo la quale devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro paese, si osserva che la circolare menzionata nell'interrogazione (la n. 3085/5535 del 24 dicembre 1984, così come modificata dalla circolare n. 3097/5547 dell'8 febbraio 1985), emanata allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni (riportate nella circolare stessa) contenute nell'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ratificata con la legge 9 agosto 1967, n. 804, ha tra l'altro stabilito, in conformità di detta normativa, che: Il direttore, o il personale da lui designato, all'atto dell'ingresso in istituto di un detenuto o internato straniero, provvederà a renderlo edotto della facoltà spettantegli di richiedere che del suo ingresso in istituto sia data comunicazione alle autorità consolari del suo paese in Italia, nonché di richiedere una visita da parte delle dette autorità. Qualora il detenuto o l'internato straniero lo richieda, il direttore dell'istituto deve dare comunicazione dell'ingresso, con ogni possibile urgenza, alle autorità consolari sopra citate.

In altri termini, la comunicazione deve essere effettuata da parte della direzione soltanto nel caso in cui l'interessato, previamente informato della facoltà riconosciutagli, ne faccia espressa richiesta.

Ciò, per intuibili motivi, al fine di rispettare l'eventuale volontà contraria degli interessati.

Per quanto concerne la corrispondenza telefonica dei detenuti stranieri, si fa presente che con circolare n. 3254/5704 del 26 ottobre 1988, per favorire tali comunicazioni, è stato disposto che le direzioni si avvalgano dell'ausilio di interpreti di sicuro affidamento, a spese dell'amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

SALERNO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che la legge 28 agosto 1989, n. 305, articoli 7 e 13, dà facoltà alle regioni di presentare istanze di finanziamento per la realizzazione di sistemi di monitoraggio atmosferico ed acustico;

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, all'articolo 3, impegna i Ministeri dell'ambiente e della sanità alla emanazione di normative per la rilevazione e la elaborazione dei dati di qualità dell'aria;

che è indispensabile una omogeneità tecnica dei sistemi di rilevamento regionale i cui dati afferiranno al sistema informativo nazionale ambientale (SINA) —;

se il Ministro dell'ambiente ha provveduto alla disposizione dei criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria;

se nell'apposita delibera del CIPE, di prossima emanazione, sono indicate o allegare le linee-guida tecniche per la realizzazione delle reti di monitoraggio atmosferico-acustico e per il censimento delle emissioni inquinanti. (4-21204)

RISPOSTA. — È allo studio di questo ministero il provvedimento per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 203 del 1988 in ordine all'emanazione dei criteri per la raccolta dei dati sulla qualità dell'aria.

Si evidenzia, comunque, che nel programma triennale approvato con la delibera CIPE del 3 agosto 1990, in avviamento delle attività di cui all'articolo 7 della legge n. 305 del 1989, sono previste le tipologie degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico (pagine 62-65 progetto DISIA).

Nell'ambito di tale programma sono state elaborate delle schede di fattibilità (6-7) che, nello stabilire le condizioni di ammissibilità e di idoneità dei progetti per la concessione del finanziamento, indicano le linee-guida per la realizzazione delle reti di monitoraggio atmosferico-acustico e per il censimento delle emissioni inquinanti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA e MATTIOLI. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Milazzo ha dato avvio ai lavori di costruzione della strada Sant'Antonio-Pietre Rosse sul promontorio di Capo Milazzo, area sottoposta a vincolo speciale con decreto del presidente della regione Sicilia del 25 maggio 1974, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, in considerazione dell'elevato pregio ambientale e paesistico della zona, per di più ospitante alcune opere di rilevanza storico-monumentale ed area di sosta nelle rotte migratorie dell'avifauna;

il comitato regionale urbanistico della regione siciliana in sede di esame del piano regolatore generale di Milazzo ha espresso la precisa direttiva di rinviare ad apposito piano paesaggistico lo studio delle ipotesi di viabilità nella zona di Capo Milazzo, derogando soltanto dietro richiesta del comune di Milazzo per i soli interventi relativi a sistemazioni, ampliamenti e rettifiche di strade già esistenti;

alla stregua di ciò l'opera di che trattasi, facente parte di un pacchetto

comprendente varie opere di viabilità, è falsamente qualificata dall'amministrazione civica quale « opera di sistemazione », quando in realtà trattasi di un notevole quanto ingiustificato allargamento del tratto stradale esistente e prolungamento dello stesso, che giunge sino all'estremo lembo del promontorio non antropizzato con apertura di piazzole di sosta, demolizione di fabbricati e di secolari muretti a secco, distruzione della tipica vegetazione di macchia mediterranea, così da rappresentare il primo attacco al territorio presumibilmente prodromico ad interventi speculativi sull'intero comprensorio;

a seguito delle denunce della delegazione del WWF della Sicilia orientale, sede di Catania, ad oggi i lavori sono bloccati, ma ciò non appare sufficiente a garantire che le aggressioni a Capo Milazzo cessino del tutto e questo sino a quando non sarà predisposto ed approvato il piano paesistico, unico strumento idoneo a garantire la realizzazione di interventi non deturpanti delle bellezze naturali che peraltro potranno trovare definitiva tutela solo con la creazione a Capo Milazzo di una riserva o di area protetta —:

quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché i devastanti progetti del comune di Milazzo siano inibiti;

se il ministro dell'ambiente non reputi opportuno attivarsi, sempre nell'ambito delle sue competenze, presso la regione Sicilia, nella prospettiva di giungere a breve all'istituzione di un'area naturalistica protetta in località Capo Milazzo. (4-17966)

RISPOSTA. — *La regione Sicilia, in data 20 gennaio 1990, ha chiesto all'assessorato al territorio e all'ambiente di adottare provvedimenti diretti ad impedire il prosieguo dei lavori di realizzazione della strada Sant' Antonio-Pietre Rosse a Capo Milazzo, poiché in contrasto con la previsione dello strumento urbanistico vigente nel comune*

di Milazzo, e contestalmente alla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina di revocare il proprio nulla osta.

Si fa, poi, presente che il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, in data 14 novembre 1990, con nota n. 5031/SCN/2.3.14, ha chiesto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento di un'istruttoria tecnica che, ai sensi di quanto previsto dal protocollo di intesa Ministero dell'ambiente-Ministero dell'agricoltura e foreste del 24 aprile 1987, dovrà fornire indicazioni sulla valenza naturalistica dell'area e delle componenti il patrimonio naturale nazionale ivi presenti, al fine di valutare la fattibilità della istituzione di un'area protetta nella zona in questione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCOTTI VIRGINIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che è ormai molto diffuso l'uso, da parte di settimanali, quindicinali e mensili di involucri di plastica usati per contenere inserti speciali, giuochi, carte geografiche, materiale pubblicitario vario, ecc.;

se sia mai stata fatta una stima della quantità dei suindicati materiali di plastica utilizzati dalle varie riviste;

dove e in che modo gli involucri di plastica vengano smaltiti o riciclati;

quali siano le difficoltà ed i costi che tali operazioni comportano.

L'interrogante chiede inoltre di sapere, qualora i dati richiesti risultino allarmanti, se il Governo non ritenga di dover intervenire al fine di sollecitare l'utilizzazione di materiali diversi da parte di riviste o quotidiani per le finalità precedentemente illustrate. (4-12632)

RISPOSTA. — *La quantità di materiale utilizzato per gli usi suddetti è mediamente compresa tra le 13.000 e le 17.000 tonnellate annue. Detti involucri vengono smaltiti mediante conferimento alle aziende municipali di igiene urbana, insieme ai rifiuti*

solidi urbani. La loro separazione, nel circuito dei rifiuti solidi urbani non è al momento presa in considerazione in quanto la percentuale di tale materiale negli RSU, stimata per l'Italia in circa 17 milioni di tonnellate annue, è mediamente dell'uno per mille, troppo bassa nell'economia costi/benefici, mentre si preferisce privilegiare la separazione ed il riciclo di altri materiali (contenitori di plastica ed alluminio, vetro, carta, pile esaurite) per i quali il ministero ha previsto la istituzione di consorzi obbligatori per il riciclaggio.

Il materiale che compone gli involucri di plastica è polietilene, che, nel caso di incenerimento con recupero di energia dei RSU, può dare un contributo calorico senza problemi di inquinamento per l'assenza, nella sua matrice, del cloro, che, come noto, in processi di combustione al di sotto di determinate temperature, può portare alla formazione di diossine.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SINATRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con legge 22 giugno 1988, n. 221, è stata istituita, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, una indennità giudiziaria mensile a decorrere dal 1° gennaio 1988;

con successiva legge 15 febbraio 1989, n. 59, detta indennità è stata estesa a favore del personale amministrativo delle magistrature speciali (Consiglio di stato — TAR — Corte dei conti — Avvocatura dello Stato — Tribunali militari — Ministero della difesa);

i benefici di cui alle predette leggi non sono stati estesi al personale U.N.E.P. (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori ufficiali giudiziari) dipendente del Ministero di grazia e giustizia, assunto con regolare concorso pubblico;

tutto ciò tra l'altro determina una disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ministero —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per porre fine a tale stato di disagio e di manifesta ingiustizia;

se non ritenga di adottare, con tutta urgenza, i provvedimenti atti a riportare fiducia nei dipendenti, ingiustamente penalizzati e discriminati dalle leggi citate. (4-19132)

RISPOSTA. — Con legge 22 giugno 1988 n. 221 è stata attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie l'indennità stabilita dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 (cosiddetta indennità giudiziaria), e con legge 15 febbraio 1989 n. 51 la medesima indennità è stata estesa al personale amministrativo delle magistrature speciali e dell'avvocatura dello Stato.

Da tale beneficio è rimasto escluso il personale UNEP (ufficio notificazioni esecuzioni protesti) precipuamente in considerazione del particolare regime retributivo dallo stesso goduto (l'attività svolta da tale personale è infatti retribuita con proventi rapportati al numero ed alla quantità degli atti espletati).

Nell'ambito del predetto personale UNEP va, tuttavia, tenuta distinta la categoria dei coadiutori UNEP il cui status giuridico ed economico è assimilato, per molti aspetti, a quello del personale statale di ruolo inquadrato nella V qualifica funzionale.

I coadiutori UNEP, infatti, sono stati inquadrati con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1990 n. 16 nel profilo professionale n. 295 — operatore UNEP (V qualifica funzionale) e svolgono attività interna all'ufficio, strumentale all'esercizio delle funzioni degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari. I proventi spettanti ai coadiutori (articoli 123 e 177 decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229: diritto di cronologico, diritto di copia, diritto di chiamata in causa) vengono, peraltro, ad incidere in misura irrisoria sulla retribuzione, tanto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 si è provveduto ad estendere anche a tale categoria di personale il compenso incen-

tivante attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in considerazione della sostanziale omogeneità delle funzioni svolte.

In relazione a quanto sopra, la competente direzione generale di questo ministero, proprio allo scopo di realizzare una effettiva equiparazione economica dei coadiutori UNEP al personale statale di ruolo inquadrato nella medesima qualifica funzionale, ha predisposto uno specifico schema di disegno di legge concernente Estensione delle disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1988 n. 221 ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Per completezza, si segnala che analoga iniziativa è stata assunta in sede parlamentare con la proposta di legge n. 3752/C presentata il 21 marzo 1989 dagli onorevoli Biondi, Alessi, Battistuzzi e Nicotra concernente Modificazioni dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, riguardanti lo status dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti.

Il testo dell'articolato della proposta di legge, relativamente alla prevista estensione della indennità giudiziaria ai coadiutori UNEP, non ha subito modifiche nel corso dell'esame svolto dalla Commissione lavoro della Camera in sede referente, e nella seduta del 7 giugno 1990 la Commissione giustizia della Camera ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in una interrogazione presentata il 18 ottobre 1988 e in una interpellanza presentata il 9 febbraio 1989 chiedeva notizie sul procedimento penale, pendente fin dal 1983 dinanzi all'Ufficio istruzione del Tribunale penale di Roma (XIV Sez.n. 2471/83) a carico di Gabriele Pescatore, Francesco Coscia,

B. De Rossi, Antonio Franco, Alfredo Monferrini, E. Sanmarco, Emilio Sodini, per i reati di interesse privato in atti di ufficio e circostanze aggravanti per fatti concernenti la gestione della Cassa per il Mezzogiorno negli anni 1975/76; ma nè all'interrogazione nè all'interpellanza si è data alcuna risposta;

oggetto dell'inchiesta giudiziaria era l'affidamento dei lavori alla Politeana Harris invece che alla Interconsul, che aveva offerto un prezzo inferiore;

il giudice istruttore ha emesso nel febbraio del corrente anno pronuncia di proscioglimento nei confronti dell'ex vertice della CASMEZ, malgrado la relazione del perito di ufficio che rilevava la consistenza dei fatti contestati e malgrado i gravi dubbi espressi dal pubblico ministero Attanasio sulla operazione compiuta dalla CASMEZ;

in relazione a tali elementi vi erano tutti i presupposti per l'applicazione del potere di impugnazione, del provvedimento istruttorio, da parte dei competenti organi giudiziari, anche perché parallelamente al suddetto procedimento istruttorio se ne svolgeva un altro a Napoli (giudice istruttore dottor Fiengo) sempre nei confronti di esponenti del vertice CASMEZ di quello stesso tempo. E inoltre fra gli inquisiti vi era il professor Gabriele Pescatore, che tre anni fa fu nominato giudice costituzionale, malgrado la pendenza di procedimenti penali suddetti. Anche per questa circostanza era particolarmente indispensabile fare chiarezza ai massimi livelli della giurisdizione —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno impedito di applicare le disposizioni dell'articolo 387 del codice di procedura penale riguardanti l'impugnazione dei provvedimenti istruttori. (4-16129)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Roma, in merito alla vicenda giudiziaria richiamata nell'interrogazione, aveva richiesto al giudice istruttore il proscioglimento degli imputati con la formula

per insufficienza di prove. Il giudice istruttore ha deciso il proscioglimento con più ampia formula. Contro tale decisione, l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto di non dover proporre impugnazione apparendo la sentenza motivata su giuste considerazioni di fatto e di diritto.

Tali considerazioni, peraltro, risultano condivise anche dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. —
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponde a verità quanto riportato dalla agenzia di stampa ANIPE nel n. 36 del 23 dicembre 1989, cioè che in un articolo che apparirà sul quindicinale «Mondolibero» nel prossimo gennaio, Licio Gelli riferisce di rapporti intercorsi tra lui ed il giudice fiorentino Pierluigi Vigna e testualmente scrive:

«Nel 1975 (il giudice Vigna) mi convocò, con l'allora Gran Maestro della Massoneria, professor Lino Salvini, per avere notizie della Loggia P2 — dopo sette anni dichiarata «segreta» sciolta per legge dello Stato Italiano — di cui ero e mi onoro di essere stato il Maestro Venerabile. Il giudice ci chiese gli elenchi degli iscritti alla Loggia e il Gran Maestro e io li consegnammo immediatamente. (...) La cosa non ebbe più seguito e non seppi più nulla, sino mi pare al 1977, quando lo stesso magistrato mi chiese un favore, cioè se potevo far intensificare le ricerche della spedizione nautica tentata da Fogar e Mancini nelle acque argentine.(...) Il dottor Vigna mi disse che il dottor Mancini era suo cognato. All'epoca io ero il Consigliere Economico della Repubblica Argentina presso l'Ambasciata Argentina di Roma. Risposi al magistrato che avrei fatto tutto il possibile e lo feci. Mi misi immediatamente in contatto con il capo della Marina argentina, il mio

amico ammiraglio Emilio Massera, che diede ordine istantaneo di riprendere le ricerche e questo mi consentì di tranquillizzare un poco la sorella del giudice Vigna, che il magistrato aveva mandato all'hotel Excelsior di Roma per incontrarmi. (...) Nel 1983, dopo l'esplosione mirata e guidata dal falso scandalo «Segretezza P2», lo stesso magistrato, il giudice Vigna, tornò ad interessarsi a me. In modo incredibile e inquisitorio. Mi accusò di aver finanziato dei giovanissimi terroristi neri, con la somma di diciotto milioni, non so per quali scopi e quali fini. Ora, coi precedenti che ho esposto, c'è da pensare a una iniziativa almeno stravagante...»;

se non intenda predisporre gli opportuni atti di sua competenza per l'avvio di un'inchiesta su queste dichiarazioni del Gelli, considerato anche che nello stesso articolo si fanno affermazioni gravissime per la dignità del magistrato, e particolarmente: «(il magistrato Pierluigi Vigna) arrivò al gesto gravissimo di presentare, in una conferenza stampa, assieme ai suoi «colleghi» bolognesi, il testo dell'istruttoria sul processo di Bologna, dicendosi apertamente a favore delle tesi di quei magistrati che, se la loro pratica venisse affidata a Vigna, se la caverebbero facilmente», riferendosi all'inchiesta sulla «loggia rossa» in corso a Bologna, che risulterebbe gravemente inquinata nel caso in cui si dovesse accertare la fondatezza di queste accuse. (4-17711)

RISPOSTA. — *Con riferimento al contenuto della interrogazione, il procuratore della Repubblica di Firenze ha trasmesso una relazione del procuratore aggiunto dottor Pietro Luigi Vigna dalla quale risulta quanto segue.*

Nell'ambito delle indagini relative all'omicidio del dottor Vittorio Occorsio, magistrato ucciso in Roma il 10 luglio 1976 (procedimento n. 6217/76 registro generale, pubblico ministero), Licio Gelli fu sentito quale testimone una prima volta il 14 agosto 1976 e poi altre volte nei mesi immediatamente successivi, e comunque

prima del 13 dicembre 1975, data nella quale veniva richiesta la formale istruzione.

Mai il dottor Vigna aveva visto Licio Gelli o parlato con lo stesso prima che venisse sentito come testimone, e mai successivamente ha visto, parlato (né a voce per telefono) o in qualunque altro modo comunicato con Licio Gelli, fuori delle volte in cui lo stesso è stato sentito come testimone nella istruttoria sommaria sopra indicata e nella quale, come già detto, venne richiesta l'istruzione formale il 13 dicembre 1976.

Il cognato del dottor Vigna, Mauro Mancini, giornalista e scrittore, è deceduto in alto mare, a seguito di naufragio, avvenuto nel febbraio 1978, dell'imbarcazione ove si trovava con Ambrogio Fogar, intorno al 3-4 aprile 1978, poco dopo che i due naufraghi erano stati raccolti da una imbarcazione.

Da quanto precedentemente esposto risulta dunque che mai e con alcun mezzo il dottor Vigna aveva pregato Gelli di intervenire perché le autorità della Repubblica di Argentina si attivassero per la ricerca di Mancini e di Fogar, che andarono dispersi al largo delle coste di quella Repubblica circa 45-50 giorni prima che fossero ritrovati.

A seguito delle affermazioni di Licio Gelli, il dottor Vigna chiedeva telefonicamente notizie alla sorella Roberta Vigna vedova Mancini, la quale riferiva — e soltanto in questa occasione il dottor Vigna lo apprendeva — che, naufragata l'imbarcazione a bordo della quale Mancini si trovava con Fogar, fra le numerosissime persone, giornali, enti che contattò per avere notizie dei naufraghi e delle ricerche in corso, anche per controllare le varie notizie, spesso fuorvianti, che comparivano sulla stampa, aveva incontrato per pochi minuti, nella hall dell'Hotel Excelsior in Roma, Licio Gelli quale consigliere economico della Repubblica di Argentina presso l'ambasciata Argentina di Roma, il quale le aveva assicurato l'interessamento del governo Argentino nelle ricerche.

Il dottor Pietro Luigi Vigna nella propria relazione, inoltre, ha smentito di avere partecipato alla presentazione, in una con-

ferenza stampa, insieme ai suoi colleghi bolognesi, del testo dell'istruttoria sul processo di Bologna. Lo stesso, infatti, era stato invitato a partecipare alla presentazione del volume *La strage*. L'atto di accusa dei giudici di Bologna che doveva svolgersi il giorno 14 gennaio 1987 presso l'associazione della stampa estera in Roma ed aveva manifestato la sua adesione alla presentazione del volume. Tuttavia, venuto a conoscenza, il giorno 13 gennaio, di una interrogazione parlamentare presentata in proposito, il dottor Vigna preferiva non intervenire alla presentazione del volume.

Come riferito dal dottor Vigna, infine, Licio Gelli fu rinviato a giudizio per rispondere del delitto previsto dall'articolo 306 c. 3 del codice penale e la corte di assise di Firenze lo condannò, con sentenza del 15 dicembre 1987, alla pena di 8 anni di reclusione, avendo il pubblico ministero richiesto quella di 6 anni. La corte di assise di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 1989 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto Gelli, in ordine al reato ascrittogli, per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione europea di estradizione. La sentenza è stata impugnata.

Tutto quanto sopra premesso, va rilevato che le notizie fornite in ordine ai fatti di cui all'interrogazione appaiono esaurienti e idonee ad escludere la ricorrenza, nella fattispecie, di elementi suscettibili di rilievo in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

STATI di CUDDIA delle CHIUSE. —
Al Ministro del turismo e dello spettacolo.
— Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale, al termine dei campionati del mondo di calcio si dovrà provvedere al rifacimento della tribuna Tevere dello stadio Olimpico di Roma, appena inaugurato, che starebbe lentamente ma inesorabilmente sprofondando;

nel caso in cui la notizia risultasse esatta, quali sarebbero i maggiori costi che andrebbero ad aggiungersi ai 170 miliardi fino ad oggi spesi. (4-20054)

RISPOSTA. — *Il CONI appositamente interpellato al riguardo ha comunicato di non aver mai previsto, oltre ai lavori di normale manutenzione, il rifacimento della tribuna di cui trattasi.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

TESTA ENRICO, BOSELLI, CONTI, RONCHI, TIEZZI, BASSANINI, LODIGIANI, CERUTI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che*

molte specie di uccelli protette dalle leggi italiane ed internazionali nel loro volo migratorio primaverile, transitano normalmente sopra lo stretto di Messina;

si è appreso in questi giorni, che, come ogni anno, lungo la fascia costiera dello stretto e del centro sud sono in atto azioni di bracconaggio (usando anche richiami elettronici) ai danni di tali specie di volatili protette —:

quali provvedimenti si intendano prendere per la tutela delle specie protette;

come si intenda reprimere tali episodi di bracconaggio;

perché non si provveda alla demolizione delle postazioni fisse illegali costruite in Calabria e Sicilia;

perché nella zona non venga attivato il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. (4-06135)

RISPOSTA. — *Nel periodo di migrazione dei rapaci, dal 4 maggio al 2 giugno 1990, questo ministero, come nell'anno precedente, ha inviato squadre del nucleo operativo ecologico (NOE) dei carabinieri, nello stretto di Messina, versante calabrese,*

ove è più forte l'attività di bracconaggio: il NOE si è avvalso anche della collaborazione di esperti dell'avifauna del servizio conservazione della natura.

Durante i servizi sono stati abbattuti circa 80 appostamenti fissi (eretti illegalmente) ed è stata svolta una costante azione preventiva in collaborazione con le locali stazioni dei carabinieri. Si evidenzia che sono state segnalate all'autorità giudiziaria alcune persone indiziate di reato e nel corso di indagini in collaborazione con l'Arma locale, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione ai giovani della lega italiana protezione uccelli (LIPU).

Nonostante tali interventi il fenomeno non è stato ancora del tutto represso, anche perché gran parte dei bracconieri spara dalle terrazze delle case ed è difficile individuare i responsabili.

È in corso di studio, per la prossima stagione, una forma di vigilanza più pressante, sia preventiva che repressiva, con l'ausilio di altre unità tecnico-operative.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:*

lo stato di agitazione deciso dagli avvocati e procuratori legali del foro di Caltagirone, a seguito della gravissima crisi in cui versa l'amministrazione della giustizia di tale circondario, in considerazione del trasferimento di ben sei magistrati senza alcuna previsione di sostituzione in tempi ragionevolmente brevi;

a tal carenza dell'organico dei magistrati, si aggiunge quello, ormai cronico, del personale di cancelleria e dei collaboratori, carenti in ogni settore;

il predetto stato di agitazione si traduce nell'astensione ad oltranza da tutte le udienze civili e penali, che rappresenta forma di protesta ferma e decisa nei confronti dell'atteggiamento dilatorio ed indifferente assunto sia da codesto Ministero che dal Consiglio superiore della magistratura —:

quali immediati ed indifferibili provvedimenti si intendono adottare al fine di ripristinare gli organici previsti per magistrati, collaboratori e personale di cancelleria negli uffici ricadenti nel circondario del tribunale di Caltagirone ed, in tal guisa, consentire la ripresa delle normali attività giurisdizionali, riconsegnando serenità all'ordine professionale interprete in atto del grave disagio delle comunità dei cittadini ivi residenti, disorientati per tanto disinteresse degli organi preposti, pur sapendo delle antiche e prestigiose tradizioni del tribunale di Caltagirone, divenuta retorica reminiscenza, per la costante ingiuria di silenzi, omissioni, disinteresse e inerzia di chi altro rispetto deve alla pazienza di tanti.

(4-19977)

RISPOSTA. — *La pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Caltagirone prevede un posto di presidente, coperto e cinque posti di giudice, di cui allo stato due vacanti. Una delle vacanze è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 9 del 1990.*

L'organico del personale di cancelleria e segreteria prevede un posto di dirigente, attualmente vacante, che potrà essere coperto con la nomina dei vincitori dei concorsi e corsi-concorsi in via di espletamento; tre posti di funzionario direttivo, coperti; sei posti di segretario giudiziario, coperti; cinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario, di cui uno attualmente vacante che sarà coperto con il personale che ne abbia fatto richiesta; un posto di dattilografo, coperto; due posti di collaboratore ufficio notificazioni esecuzioni protesti (UNEP), coperti; tre posti di assistente UNEP, di cui uno vacante che sarà coperto da una unità ivi trasferita con decreto ministeriale 6 febbraio 1990 che dovrà assumere possesso con i termini ordinari; un posto di operatore UNEP, coperto; due posti di conducente di automezzi speciali, di cui uno vacante che potrà essere coperto con la destinazione di un vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1989 (752 posti) o con l'assunzione di un aspirante appartenente alla categoria

degli orfani ed equiparati, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (nel frattempo, tuttavia, la vacanza è stata coperta con la assunzione temporanea prevista dalla legge 25 luglio 1989 n. 261); cinque posti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, di cui due attualmente vacanti che saranno coperti, rispettivamente, il primo con la nomina e l'assegnazione, con decreto ministeriale 1 giugno 1990 in corso di registrazione, di un invalido per servizio, ed il secondo con la procedura della mobilità prevista dall'articolo 3, 3° comma, della legge 25 luglio 1989 n. 261 (concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 59 bis del 27 luglio 1990).

La pianta organica del personale di magistratura della procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone prevede un posto di procuratore, coperto e quattro posti di sostituto procuratore, di cui due vacanti. Una delle vacanze è stata pubblicata mediante telex n. 6663 del 30 aprile 1990.

L'organico del personale di cancelleria e segreteria prevede due posti di funzionario direttivo, coperti; tre posti di segretario giudiziario, coperti; cinque posti di assistente giudiziario, di cui quattro attualmente vacanti che saranno coperti con la nomina dei vincitori del concorso a 227 posti di assistente, le cui prove scritte si sono svolte il 5 e 6 settembre u.s.; tre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, di cui uno vacante che sarà coperto con il personale che ne abbia fatto richiesta; sei posti di dattilografo, di cui cinque vacanti e riservati, per la copertura, all'ass. dir.; un posto di conducente di automezzi speciali, coperto; e tre posti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, di cui uno vacante che sarà coperto con l'assunzione di un aspirante appartenente alle categorie privilegiate di cui alla legge n. 482 del 1968 o con il trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta.

La pianta organica del personale di magistratura della pretura circondariale di Caltagirone prevede un posto di consigliere pretore dirigente, coperto e cinque posti di pretore, di cui quattro allo stato vacanti.

Due delle vacanze sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale n. 9 del 1990.

L'organico del personale di cancelleria e segreteria prevede due posti di funzionario direttivo, coperti; due posti di segretario giudiziario, coperti; tre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, coperti; un posto di dattilografo, coperto; due posti di conducente di automezzi speciali, attualmente vacanti che saranno coperti, rispettivamente, il primo con la nomina e l'assegnazione, con decreto ministeriale 3 aprile 1990 in corso di registrazione, di una unità appartenente alla categoria degli orfani, ed il secondo con la destinazione di un vincitore del concorso indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1989 (n. 752 posti) con l'assunzione di un aspirante appartenente alla categoria degli orfani ed equiparati, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (nel frattempo la vacanza potrà essere coperta con l'assunzione temporanea prevista dalla legge 25 luglio 1989 n. 261). Sono previsti, infine, due posti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, entrambi coperti.

Tutto quanto sopra premesso, si fa presente che la situazione degli uffici giudiziari di Caltagirone, come del resto di tutti gli uffici della Sicilia e del meridione, è sempre stata all'attenzione di questo ministero. Durante il corrente anno, infatti, la pianta organica dei coadiutori dattilografi del tribunale di Caltagirone è stata ampliata in ragione di una unità (decreto ministeriale 6 agosto 1990), mentre le piante organiche degli assistenti giudiziari e dei dattilografi della procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone sono state ampliate, rispettivamente, in ragione di 3 unità e di 2 unità (decreto ministeriale 29 maggio 1990 e decreto ministeriale 30 aprile 1990).

Le ulteriori esigenze degli uffici in esame saranno attentamente valutate non appena si provvederà alla ripartizione delle 23 unità di magistrato che residuano dalle 105 portate in aumento, per l'anno 1990, dalla legge n. 32 del 1989, nonché del restante contingente di personale dell'amministrazione giudiziaria portato in aumento, per l'anno 1991, dalla citata legge

(26 unità di magistrato, 18 di assistente giudiziario, 12 di dattilografo, 2 di conducente di automezzi speciali e 5 di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) e delle 853 unità di assistente giudiziario che residuano dalle 1.593 determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

TREMAGLIA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

ad Averara (Bergamo), un centro della Valle Brembana, con molti sacrifici personali, un gruppo di giovani con l'aiuto di alcune persone assai sensibili all'attività sportiva come veicolo educativo, erano riusciti a costruire un campo sportivo con annessi spogliatoi;

l'alluvione del 1987 si abbatteva in Valle Brembana distruggendo il campo un mese dopo la sua inaugurazione, lasciando gli spogliatoi pericolanti e inservibili;

la squadra del paese GS Averarese era costretta a chiedere ospitalità ad altre società per poter disputare i campionati del CSI;

nei miliardi affluiti per venire incontro alle calamità della Valle e alla ricostruzione non si accenna minimamente al campo sportivo di Averara —:

se il Ministro interrogato non intenda, di concerto con le autorità regionali, provinciali e comunali, effettuare un deciso intervento al fine di restituire ai giovani di Averara quanto erano riusciti a costruire con il loro lavoro: un campo sportivo per svolgere attività dilettantistica e amatoriale e al quale potevano accedere quanti intendevano svolgere comunque una forma di attività fisica.

(4-22353)

RISPOSTA. — Il comune di Averara avrebbe potuto concorrere ai finanziamenti

statali previsti a sostegno dell'impiantistica sportiva dalla legge n. 65 del 1987 come modificata con la legge n. 92 del 1988, attendendosi alle procedure indicate dal decreto ministeriale 4 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989 n. 294).

Detto decreto, peraltro, fissava alla data del 27 gennaio 1990 la scadenza del termine perentorio per l'inoltro delle domande, per cui, allo stato attuale, non è più tecnicamente possibile alcun concreto intervento nel senso indicato dall'interrogazione.

L'indisponibilità di altri idonei capitoli di spesa nello stato di previsione di questo ministero non consente interventi diversi da quello di cui sopra è cenno, per cui — allo stato attuale della normativa — rincrebbe far presente che non si ravvisa la possibilità di individuare una soluzione praticabile del problema.

Si fa presente, per completezza, che la richiesta del comune di Averara potrebbe eventualmente essere rivolta al CONI, in relazione ad un programma di finanziamenti di campi di calcio cui il predetto ente concorre con proprie contribuzioni.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

VALENSISE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla scandalosa situazione del nuovo ospedale di Nicotera (CZ), la cui costruzione, iniziata venti anni or sono, è stata completata, da circa dieci anni, di attrezzature ed arredi, senza alcuna utilizzazione e con l'abbandono della importante struttura, la cui capacità ricettiva è prevista in 150 letti, il che pregiudica gli interessi e lo sviluppo della città di Nicotera e del suo territorio, per altro a forte vocazione turistica, e nel contempo costituisce un esempio clamoroso di inefficienza e di non oculata gestione del denaro pubblico;

se, insieme alle doverose iniziative per sbloccare la situazione con la urgente

messa in funzione della importante struttura sanitaria, si intenda procedere ai dovuti accertamenti in ordine alle responsabilità per le gravi omissioni degli organi competenti, locali, regionali e statali, che, non individuando un ruolo per l'ospedale di Nicotera, hanno condannato l'intero complesso ad un intollerabile degrado. (4-22095)

RISPOSTA. — Sul problema di organizzazione ospedaliera prospettato con l'atto parlamentare cui si risponde mancano, fino a questo momento, gli indispensabili elementi di valutazione delle competenti strutture territoriali del servizio sanitario nazionale, alle quali la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ha da tempo demandato le relative attribuzioni ed i conseguenti adempimenti.

Va rilevato, tuttavia, che, in base agli elementi conoscitivi di cui dispone in materia, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali nel settore, il servizio centrale per la programmazione sanitaria di questo ministero, si è in grado di precisare che la regione Calabria — nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in campo sanitario per il triennio 1989-1991 (ex articolo 20 della relativa legge 67/1988) ed in relazione al proprio territorio — ha previsto fra l'altro, in particolare per il presidio ospedaliero di Nicotera (Catanzaro), cui si riferisce l'interrogazione, importanti lavori di ristrutturazione edilizia e realizzazione di attrezzature ospedaliere — quali opere varie per ristrutturazione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche per la messa a norma di impianti, per il contenimento dei consumi energetici, per il rinnovo di attrezzature elettromedicali e per l'impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri — per un ammontare di lire 3 miliardi e 720 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

VITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere l'avviso di codesto Dicastero in merito alla possibi-

lità di estendere l'ammissione ai corsi biennali polivalenti statali di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per alunni handicappati, ai docenti supplenti temporanei per i posti rimasti disponibili dopo l'espletamento delle previste prove di idoneità.

Il provvedimento si rende opportuno sia per ampliare le disponibilità di personale specializzato nelle piccole realtà provinciali meridionali sia perché tale estensione non comporta aggravio di spesa. (4-21403)

RISPOSTA. — *I posti destinati ai corsi biennali statali di specializzazione, di cui è cenno nell'interrogazione medesima, rimasti eventualmente disponibili dopo l'espletamento delle prove di idoneità, vengono ripartiti tra gli aspiranti idonei, secondo l'ordine tassativamente indicato all'articolo 36, comma terzo, dell'ordinanza ministeriale n. 164 del 10 maggio 1989, con la quale sono state apportate modifiche ed*

integrazioni alle precedenti ordinanze (n. 162 del 1988 e n. 210 del 1988) regolanti la materia.

In particolare, la ripartizione dei posti in questione è stata limitata, sulla base di obiettive considerazioni, alle seguenti categorie: a) docenti di ruolo; b) docenti non di ruolo in attesa di inquadramento in ruolo; c) docenti supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi.

Non è stato possibile inserire tra le predette categorie anche i docenti supplenti temporanei, così come proposto dall'interrogante, tenuto conto che la saltuarietà che caratterizza il rapporto di lavoro di questi ultimi non dà alcuna garanzia, ai fini della continuità didattica, in un ambito in cui le interazioni disabile - docente hanno particolare bisogno di stabilità affettiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.